



Università degli Studi di Enna “Kore”

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche
Corso di Laurea in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

La chiamata in correità e collaborazione con la giustizia
nei processi in materia di criminalità organizzata

Allieva:

Maria Vittoria Bologna

Relatore:

Ch.mo Prof. Giuseppe Di Chiara

ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016

*“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere
nella nostra terra bellissima e disgraziata,
non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione,
ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti
e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire la bellezza
del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso
morale,
dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.*

(Paolo Borsellino)

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale, davvero sentito, va a coloro i quali sono sempre stati considerati da me “irraggiungibili”, ma che con tenacia e determinazione ho avuto l'onore di incontrare e soprattutto hanno potuto rendere, per me, speciale questo lavoro.

Pertanto in ordine alfabetico ringrazio:

- Il Dott. Giuseppe Ayala;
- Il Dott. Manfredi Borsellino;
- Il Dott. Antonino Di Matteo;
- Il Prof. Alfredo Galasso; non solo per avermi concesso di incontrarlo, ma anche per avermi dato la possibilità di vivere un'esperienza indimenticabile a Roma.
- Il Dott. Alfonso Giordano;
- Il Presidente del Senato Pietro Grasso;
- Il Direttore di TeleJato Giuseppe Maniaci;
- Lo scrittore Pietro Orsatti;
- Lo scrittore Salvo Vitale;
- Lo scrittore Salvo Palazzolo.

Mi hanno accolta in casa loro o nei loro uffici, dando importanza al mio lavoro. Li ringrazio perché, oltre a riempire il mio cuore di orgoglio e onore, sono stati dei trampolini di lancio e utilissime fonti che hanno permesso di guardare il mio futuro e la mia terra con occhi diversi. Sono stati dei bellissimi momenti formativi e di crescita personale.

Un sentito ringraziamento va all'Avv. Stefano Giordano - immenso onore per me averlo conosciuto - senza il quale, certamente, non avrei potuto vivere esperienze che mi hanno toccato il cuore, ossia l'incontro con il padre Dott. Alfonso Giordano, oltre che il convegno a Roma.

Infine, ma non per importanza, un ringraziamento speciale va al mio Relatore, Professore Giuseppe Di Chiara, per me un Maestro, che con costante presenza ed entusiasmo ha permesso che io realizzassi questo lavoro. È un ringraziamento speciale perché, fin dal nostro primo incontro, ha dimostrato fiducia in me. Grazie perché, dandomi totale libertà, mi ha permesso di svolgere e vivere le mie esperienze, standomi sempre accanto e gioendo insieme a me dei risultati raggiunti.

Un grazie a me, che con tenacia e determinazione ho concluso questo percorso, orgogliosa dei risultati raggiunti.

Porterò sempre dentro me una parte di ognuno di voi.

Grazie.

**“Chiamata in correità e collaborazione con la giustizia
nei processi in materia di criminalità organizzata”**

INTRODUZIONE

Capitolo I

**IL VALORE PROBATORIO DELLA CHIAMATA IN
CORREITÀ**

I.1	La chiamata in correità: premessa	pg. 1
I.2	La chiamata in correità <i>ex art.</i> 192 commi 3 e 4 c.p.p	pg. 3
I.3	Gravi indizi di colpevolezza e chiamata in correità	pg. 6
I.4	Gli elementi strutturali della chiamata in correità	pg. 7
I.5	La <i>ratio</i> dell’art. 192 comma 3 c.p.p.	pg. 8
I.6	Differenze e analogie con la confessione	pg. 10
I.7	La valutazione della chiamata in correità	pg. 12
I.8	I profili intrinseci: credibilità del dichiarante e attendibilità della chiamata	pg. 13
I.9	I riscontri estrinseci	pg. 17
I.10	I riscontri individualizzanti	pg. 19
I.11	La Chiamata in correità <i>de relato</i>	pg. 20
I.12	La formazione del convincimento del giudice	pg. 21

Capitolo II
LA GESTIONE PROCESSUALE DEI COLLABORATORI DI
GIUSTIZIA

II.1	Il fenomeno del pentitismo e la gestione processuale del collaboratore di giustizia nella l.82/1991	pg. 24
II.2	Dal d.l.8/1991 alla l.45/2001	pg. 27
II.3	La genesi e l'evoluzione dell'art. 416 <i>bis</i> c.p.	pg. 31
II.4	La l. 13.02.2001 n. 45: la nuova legge sui collaboratori di giustizia	pg. 35
II.5	Il sistema di protezione: organi e ruoli	pg. 38
5.1	Il Ministro dell'Interno	pg. 38
5.2	Il Ministro di Giustizia	pg. 39
5.3	Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	pg. 39
5.4	Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza	pg. 40
5.5	Il Pubblico Ministero	pg. 41
5.6	Il Procuratore Nazionale Antimafia	pg. 41
5.7	La Commissione Centrale di Protezione	pg. 41
5.8	Il Servizio Centrale di Protezione	pg. 42
5.9	Il Prefetto	pg. 43
5.10	Il Giudice	pg. 43

5.11	Il Tribunale di Sorveglianza di Roma-Sezione Collaboratori	pg. 43
II.6	Le misure di protezione ordinarie e speciali	pg. 43
II.7	La modifica e la revoca del programma di protezione	pg. 45
II.8	Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il regime di inutilizzabilità	pg. 46
II.9	Il verbale illustrativo	pg. 48
II.10	Le dichiarazioni tardive	pg. 49

Capitolo III

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E ORDINAMENTO PENITENZIARIO

III.1	Il trattamento penitenziario del collaboratore di giustizia	pg. 51
III.2	I benefici premiali	pg. 54
III.3	Il regime del 41 <i>bis</i> ord. penit.: il “carcere duro” e il bilanciamento degli interessi	pg. 55

Capitolo IV

GLI “UOMINI D’ONORE” : GLI “INFAMI” DI COSA NOSTRA

IV.1	Il pentimento degli “uomini d’onore”	pg. 61
IV.2	Leonardo Vitale: “ <i>l’uomo di vetro</i> ”	pg. 64
IV.3	Salvatore Contorno: il “ <i>Coriolano della Floresta natoliano</i> ”	pg. 67

IV.4	Vincenzo Sinagra: il “ <i>non uomo d’onore</i> ”	pg. 70
IV.5	Tommaso Buscetta: il “ <i>boss dei due mondi</i> ”	pg. 72

Capitolo V

LA MAFIA E IL PROCESSO DI MAFIA TRENT’ANNI DOPO

V.1	La mafia e il processo di mafia	pg. 81
V.2	Problemi definitivi: una premessa	pg. 82
V.3	La delocalizzazione della mafia: la c.d. “mafia silente”	pg. 87
V.4	Il processo penale per fatti di criminalità organizzata e il c.d. “doppio binario”	pg. 90
V.5	La destrutturazione e il c.d. “doppio binario”	pg. 94
V.6	Il riflusso inquisitorio nel processo penale oggi	pg. 100
V.7	Il Maxi Processo: la voce viva dei protagonisti	pg. 103

CONCLUSIONI	pg. 109
--------------------	---------

BIBLIOGRAFIA	pg. 123
---------------------	---------

Introduzione

Sono nata nel Luglio del 1992, anno in cui la Sicilia era scenario di guerra di mafia. Con tanta ferocia e crudeltà, venivano uccisi due giudici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, colpevoli di lottare contro la mafia.

Io non ho vissuto quegli anni, non ho vissuto il terrore, la paura e lo sgomento che viveva la mia terra. Non ho potuto guardare negli occhi quei giudici, dotati di tanta umanità, amore, coraggio e passione. Non ho respirato “il puzzo del compromesso”, ma ho avuto il privilegio di guardare negli occhi chi oggi è in prima linea alla lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, chi oggi è alla ricerca della verità in merito a quelle stragi., che purtroppo, ancora a distanza di 25 anni, non hanno ancora la parola fine.

Ed è proprio da lì che voglio partire, da 25 anni fa. Percorrendo le stesse strade in cui hanno perso la vita i giudici, Giovanni Falcone prima e Paolo Borsellino dopo, fatti saltare in aria senza alcuna umanità, con tanta crudeltà insieme alle loro scorte. È proprio lì che ho sviluppato un senso di disapprovazione e ripudio.

Tantissime pagine lette, libri, riviste, manuali, per comprendere l’operato della mafia e di come questa potesse agire con tanta facilità e incoscienza, il perché un “mafioso” venisse definito “uomo d’onore”, pur essendo l’onore la cosa più importante e pura che un uomo possa avere e soprattutto, non ho mai capito perché esista l’omertà.

E’ per rispondere a questi miei “perché” che ho deciso di intraprendere questo viaggio in cui ho avuto il privilegio e l’immenso piacere di incontrare chi, ieri e ancora oggi, lotta contro la mafia.

Il mio lavoro, si pone come obiettivo, quello di trattare il fenomeno mafioso, cercando di comprendere le dinamiche e il funzionamento dell’organizzazione che ha fatto della Sicilia una “terra di mafia”, marchiandola a vita.

Per far ciò, ho abbandonato, là dove è stato possibile, i manuali di procedura ed ho incontrato coloro i quali hanno vissuto quegli anni e chi ha scritto la storica sentenza del Maxi Processo.

Il mio percorso di ricerca inizia nel maggio del 2016, incontrando:

- il direttore di TeleJato **Pino Maniaci**, il quale mi ha offerto degli spunti di riflessione importanti;
- lo scrittore **Salvo Vitale**, che mi ha raccontato come la mafia “di campagna” si sia evoluta negli anni, tanto da diventare “mafia di città”;
- lo scrittore **Pietro Orsatti**, che mi ha esplicito in modo approfondito la vita di Tommaso Buscetta
- l’Avvocato di parte civile al Maxi Processo, **Prof. Alfredo Galasso**, il quale ha tracciato i punti salienti dell’evoluzione legislativa antimafia;
- il **Pubblico Ministero Antonino Di Matteo**, il quale mi ha trasmesso il senso di giustizia e di appartenenza ad una magistratura giusta e soprattutto, la voglia di ricercare sempre la verità nonostante tutto;
- il **Dott. Manfredi Borsellino**, attraverso il quale ho potuto conoscere la vera storia del Giudice Paolo Borsellino.
- il **Presidente del Senato Dott. Pietro Grasso**, intervistato in qualità di Giudice *a latere* del Maxi Processo;

- il **Pubblico Ministero del Maxi Processo Giuseppe Ayala**, che ne ha tratteggiato i punti salienti, fornendomi altresì utilissimi elementi al fine di comprendere la personalità di Tommaso Buscetta e l'agire del Giudice Giovanni Falcone.
- il **Presidente della prima Corte d'Assise di Palermo (1986) Alfonso Giordano**, che mi ha illustrato il processo oltre il procedimento giudiziale.
- su invito del **Prof. Galasso**, ho partecipato al convegno “ *Il processo di mafia trent'anni dopo*”- Roma – Corte di Cassazione;
- su invito dell'**Avv. Stefano Giordano** ho preso parte al convegno “*Tra scienza e diritto: il metodo scientifico nel processo penale*”- Roma-Cassa Forense.

La scelta metodologica mi ha portata a intervistare coloro i quali, nel corso della loro esperienza, si sono occupati direttamente e indirettamente della lotta alla criminalità mafiosa. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle interviste, ho posto loro domande simili, sugli aspetti peculiari riguardanti il tema trattato, al fine di cogliere diversi giudizi e opinioni.

Tutti hanno dimostrato grande disponibilità a contribuire alla stesura del mio lavoro, arricchendolo con il loro contributo di esperienza professionale e umana.

CAPITOLO I

Il valore probatorio della chiamata in correità

*“Con cento conigli non si farà un cavallo,
con cento sospetti non si farà mai una prova”.*

(Porfirij)

I.1. La chiama in correità: premessa

Fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si è avuta l'esigenza di introdurre meccanismi differenziati per l'acquisizione delle prove nei procedimenti di criminalità organizzata. Si è dunque auspicata l'emanazione di una speciale disciplina per la formazione e valutazione della prova, sul presupposto che i mezzi ordinari fossero poco funzionali rispetto a vicende ed accertamenti processuali complessi e di difficile ricostruzione. Ciò in dipendenza sia della peculiarità delle consorterie criminali di cui facevano parte gli autori dei fatti, sia a cagione delle “influenze” ambientali, in grado di provocare gravi turbative sulla ricerca e sulla genuinità del materiale probatorio. È dunque lecito chiedersi se, in riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata, possa - e debba - delinearsi un regime differenziato relativo alle prove, non solo in riferimento alle modalità e alle forme processuali con le quali detti elementi entrano nel processo, ma anche rispetto al momento della valutazione delle stesse¹.

La chiamata in correità è stata considerata un necessario mezzo processuale al fine di svelare gli elementi caratterizzanti l'organizzazione e il funzionamento di numerose associazioni criminali, altrimenti inaccessibili senza le dichiarazioni rese da chi ne abbia fatto parte. Inizia così ad apparire come la “chiave di volta” per scardinare i meccanismi di reticenza, dissimulazione e omertà che avevano per decenni protetto la crescita economica e militare di Cosa Nostra.

Se, da un lato, con tale istituto si sollecita la collaborazione processuale con la promessa di un premio, dall'altro il legislatore si pone in una posizione diffidente nei confronti dei racconti che vengono resi da chi abbia un tornaconto personale, dipendente dalla strategia processuale utilizzata.

Ciò ha portato a diversi importanti interventi legislativi volti a colmare le lacune del precedente codice, tra i quali il più importante è rappresentato dalla legge 7 Agosto 1992 n. 356 con cui è stato convertito il D.L. 8 Giugno 1992, n. 306.

Al fine di configurare regole speciali di valutazione delle prove nei singoli procedimenti di criminalità organizzata, il sistema attuale non offre alcun

¹ Silvestri G., *I criteri di valutazione previsti dall'art. 192 c.p.p.*, Arch. Pen., 2016.

mezzo utile, restando dunque saldi i criteri sanciti dall'art.192 c.p.p. concernente proprio il tema della valutazione delle prove.

Il tema della chiamata in correità o reità e la valutazione della prova devono essere presi in considerazione, innanzitutto, nell'ambito delle indagini preliminari con specifico riferimento alle misure cautelari e soprattutto ai c.d. "gravi indizi".

Interpretando testualmente l'art. 192 c.p.p., diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali hanno fatto emergere la natura ambigua e polimorfa dell'istituto in esame.

L'intervento delle Sezioni Unite, con decisione del 19 marzo 1988 n. 3592 ha realizzato una sorta di compromesso, riconoscendo alla dichiarazione accusatoria la natura di "elemento di prova", richiedendo però "elementi che ne confermino l'attendibilità", escludendo "che le dichiarazioni del chiamante in correità potessero qualificarsi *ex lege* come elementi inutilizzabili"².

Alcuni considerano la chiamata in correità quale *tertium genus*, con natura di prova ma distinta dall'indizio o dalla testimonianza.

In altra sede, quando vi siano dubbi sulla credibilità personale del chiamante, la si ritiene invece "indizio" da assumere ai sensi del comma 2 dell'art.192 c.p.p. anziché ai sensi del successivo comma 3, valutabile dunque con i criteri di prova indiretta.

L'accertamento giurisdizionale delle dichiarazioni si articola in due momenti ben precisi:

- l'esame dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria "ex se" considerata, dunque la c.d. verifica intrinseca;
- la verifica dell'attendibilità del collaboratore attraverso elementi esterni alla stessa dichiarazione, ossia la c.d. verifica estrinseca.

Tali elementi di riscontro non devono necessariamente coincidere con il tema storico del processo, semplicemente servono a verificare l'attendibilità del collaborante e quanto da lui dichiarato.

Tuttavia è pacifico il principio della "scindibilità della dichiarazione" accusatoria, per cui ogni singolo punto della dichiarazione resa va verificato, con la conseguenza che l'attendibilità non trasli all'intero racconto.

Ulteriori difformità di veduta sono presenti in tema di libertà nell'individuazione dei suddetti elementi di riscontro, poiché il legislatore non chiarisce quali debbano essere i criteri specifici da utilizzare, lasciando nella valutazione degli "ulteriori elementi di prova", ampio spazio alla discrezionalità e libero convincimento del giudice.

La giurisprudenza richiede che il riscontro sia "individualizzante", cioè deve presentare qualche connotazione soggettiva verso l'accusato.

Infine pare opportuno precisare che non possano propugnarsi regole assolute, aprioristicamente determinate, da applicare rigidamente ed automaticamente a tutti i casi; proprio in tale ottica l'attenzione andrebbe posta alla professionalità del magistrato. La nostra storia, specie quella siciliana, dimostra come ciò abbia trovato

² Cfr. *Cass. Pen., Sez. Un.*, 19 marzo 1988, n. 3592.

terreno fertile in diversi esempi di raffinata e solida competenza, quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino.

I.2. La chiamata in correità ex art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

Si definisce chiamata in correità “l’indicazione da parte di chi è imputato, di altra persona come responsabile, o coresponsabile, del reato a lui ascritto o di reato connesso”³.

Tale fattispecie è disciplinata nei commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. rubricato “*valutazione della prova*” i quali sanciscono rispettivamente che “*le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità*” e che “*la disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b*”⁴.

Dalla combinata lettura dei citati commi, si evince che quanto dichiarato non abbia immediato valore probatorio, poiché è necessaria una attenta valutazione da parte del giudice, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità; ciò vuol dire che la chiamata in correità deve essere corroborata da riscontri obiettivi, cioè esterni alla dichiarazione stessa.

La necessità di tali riscontri è giustificata dall’ordinamento che guarda con sospetto a tali dichiarazioni in quanto provenienti da persone penalmente coinvolte nei fatti.

Caratteristica di tale istituto è la sua natura ibrida che nel tempo ha determinato incertezze circa il *genus* in cui iscriverlo.

Si è discusso se la chiamata in correità dovesse essere tratta al pari di qualunque esame dell’imputato, privilegiando l’aspetto formale della dichiarazione, ovvero se dovesse essere collocata nell’ambito della prova testimoniale, valorizzandone, quindi, l’elemento contenutistico.

Da un lato, strutturalmente, configurandosi come dichiarazione resa dall’imputato, tale istituto trova disciplina nelle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni dello stesso. Dall’altro, sotto il profilo contenutistico, avendo ad oggetto l’altrui responsabilità, sarebbe più vicina all’istituto della testimonianza⁵.

L’elemento nevralgico della chiamata in correità, consiste nel fatto che la dichiarazione è resa da un soggetto non indifferente all’esito del processo, bensì portatore di un evidente interesse personale⁶.

L’attuale codice di rito tenta, senza pieno successo, di colmare il vuoto normativo del previgente codice, nel quale l’assenza di riferimenti normativi alla

³ Cfr. Melchionda, *La chiamata di correo*, in *Riv. It. Dir. proc. Pen.*, 1967, 148.

⁴ Art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

⁵ Ruggiero R. A., “*L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*”, Giappichelli Editore, Torino, 1.

⁶ Ruggiero R. A., “*L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*”, Giappichelli Editore, Torino, 2.

chiamata in correità aveva comportato un'incertezza interpretativa dottrinale e giurisprudenziale, smentendo così le posizioni volte a considerare la chiamata in correità come mero indizio o a negarne il valore probatorio, parificandola ad una mera *notitia criminis*⁷. Allo stesso modo, però, si era ritenuto che i rischi di inaffidabilità delle dichiarazioni del coimputato potessero essere contrattati proprio in virtù della norma vigente; infatti tali dichiarazioni possono essere utilizzate solo in presenza adeguati elementi di riscontro.

In tal senso, sotto la vigenza del vecchio codice si è sostenuto che in assenza di riscontri normativi, la chiamata di correo avrebbe costituito solo un'ipotesi di lavoro per le indagini e che in relazione alla nuova disciplina dettata dall'Art. 192 c.p.p., l'accusa del coimputato di controllo voluto dalla legge “non troverà in sé alcuna potenzialità probatoria potendo esser al più relegata al rango di input per le indagini”⁸.

Si è trattato di divisioni che affondano le proprie radici in un antico dibattito tra esponenti del pensiero filosofico e giuridico, sui connotati etici e psicologici dell'accusato che si autoaccusa e accusa i propri complici⁹.

Per meglio comprendere la natura di tale istituto torna utile analizzare il contesto storico in cui esso si afferma, acquisendo autonomia e specifica rilevanza.

Lo sviluppo normativo di tale istituto avviene di pari passo con il fenomeno del c.d. “pentitismo”, che trova il suo apice negli anni '70 e '90, durante i quali le collaborazioni si configurano al fine di contrastare la criminalità organizzata.

Nel 1972 la giurisprudenza proponeva all'interprete il pericolo che la chiamata in correità potesse tradursi in una deviazione nella ricerca della verità e ciò per la natura intrinsecamente sospetta della confessione di colui che accusa altri in complicità del fatto proprio, e che per tale ragione era necessario, come lo è ancora oggi, un rigoroso accertamento del giudice.

Una sentenza della Cassazione del 1984, faceva emergere, di fatto, che le dichiarazioni provenissero da una fonte non moralmente limpida, tanto da definire tale prova “gravata di sospetto” una fonte impura, una fonte equivoca e malsicura¹⁰.

Oggi le dichiarazioni del coimputato sono codificate nell'alveo dei mezzi tipici di prova, delineando una procedura per la loro acquisizione nel separato procedimento¹¹.

Tuttavia, quando si pone lo scherma classificatorio che distingue tra prova piena

⁷ Melchionda A., *La chiamata di correo*, pp. 205, 206.

⁸ Di Chiara G., *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1987.

⁹ In linea di continuità con il codice abrogato, il legislatore del 1988 ha confermato l'incompatibilità a testimoniare dell'imputato, con la conseguenza che le dichiarazioni rese in ordine alla responsabilità di eventuali correi, pur essendo delle testimonianze, come tali non sono trattate. Viene così introdotto uno strumento specifico, sancito dall'art. 210 c.p.p., emanato ereditando l'art. 348 bis del codice abrogato, che prevedeva da un lato, l'obbligo per il coimputato di presentarsi e sottoporsi all'esame, garantendo così la possibilità di acquisire fatti e sapere prezioso dal coimputato, dall'altro la facoltà di rifiutare a rispondere, garantendo invece il rispetto del principio *nemo tenetur se detergere*.

¹⁰ Cfr. *Cass. Pen. Sez I*, 23 gennaio 1984, Azzalin.

¹¹ Grevi V., *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, AA. VV.

e semipiena, la chiamata in correità viene inserita tra quest'ultime e quindi è intesa come prova imperfetta.

Data tale premessa, appare ingiustificato qualificare la chiamata in correità come mero indizio, essendo questa diretta rappresentazione tratta dall'esperienza del chiamante.

Definirla come "fatto incerto" unicamente per la sua scarsa attendibilità, sembra forzare il significato di prova critica. La soluzione coerente sarebbe quella di assimilare la chiamata in correità ad una *notitia criminis*, sacrificandone la natura di prova¹².

La giurisprudenza non è stata unanime nella qualificazione della chiamata di correo, oscillando tra valutazione come prova o come semplice indizio, giungendo spesso a ricostruzioni spericolate. Ne è esempio la sentenza Lucchesi, nella quale la Cassazione giunge a considerare la chiamata di correo quale "*indizio con dignità di prova*"¹³.

Si menziona inoltre il tentativo di ricondurre la chiamata in correità all'istituto della testimonianza¹⁴, ricordando però la posizione del reo che come precedentemente detto, contrariamente al testimone, non è indifferente all'esito del processo.

Tale considerazione appare avvalorata anche alla luce dell'art. 348 comma 3 c.p.p., abrogato, che vietava a pena di nullità, l'assunzione in qualità di testimoni degli imputati dello stesso reato per il quale si procedeva o di reato connesso. Tale norma ben rappresenta la "*natura bicefala*"¹⁵ dell'esame dell'imputato sulla responsabilità altrui. La disciplina era per l'appunto un ibrido tra l'interrogatorio dell'imputato e l'esame del testimone¹⁶.

Questa disposizione è stata recepita dal legislatore del 1988, che ha confermato l'incompatibilità dell'imputato a testimoniare.

In conclusione, ancorando l'istituto alle regole valutative indicate nell'art. 192 comma 2 c.p.p., è fallito il tentativo di intervenire in maniera definitiva nel dibattito circa la natura giuridica dell'istituto in parola.

In tal modo la chiamata in correità sembrerebbe imprigionata in un limbo indefinito di differenze e intersezioni con altri istituti, pertanto risulta essere in dottrina e giurisprudenza, ancora oggi, aperta a interpretazioni fortemente discordanti.

¹² Di Chiara G., *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1987, 232.

¹³ Cfr. Cass. Pen. Sez. II, 25 maggio 1984, Lucchesi.

¹⁴ Fassone, *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in Cass. Pen., 1986.

¹⁵ Cordero F., *Guida alla procedura penale*, Utet, 1986, p. 347.

¹⁶ Ruggiero R. A., *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli Editore, Torino, p. 4.

I.3. Gravi indizi di colpevolezza e chiamata in correità

Definire in modo unitario la nozione di “indizio” è una questione controversa poiché il codice non ne dà una chiara definizione. La dottrina segnala tale termine come equivoco.

Indizio o prova indiretta è una circostanza dalla quale si può logicamente dedurre una conclusione sull’esistenza o no del fatto oggetto del processo¹⁷.

Nella fase delle indagini preliminari, e segnatamente nel procedimento incidentale “*de libertate*”, gli indizi sono costituiti da circostanze, collegate o comunque collegabili ad un determinato fatto, il cui peso probatorio può essere rilevante o modestissimo. Tali circostanze, valutate singolarmente e separatamente, sono equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse dall’ineranza al fatto da provare, ma che, valutate globalmente secondo i criteri di comune logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e la “rilevante probabilità” richiesta affinché, a norma dell’art 273 c.p.p., possa parlarsi di “gravi indizi” di colpevolezza.

In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi, di natura logica o rappresentativa, che non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio, la responsabilità dell’indagato ma che tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualifica probatoria di colpevolezza.

L’indizio viene considerato come un principio di prova, una prova “*in nuce*” da porre in relazione con tutti gli altri elementi acquisiti nelle indagini per assurgere a “grave indizio”. Il giudizio da porre in essere è prognostico ovvero è verifica empirica della probabile sussistenza di una situazione di fatto basata sull’*id quod plerunque accidit*, ma non è mera congettura.

Annoverando le “prove” nel procedimento penale, l’indizio rientra nella categoria delle prove “indirette” in quanto lo stesso, approda alla rappresentazione di un fatto diverso da quello specificamente enucleato nel capo d’imputazione.

Di fatto, la prova non coincide con la conoscenza giudiziale del fatto principale, ma attiene ad un fatto secondario, dal quale dovrebbe dedursi la prova del fatto principale in ognuno o in qualcuno dei suoi elementi.

Per questo motivo, l’indizio, rientrando nella categoria delle prove indirette, viene qualificato come prova “critica”.

Ai sensi dell’art. 192 c.p.p. l’esistenza di un fatto non potrà essere desunta da indizi. Tale operazione logica sarà possibile solo nel caso i cui questi siano: gravi, precisi e concordanti.

La circostanza indiziante deve essere grave, perché “consistente” ai fini del complessivo accertamento e quindi si tratterebbe di una circostanza attendibile e convincente. Deve altresì essere una circostanza precisa, cioè non occorre che i fatti su cui si basa l’indizio siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di necessità assoluta ed

¹⁷Sentenza del Maxi processo 1986, Tomo VI, p. 615.

esclusiva. Infine, occorre che tali indizi siano concordanti, nel senso che occorre che fra questi si stabilisca un collegamento non occasionale. È necessario dunque, che l'operazione logica della coordinazione globale degli indizi nasca dalla loro oggettiva confluenza in un'unica direzione.

Normalmente dovrà trattarsi di più fatti e circostanze, ma non può escludersi che si possa all'uopo adoperare anche uno solo degli elementi, purché questo si presenti di tale evidenza probatoria e così logicamente e deduttivamente connesso con la conclusione, tale da rappresentare una conseguenza grave, precisa e concordante¹⁸.

In conclusione, *“la chiamata in correità che provenga da più soggetti non può concretare una pluralità di indizi, secondo cui la ripetuta indicazione da parte di più correi dell'elemento indiziante determina un indubitabile rafforzamento della consistenza probatoria induttiva rispetto alla consistenza probatoria che se ne possa trarre, sulla base della nota congettura di cui l'indizio costituisce il fatto noto”*¹⁹.

I.4. Gli elementi strutturali della chiamata in correità

Per meglio comprendere l'istituto in esame, occorre analizzarne gli elementi strutturali: soggetto attivo, soggetto passivo, oggetto e infine destinatario.

Soggetto attivo è il chiamante in correità che deve innanzitutto possedere lo status di imputato, ossia di soggetto nei cui confronti il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale *ex art. 405 c.p.p.*. Tuttavia, ciò non è da solo sufficiente a chiarire la struttura dell'istituto. Infatti, perché la dichiarazione dell'imputato possa qualificarsi come chiamata di correo, deve riguardare persone contro cui si possa procedere per un reato commesso in concorso o cooperazione, di cui all'art. 110 c.p.p. o per reati commessi in concorso causale *ex art. 113 c.p.p.*; imputati di più reati commessi con una sola azione o omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, imputati per reati legati da nesso teleologico di esecuzione o di occultamento, *ex art. 12 co.1 lettere a) , b) , c) c.p.p.*²⁰.

La dichiarazione può riguardare imputati per reati con vincolo di occasionalità o legati da vincolo teleologico circa l'assicurazione del profitto, del prezzo, del prodotto o dell'impunità, ovvero per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, o infine, per reati la cui prova, o la prova di una loro circostanza, influisca sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza²¹.

A tal proposito la Cassazione ha distinto la chiamata in correità dalla chiamata in reità. Nella prima, il chiamante ha *“diretta e immediata percezione della conoscenza del fatto riferito”*, mentre nella seconda *“fa dichiarazioni accusatorie su fatto altrui all'infuori di un coinvolgimento concorsuale”* con la conseguenza, in questo caso, della necessaria intensa ricerca di riscontri interni²².

¹⁸Cass. 10 Febbraio 1971 n. 345; Cass. 7 giugno 1976, n. 1498.

¹⁹Sent. Maxi processo 1986, Tomo VI, p. 616.

²⁰Così come previsto dall'art. 12, co 1 lettere a) b) c), c.p.p.

²¹De Felice V., *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.*, 2014.

²²Bevere A., *La chiamata in correo nel nuovo processo penale, istruzione e valutazione del sapere dell'imputato*, Milano, 1993.

La chiamata in correità, soprattutto nei processi di criminalità organizzata, ha assunto un valore determinante tra le prove, ai fini della ricostruzione della struttura delle organizzazioni criminali e dei delitti dalle stesse perpetranti²³.

Soggetto passivo è invece il chiamato in correità, da intendersi come colui nei cui confronti sono rivolte le accuse formulate dal soggetto attivo, indipendentemente dal fatto che vi stata o meno, riunione dei processi *ex art. 17 c.p.p.*; infatti, anche il chiamato, deve rientrare tra le figure delineate dagli artt. 12 c.p.p. e 371 comma 2. lettera b) c.p.p.²⁴.

L'oggetto, invece, consiste nell'accusa formulata a carico di altri in ordine alla responsabilità e corresponsabilità penale nella commissione di uno dei reati *ex artt. 110 e 113 c.p.p.*.

Al fine di qualificare la chiamata in correità, la dichiarazione deve avere più o meno, un carattere accusatorio. L'ammissione di responsabilità propria può tuttavia far propendere per una maggiore attendibilità intrinseca del chiamante²⁵.

Infine la chiamata in correità deve avere come destinatario l'Autorità Giudiziaria, includendo anche la polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero *ex Art.370 c.p.p.*.

La Cassazione, sottolinea a riguardo, che non costituiscono chiamata in correità quelle dichiarazioni che non siano dirette all'organo giudicante. Parimenti importante è il momento acquisitivo di questa "prova" e dunque l'utilizzabilità o inutilizzabilità della dichiarazione stessa.

1.5. La ratio dell'art 192 comma 3 c.p.p.

Il vigente art.192 c.p.p. sancisce che le "*dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri mezzi di prova che ne confermano l'attendibilità*".

Tale regola è estesa dal quarto comma anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di reato collegato a quello per il quale si procede *ex art. 371 comma 2 lettera b c.p.p.*

Riformando il codice di procedura penale, il legislatore del 1988, ha riconosciuto definitivamente valore di prova alle dichiarazioni del coimputato, individuando altresì il criterio di valutazione, tipizzando le modalità di acquisizione di questo tipo di conoscenza.

La codificazione della chiamata in correità va iscritta nel passaggio storico del sistema di tipo inquisitorio a quello accusatorio, dove la sentenza deve fondarsi sulle acquisizioni probatorie scaturenti da una dialettica basata sul rispetto del principio del contraddittorio.

Nel sistema di tipo inquisitorio l'imputato ha l'obbligo di rispondere secondo

²³La chiamata di correo nel procedimento de libertate, in *Arch. Pen.*, 2014.

²⁴De Felice V., *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.*, 2014.

²⁵Cass. Pen. Sez. IV , 3 Luglio 1991, Spanò, in *Cass. Pen.*, 1993, p. 908.

verità; in quello accusatorio invece, l'imputato non può mai essere costretto a testimoniare poiché ha diritto di restare in silenzio, permettendo all'imputato di offrirsi come testimone volontario soltanto davanti al giudice.

Conseguentemente, l'imputato accusato, ha diritto di confrontarsi con l'accusatore e di ottenere che costui risponda con un obbligo di verità, caso contrario sarà soggetto ad una sanzione penale adeguata. Tuttavia, nel sistema misto di matrice napoleonica, l'imputato è diventato assolutamente incompatibile con il ruolo di testimone, nel senso che non può nemmeno offrirsi volontariamente come tale davanti al giudice²⁶.

Nel codice del 1988, infatti è sancita la totale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in segreto, prima del dibattimento, dall'imputato nei confronti di altro imputato connesso e collegato.

In sintesi, la legge ha conservato in favore dell'imputato e dell'imputato concorrente nel medesimo reato una assoluta incompatibilità a testimoniare, impedendo a costoro di assumere il ruolo di testimone volontario.

Tornando all'analisi dell'art. 192 c.p.p. traspare il tentativo di giungere a una sintesi nel complesso *iter* dottrinale.

Risulta subito evidente l'uso della locuzione "dichiarazioni rese dal coimputato".

Una dichiarazione appare resa in esclusione allorché essa si innesti in una relazione dialogica tra il *loquens* ed il "normalizzatore"; dunque si ha l'onere di documentare il racconto²⁷.

Si evince, dunque, "la sostanziale natura endoprocedimentale della chiamata, all'interno della quale taluno dei soggetti abilitati raccoglie il narrato e lo formalizza secondo legge"²⁸.

Sempre analizzando tale locuzione, si può dedurre come non possono considerarsi "rese" le dichiarazioni estorte sotto tortura o narcosi, ovvero registrate nel corso di attività captative.

La seconda parte del comma 3 dell'art 192 c.p.p. sancisce che "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità": con l'uso di tale locuzione si evince la volontà del legislatore di indicare la valenza probatoria della chiamata.

La Corte di Cassazione ha statuito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo, escludendo che le dichiarazioni del chiamato in correità possano qualificarsi *ex lege* come elementi probatori inutilizzabili²⁹.

Per far sì che la chiamata assurga a prova, il giudice deve affrontare il nodo della credibilità del chiamante, in relazione alla personalità, alle condizioni economiche, alla posizione e situazione sociale e culturale, al passato e soprattutto ai rapporti con i chiamati in correità.

²⁶ Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2016, p. 315.

²⁷ Cass. 28/05/2003 Torcasio, in *Giust. Pen.*, 2004, III, 202.

²⁸ De Felice V., *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.* 2014.

²⁹ Relazione al progetto preliminare del c.p.p., 1988.

Quanto precede attiene alla c.d. attendibilità intrinseca della chiamata.

I.6. Differenze e analogie con la confessione

Nel tentativo di catalogare la chiamata in correità nel *numerus clausus* delle prove tipiche, la dottrina tradizionale ha sostenuto l'essenzialità della componente della confessione del chiamante.

A lungo la confessione, definita “prova regina”, è stata considerata una componente essenziale della chiamata in correità. Col tempo questa ha perso il ruolo da protagonista, divenendo un momento dell'interrogatorio, trattata al pari degli altri elementi di cui il giudice può servirsi per formare il proprio convincimento.

Progressivamente la dottrina ha optato per distinguere la chiamata in correità propria da quella impropria, facendo rientrare nella prima categoria i casi in cui il reo ammetteva la sua responsabilità, accumulando quella di un altro soggetto; mentre nella seconda rientravano i casi in cui l'imputato scagionava se stesso, accusando altri. Solo nel primo caso si sarebbe potuto verificare un'intersezione con le dichiarazioni confessorie, sia pure limitatamente alle affermazioni *contra se* del reo³⁰.

Ne consegue che la chiamata di correo si configuri come una “confessione in cui, con la propria, si ammetteva anche la colpevolezza di altri”, e conseguentemente la chiamata in correità non integrata dal riconoscimento della propria responsabilità, avrebbe al più operato come input per lo svolgimento di ulteriori indagini, ma non avrebbe acquisito valore di prova³¹.

Secondo la Cassazione, la chiamata in correità e la confessione possono attuarsi e possono aversi in progressione, purché nuovi dati non contrastino e non discreditino quelli precedenti.

Coerentemente a tale concezione, solo impropriamente si qualificerebbe chiamata in correità, nella dichiarazione accusatoria di chi, limitandosi a velate ammissioni circa la sua partecipazione al fatto, non confessi esplicitamente la prova confessoria.

Interessante a tal proposito è la ricostruzione che trova fondamento e presupposto nella circostanza che il correo sia per sua definizione colui che concorre nello stesso reato. Perciò chi chiama in correità non potrebbe non ammettere la propria responsabilità. Tuttavia tale ricostruzione è stata abbandonata, rivalutando anche l'elemento testuale del termine correo³².

Conseguenza di tale ricostruzione dogmatica era che la chiamata in correità non poteva dirsi giuridicamente esistente senza la confessione, la quale invece, non abbisognava della chiamata per poter essere utilmente valutata.

Questo orientamento pareva trovare giustificazione nella constatazione che, tanto la confessione quanto la chiamata in correità condividessero la medesima natura, trattandosi in entrambi i casi di dichiarazioni provenienti dall'imputato.

³⁰ De Felice V., *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.*, 2014.

³¹ G. Montalbano, *La confessione nel diritto vigente*, Jovine, 1958, p. 81.

³² Correo, dal latino *cum* (insieme) e *reus* (citato in giudizio, convenuto).

Rivalutando l'elemento testuale, si è affermato che la correità stia ad indicare il fenomeno della computazione, elemento che prescinde dall'esistenza di dichiarazioni autoaccusatorie. Si avrebbe chiamata di correo anche quando il dichiarante si dicesse estraneo ai fatti contestati, individuando in altri l'autore del reato.

Le difficoltà nel descrivere i due istituti hanno portato parte della dottrina alla formalizzazione di interpretazioni differenti, definendo la confessione come "l'ammissione di fatti contrari a colui che li espone".

Argomentando sulla base di quanto disposto nel codice civile, l'art. 2730, che definisce la confessione quale "dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli"³³, se ne deduce che i fatti oggetto della confessione possono essere sfavorevoli oltre che al suo autore, anche ad altri soggetti.

In giurisprudenza la *communis opinio* ha accettato la nozione di chiamata in correità comprensiva della confessione, individuando nella prima due elementi fondamentali: la confessione della responsabilità da parte dell'imputato e l'attribuzione ad altre persone della responsabilità dello stesso reato o di un reato connesso.

Più recentemente è stato messo in luce come la mancanza, totale o parziale, del contenuto confessorio non possa comportare, da un lato, l'utilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato, e dall'altro un aprioristico giudizio di inattendibilità, fermo restando l'obbligo di una valutazione unitaria di tali dichiarazioni all'interno del complessivo quadro probatorio. L'unico veicolo di acquisizione di tali dichiarazioni accusatorie è costituito dall'atto formale dell'interrogatorio dell'imputato.

Da ciò ne scaturisce che l'imputato può discolpare sé stesso e accusare gli altri, discolpare sé stesso e altri o accusare sé stesso e discolpare altri.

In conclusione, la chiamata in correità, in senso classico, è solo quella che si sostanzia anche in una confessione, ma il concetto risulta essere oggi assai discriminante, esterno all'ipotesi in cui l'imputato discolpa sé stesso e accusa altri, postulando in uno, o in altro senso, la formazione di un'accusa.

In ogni caso si finisce con lo snaturare tanto il concetto di confessione quanto quello di chiamata di correo.

Oggi è possibile intendere la chiamata di correo come un'auspicabile evoluzione della dichiarazione confessoria e ciò è confermabile dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.

Possono essere intesi come due istituti autonomi, poiché da un lato si è riconosciuto che anche la valutazione della chiamata debba essere autonoma rispetto alla valutazione della confessione, dall'altro lato trattandosi di dichiarazioni provenienti dall'imputato sono stati estesi, all'apprezzamento della chiamata, i criteri elaborati per la valutazione della confessione.

³³Art. 2730 c.c.

I.7.La valutazione della chiamata in correità

Già nel codice Rocco in assenza di una compiuta disciplina, era molto dibattuta la stessa attitudine della chiamata in correità a concorrere al libero convincimento del giudice e soprattutto ad avere valenza probatoria esclusiva, poiché le dichiarazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, il che vuol dire che la chiamata in correità deve essere corroborata da riscontri obiettivi. La prova dichiarativa si è da sempre basata sulla *fides* del dichiarante. Nella chiamata in correità, per principio manca proprio la *fides*³⁴!

L'ordinamento guarda con sospetto a tali dichiarazioni poiché, come si è detto più volte, sono provenienti da soggetto penalmente coinvolto nella vicenda processuale, con il rischio di ingegnare, nella fase decisionale, un erroneo convincimento giudiziale.

Da qui l'esigenza di introdurre una regola di valutazione negativa che vieta al giudice di basare il proprio libero convincimento su risultanze carenti di efficacia persuasiva, consentendo l'apprezzamento della deposizione del coimputato solo in presenza di ulteriori elementi conoscitivi tali da confermarne l'attendibilità.

È dunque assodato che l'assenza di "ulteriori elementi" di prova impedisce alla chiamata di correo, pur intrinsecamente credibile, di essere posta, da sola, a fondamento della decisione del giudice, confermandone così l'attendibilità. Non bisogna però trascurare che il concetto di libero apprezzamento deve rispondere a criteri di obiettività e prudenza ed è inscindibilmente collegato con l'obbligo di provvedere, nel modo più rigoroso e completo, alla motivazione posta a base della decisione adottata, al fine di evitare che questo trasmodi in arbitrio e in scelte dettate da opposizioni meramente soggettive. L'essenza della valutazione del giudice è di costituire un'attività razionale in quanto ancora criteri di valutazione precisi e riconoscibili³⁵.

L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'ordine logico indicato dalla giurisprudenza perché non può procedersi a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa.

Invero la scissione tra modalità acquisitive e criteri di valutazione delle dichiarazioni del chiamante, appare sintomatica del processo di affrancamento della chiamata in correità dalla confessione, dal momento che si era portati a ritenere che il reo, degno di credito nella parte del racconto relativo al fatto proprio, fosse affidabile anche per quanto concerne le dichiarazioni altrui. Tuttavia, parte della giurisprudenza, ritiene che la prova dichiarativa sia per definizione una prova debole per le sue caratteristiche intrinseche, cioè per essere soggetta a gravi fattori di distorsione che possono influire sulla stessa.

A seguito dell'introduzione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. parte della dottrina ha osservato che è metodologicamente sbagliata la scelta di limitare il libero convincimento del giudice, poiché il momento di valutazione della prova dovrebbe

³⁴ Cass. Pen., 2004, 10, 3452, così in commento Iacoviello F. M., *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di Cassazione*.

³⁵ Criscuolo I., *La valutazione della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.*, 2001.

rimanere fuori da qualunque costrizione normativa. Dunque in capo al giudice grava l'onore di cercare adeguati riscontri alle dichiarazioni del coimputato.

In realtà si è sostenuta la tesi che definisce la valutazione della chiamata in correità “un argomento non codificabile”, appartenente alla “clinica giurisprudenziale”, normativizzata con una “ formula mal riuscita”³⁶.

Tuttavia la mancanza di una presa di posizione aveva indotto, per lo più in dottrina, a negarne la valenza probatoria; di contro, la giurisprudenza ha sostenuto che la mera dichiarazione fosse sufficiente a pronunciare sentenza di condanna, anche se non confermata da ulteriori elementi di prova.

Perché la chiamata in correità costituisca prova nei confronti dell'accusato è necessario che sussistano tre requisiti:

- l'attendibilità del dichiarante;
- la credibilità intrinseca delle dichiarazioni contenenti la chiamata in correità;
- la credibilità estrinseca delle stesse che si concreta nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, tali da confermare l'attendibilità delle dette dichiarazioni.

Tuttavia non è escluso che i riscontri, esterni o interni, possano essere costituiti anche da altre chiamate in correità, purché tutte le dichiarazioni accusatorie siano caratterizzate dalla convergenza, indipendenza e specificità.

1.8.I profili intrinseci: credibilità del dichiarante e attendibilità del chiamante

Circa la valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante si pronunciò la Corte di Cassazione nella sentenza Marino dell'ottobre 1992³⁷, in cui si tratteggia chiaramente l'iter che il giudice deve seguire per valutare la chiamata in correità.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte³⁸, hanno precisato che in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art.192 comma terzo c.p.p., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, avuto riguardo ai criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione.

Alla luce del dettato della Cassazione il giudice, avvalendosi di un perito ai sensi dell'art. 70 c.p.p., deve esaminare la personalità del propalante, tracciandone un profilo psicologico, per poter escludere eventuali anomalie psichiche che comprometterebbero l'attendibilità delle sue dichiarazioni. A tal riguardo la scienza psicologica ha elaborato

³⁶ Cass. Sez. Un., sent. n. 20804 del 14 Maggio 2013, in commento, *Chiamata de relato e mutual corroboration*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 6/2013.

³⁷ Cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 1653, 21/10/1992-22/02/1993, ric. Marino.

³⁸ Cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 1653, 21/10/1992-22/02/1993, ric. Marino.

dei parametri per valutare lo status psicologico. Tali criteri sono: il senso della realtà, la capacità e le qualità dei rapporti interpersonali, il livello di intelligenza, il grado di rigidità delle strutture mentali, il grado e la tipologia della manifestazione impulsiva³⁹.

La valutazione sull'affidabilità o l'eventuale inaffidabilità non può radicarsi sulle constatate pessime qualità morali del chiamante in correità, dal momento che si tratta spesso di soggetti autori di gravi delitti: quanto più è disinteressata la scelta tanto più il dichiarante risulterà credibile. Nessuna azione è compiuta senza scopo, perciò è necessario stabilire il fine che ha spinto il soggetto ad accusare un altro individuo. Potrebbe essere una chiamata per vendetta, per estorsione e comunque sempre per aver qualcosa in cambio!

Valorizzando l'aspetto letterale, si evince, invece, che i riscontri *ex art.* 192, comma 3, c.p.p. sono altri, dunque esterni alla dichiarazione da verificare, con la conseguenza che, un giudizio positivo relativamente alla credibilità personale del dichiarante o all'intrinseca attendibilità del suo racconto, non esaurisce il controllo che il giudice è chiamato a compiere, poiché la norma richiede che le dichiarazioni trovino conferma in "elementi di prova ulteriori".

Requisito comune, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, dell'attendibilità intrinseca, è la spontaneità, che consiste nella libertà morale, nell'assenza di suggestioni, di pressioni esterne del soggetto nel momento della formulazione della dichiarazione.

Risulta opportuno accertare che questa non sia frutto di accordi con altri soggetti o che il magistrato non abbia esercitato una consistente influenza sul soggetto o ancora, che l'interrogante non abbia spinto il proponente a dire ciò che si voleva sentir dire. È pertanto necessaria una gestione trasparente del dichiarante.

I due profili valutativi, soggettivo e oggettivo, *sono assolutamente autonomi poiché dalla attendibilità generale del soggetto non discende automaticamente quella di ogni sua singola dichiarazione, così dalla inattendibilità della seconda non necessariamente è dato desumere la inaffidabilità complessiva del dichiarante*⁴⁰.

Una volta accertata l'affidabilità della fonte, il giudice deve valutare le caratteristiche oggettive e la consistenza delle dichiarazioni.

Per snodare la credibilità dell'imputato, la magistratura ha individuato dei criteri di valutazione attraverso l'analisi delle modalità temporali della chiamata di correo.

Immediatezza

La Cassazione, con sua pronuncia del 1956, ha ribadito che:

“la chiamata in correità va valutata dal giudice con doverosa scrupolosità in considerazione della limitata attitudine dimostrativa, ma può essere disattesa a causa del tempo in cui è stata fatta, giacché essa non è soggetta a vincoli che ne limitano l'apprezzamento e, come ogni altro dato di fatto, è sottoposta alla valutazione del giudice secondo le comuni regole di esperienza e di logica che governano l'esercizio del libero convincimento. Pertanto mentre è indubbio che essa appare, in generale,

³⁹ Crisciulo I., *La valutazione della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.*

⁴⁰ Cfr. *Cass. Sez IV*, 1 agosto 1996, n. 1956.

maggiormente attendibile in relazione al tempo più immediato e prossimo della sua manifestazione ... dall'altro canto non può dirsi che sussista l'aspetto negativo dell'attendibilità. È insindacabile il giudizio di merito che spieghi la ragione sulla quale è fondato il libero convincimento in ordine alla causa logica del difetto di immediatezza”⁴¹.

L'immediatezza delle dichiarazioni viene presa in considerazione quale requisito indispensabile per conferire rilevanza alla dissociazione attiva, poiché la tempestività assicura che il soggetto non abbia avuto il tempo di elaborare accuse false per i propri interessi fraudolenti.

Reiterazione

Si considera tanto più attendibile una dichiarazione, quanto più ripetuta senza contraddizioni ogni qualvolta venga resa. Tale criterio di attendibilità è tuttavia molto controverso, dal momento che la dichiarazione rinnovata più volte potrebbe essere il prodotto di un esercizio mnemonico⁴².

A proposito di tale criterio di giudizio, la decisione del Tribunale di Roma 4 luglio 1985 Johnson criticamente osserva:

“la reiterazione senza contraddizione è certamente non priva di rilievo per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni processuali, essendo più facile per la memoria ritenere un fatto effettivamente percepito che la menzogna, ma tale valutazione di attendibilità è in funzione di troppe variabili oggettive e soggettive [...] perché, la reiterazione, possa di per sé, assumere in via generale un valore decisivo in ordine alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni”.

Costanza

La costanza della chiamata di correo è richiamata, dalla Cassazione, come requisito di credibilità intrinseca⁴³.

Questo requisito è, più che altro, un “non requisito”, perché la chiamata di correo, per consolidata giurisprudenza conserva la sua credibilità anche se ritrattata⁴⁴.

È inoltre criterio discusso, perché in realtà la modifica di una precedente dichiarazione potrebbe essere anche il frutto di una migliore ricostruzione dei fatti.

Una ritrattazione “maldestra” può essere utilizzata come conferma della credibilità delle iniziali dichiarazioni accusatorie⁴⁵.

In linea generale la giurisprudenza propende a conferire efficacia probatoria alla chiamata in correità pur in presenza di una ritrattazione attraverso un triplice piano argomentativo:

- condizionando la vulnerabilità della sua efficacia ad un approfondimento

⁴¹ Cfr. Cass. Sez. I, 29 Novembre 1956, Capidogli, in *Giust. Pen.*, 1957, III, 196.

⁴² Crisciulo I., *La valutazione della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.* 2004, 4.

⁴³ Cfr. Cass. Sez. i, 25 giugno 1900, barbato, cit.

⁴⁴ Di Chiara G., *Chiamata in correo*, Op. cit., p. 223.

⁴⁵ Bevere A., *La chiamata di correo*, Giuffrè Editore, 2001, p. 119.

valutativo proiettato sulle altre risultanze processuali e ad un'adeguata spiegazione della inattendibilità della trattazione;

- convocando il principio del libero convincimento del giudice,
- riaffermando la sua originaria e stabile credibilità in virtù delle sue caratteristiche e del suo contenuto intrinseco, che vanificano qualsiasi rilevanza alla trattazione.

A tal riguardo la Cassazione ha affermato che:

“né l'eventuale ritrattazione, che può verificarsi in ogni momento dell'iter processuale, toglie al giudice il potere di mantenere immutato il valore attribuito alla chiamata in correità in termini decisivi e determinanti. Infatti si tratta di una semplice dichiarazione contraria, proveniente dalla stessa fonte di accusa[...] Ne consegue che gli effetti della valutazione della ritrattazione[...] consentono anche al giudice - qualora constati l'evidente mendacio o l'interesse a scagionare una o più persone accusate o l'illogicità e incoerenza delle nuove asserzioni o di ogni altro profilo pertinente e sintomatico - di elevare la ritrattazione stessa a nuovo ulteriore elemento di accusa e a definitiva convalida del contenuto veritiero delle originarie e già controllate dichiarazioni del correo”⁴⁶.

Inoltre la stessa corte di Cassazione ha disposto che:

“[...]il giudice di merito, può ben attribuire, ai fini di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata di correo, per le sue caratteristiche e il suo contenuto intrinseco, anche quando la stessa sia stata formulata soltanto davanti agli organi di polizia e non confermata davanti al magistrato”⁴⁷.

“Una chiamata di correo, anche se ritrattata, può assumere efficacia probatoria piena ai fini dell'affermazione di colpevolezza per un determinato reato, ove il giudice, sulla base di un ragionamento logico ed adeguato che rispecchia la realtà processuale, si convinca di doverle attribuire valore decisivo”⁴⁸.

La giurisprudenza appare orientata a respingere una nozione di chiamata di correo, secondo cui, per essere attendibile, dovrebbe essere ferma ed irrettrabile per tutto l'arco del processo. Il giudice dovrebbe essere in grado di stabilire se le successive modificazioni della trattazione dei fatti e dell'indicazione dei loro protagonisti siano state determinate da genuini ripensamenti o rimembranze connessi ad approfondimenti mnemonici, oppure se siano determinate da uno strategico adeguamento del collaborante e delle sue aspettative premiali.

Tale accertamento ha uno scopo ben preciso. Infatti il comma 9 dell'art. 16 *quater* vieta la valutazione ai fini della prova delle dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni, “salvo i casi di irripetibilità”. Sarà dunque compito del giudice accertare se le dichiarazioni in progressione costituiscano “l'irrompere di nuove accuse”, e quindi siano non valutabili, o se siano integrazione e completamento di accuse presenti *in nuce* nel perimetro disegnato nel verbale, costituenti frutto di una naturale evoluzione rievocativa⁴⁹.

⁴⁶ Cfr. *Cass. Sez. II*, 15 aprile 1985, Reitano.

⁴⁷ Cfr. *Cass. Sez. I*, 5 Novembre 1983, III, 52.

⁴⁸ Cfr. *Cass. Sez. I*, 5 novembre 1970, Salvatore, in *Cass. Pen.*, 1971.

⁴⁹ Bevere A., *La chiamata di correo, itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè, 2001.

Segue. Altri caratteri della chiamata in correità

Valutata la fonte delle dichiarazioni, dal punto di vista soggettivo, il giudice può valutare l'intrinseca forza persuasiva della dichiarazione dell'imputato, ponendo l'attenzione sulla logicità interna, l'articolazione, l'univocità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese.

La chiamata in correità deve positivamente superare una valutazione sul piano logico, cioè la dichiarazione deve presentare una logica interna e deve costituire una parte importante all'interno dello stesso processo.

Articolazione, nel senso che la produzione narrativa non deve essere strutturata in modo rigido, poiché chi tende a mentire formula dichiarazioni prive di contraddizioni.

Le dichiarazioni devono inoltre contenere informazioni precise circa i luoghi, i fatti e le persone, presentando così una coerenza interna.

Inoltre le dichiarazioni devono essere univoche.

Per chiamata di correo univoca s'intende un'accusa formulata con parole e locuzioni insuscettibili di essere intese in significati diversi.

Infine, secondo alcuni, le dichiarazioni devono essere verosimili, cioè simili al vero e non immediatamente percepibili come false, infatti la Cassazione fa riferimento ad una verosimiglianza effettiva e obiettiva.

I.9. I riscontri estrinseci

La chiamata in correità, di per sé da sola, non può fondare legittimamente la decisione del giudice. Da qui la necessità di trovare una conferma esterna ai racconti del coimputato al fine di risolvere il problema della inattendibilità intrinseca.

Ponendo in capo al giudice l'onere di cercare adeguati riscontri alle suddette dichiarazioni, si finisce col correre il rischio di legittimare valutazioni disinvolute dei racconti resi da soggetti interessati all'esito per sé positivo del processo.

La necessità di riscontri è intesa come criterio legale di valutazione, infatti questi devono essere qualitativamente adeguati e capaci di confermare la chiamata in correità.

Conseguentemente, se questa rimane priva di riscontri esterni, equivarrà ad una dichiarazione non credibile, viceversa quella che trova conferma *aliunde* è garanzia di attendibilità. Tuttavia la necessità di tali riscontri costituisce una limitazione legale alla libertà di convincimento, comportando una sorta di relativa presunzione di inattendibilità.

L'art. 192 comma 3 c.p.p. è chiaro in tal senso, poiché palesa che il riscontro esterno sia *condicio sine qua non* per poter utilizzare a fini probatori la chiamata in correità. Sul punto la dottrina e la giurisprudenza si sono molto pronunciati, dal momento che il legislatore non chiarisce cosa debba intendersi per riscontri.

Cosa si intende per "elementi di riscontro"?

Tali riscontri estrinseci sono conferme ectopiche di qualsiasi tipo e natura:

elementi di prova sia rappresentativa che logica, ovvero in *mutual corroboration*, altre dichiarazioni di coimputati, oppure imputati in diversi procedimenti connessi o collegati.

Si tratta della possibilità di corroborare una chiamata in correità con un'altra⁵⁰. Questa si presenta come tecnica "deleteria" consentita da una insufficiente formulazione dell'art 192 c.p.p..

Consiste nella ricerca di un fatto, interferente con quello da provare, la cui esistenza è in rapporto di indifferenza rispetto al tema storico del procedimento, ma che è in grado di dimostrare che l'autore della narrazione è stato veridico⁵¹.

La verifica e l'attenzione del giudice sono dirette alla rivisitazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto della narrazione stessa e all'accertamento in negativo di riscontri, accordi, concentrati tra i dichiaranti.

Tuttavia questo riportare le dichiarazioni accusatorie dell'imputato agli elementi di riscontro può condurre all'indebolimento o al rafforzamento dell'efficacia probatoria delle medesime dichiarazioni.

Secondo una decisione anteriore alla riforma del 1988, in presenza di elementi probatori contrastanti o comunque rilevanti ai fini dell'esame della veridicità della chiamata di correo, l'omissione di una loro considerazione comportava la nullità della sentenza pronunciata nei confronti dell'accusato per travisamento del fatto⁵².

A maggior ragione incombe l'obbligo di un esame comparativo di contrastanti dati processuali, ove l'individuazione di elementi di contrasto con le prove d'accusa e la sollecitazione a un raffronto tra essi provengono dall'imputato.

Il riscontro o gli "altri elementi di prova" non devono di per sé costituire segno idoneo a rappresentare direttamente il fatto o a dimostrarlo mediante calcolo induttivo. L'esistenza di un fatto non può essere solo dichiarazione del chiamante in correità, ma non deve essere dimostrata anche dall'elemento di riscontro. Questa contraddizione logica va eliminata in radice!

L'elemento di prova non deve costituire un ripescaggio di elementi e fattori già esaminati in sede di valutazione della credibilità intrinseca, ma non deve essere costituito da una prova distinta della colpevolezza del chiamato in correità. Il riscontro deve essere un fatto certo, idoneo a offrire garanzie obbiettive circa l'attendibilità di chi ha effettuato la narrazione.

Ne consegue che il riscontro non deve necessariamente concernere il *thema decidendum* in quanto esso deve solo valere a confermare *ab* estrinseco l'attendibilità del chiamante, dall'altro deve centrare fatti che riguardino direttamente la persona dell'accusato in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato, da qui l'esigenza che i riscontri devono essere "individualizzanti".

Oggetto della conferma dell'attendibilità deve essere individuato in quei dati storici che attengono alla responsabilità del chiamato in correità.

⁵⁰ Dell'Anna T., *La necessaria riforma dell'art. 192 c. p. p.*

⁵¹ Bevere A., *La chiamata di correo, itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè, 2001.

⁵² *Cass. Pen. Sez. II*, 24 Maggio 1984.

L'elemento di prova deve avere un contenuto "altro" rispetto alla chiamata di correo, cioè estraneo, indipendente alle dichiarazioni incriminatrici. Una confessione del chiamato è sicuramente valido elemento di riscontro della parte relativa a chi confessa; ancora, la ritrattazione del chiamante, accertata inattendibile o falsa, è elemento valido di riscontro. Quest'ultimo può essere rappresentato anche da altre chiamate in correità purché tutte le dichiarazioni accusatorie siano caratterizzate dalla convergenza, dalla indipendenza e dalla specificità. Ne consegue che il giudice non dovrà solo limitarsi a valutare l'attendibilità intrinseca di ciascuna chiamata ma dovrà anche escludere episodi di contaminazione delle chiamate gregarie.

Insomma, gli altri elementi di prova di cui all'art 192 c.p.p., pur non dovendo assurgere al rango di piena prova di colpevolezza del chiamato, debbono tuttavia consistere non semplicemente nella mera conferma oggettiva del fatto riferito dal chiamante, ma devono offrire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato e che forniscano un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato, partendo dalla constatazione che due debolezze non fanno una forza e che due incertezze non fanno una certezza.

I.10. I riscontri individualizzanti

Ai fini della gravità indiziaria, richiesta dall'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, la chiamata in correità ritenuta intrinsecamente attendibile, deve essere confermata da riscontri individualizzanti?

Il problema è stabilire se oggetto dei c.d. riscontri esterni debbano riguardare soltanto il fatto nella sua oggettività o anche la riferibilità soggettiva di esso.

Il tema è stato affrontato e risolto, seppur in un contesto diverso, dalle Sezioni Unite con la sentenza 21/4/1995⁵³.

La sentenza afferma che le dichiarazioni accusatorie del coindagato o dell'indagato connesso o interprobatoriamente collegato, in quanto fonte di dubbia affidabilità, devono essere sottoposte ad un vaglio critico particolarmente rigoroso, nel senso che, alla verifica dell'attendibilità intrinseca dovrà seguire quella estrinseca mediante l'individuazione degli opportuni riscontri che non necessariamente devono riguardare in modo specifico la posizione del chiamato⁵⁴.

Tale tipo di riscontro risulta essere necessario poiché ogni singola parte della chiamata in correità deve essere riscontrata.

Secondo un primo orientamento, la chiamata in correità non necessita, nella fase cautelare, di riscontri individualizzanti, ma semplicemente di riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità del chiamante. Secondo altro indirizzo, la chiamata di correo per integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. comma 1, oltre che essere connotata da intrinseca credibilità, necessita di riscontri esterni parzialmente individualizzanti, che consentano cioè di collocare la condotta del chiamato nello specifico fatto oggetto dell'imputazione provvisoriamente elevata. Secondo altro indirizzo l'esplicito richiamo all'art. 273 c.p.p. comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, si da consentire un

⁵³Cfr. *Cass. Sez. Un.*, Sent. 21 aprile 1995.

⁵⁴Cfr. *Cass. Pen.*, Sez. Un. 31 ottobre 2006, n. 36267.

collegamento diretto ed univoco sul piano logico-storico con i fatti per cui ci procede mediante connotati individualizzanti⁵⁵.

Quest'ultimo orientamento è quello seguito dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito come le dichiarazioni dei collaboratori possono integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., solo ed esclusivamente se siano supportate da riscontri esterni individualizzanti, significativi della colpevolezza del chiamato e, cioè aventi idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto di reato al soggetto destinatario della misura⁵⁶.

Se ne deduce che di fatto senza riscontri individualizzanti la chiamata di correo non legittimi l'attuazione delle misure cautelari personali.

L'applicazione della carcerazione, in una fase processualmente preventiva al vero e proprio processo, presuppone infatti, la verifica preliminare, da parte del giudice, della sussistenza di una condizione essenziale ed ineludibile e cioè che la persona sottoposta ad indagine sia raggiunta da elementi probatori che, al contempo, dimostrino sia la commissione del fatto-reato ritenuto, che l'attribuibilità della illecita condotta. E' pacifica in giurisprudenza, l'osservazione per cui la sussistenza di siffatta duplice condizione, sia l'elemento indefettibile ai fini dell'emissione della misura preventiva di maggiore invasività che il nostro ordinamento possa concepire e cioè la privazione del diritto alla libertà di movimento.

I.11.La chiamata in correità *de relato*

In ambito giurisprudenziale è stata affrontata la problematicità della chiamata in correità *de relato*, ossia quella situazione nella quale l'imputato, facente parte di una organizzazione, renda nei confronti di un terzo estraneo al processo, dichiarazioni pervenutegli da altri partecipi.

In merito, le Sezioni Unite dalla Suprema Corte, con sentenza 20804/2013 hanno statuito gli elementi che l'organo giudicante deve riscontrare nelle dichiarazioni rese, al fine di valutare la prova⁵⁷.

Queste devono tuttavia caratterizzarsi per⁵⁸:

- *convergenza* in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
- *indipendenza* da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della c.d. convergenza;
- *specificità*, nel senso che la cd. convergenza del molteplice, deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi dell'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.

Le dichiarazioni accusatorie *de relato* sono idonee a costituire riscontro di altra

⁵⁵ "Chiama di correo e necessità di riscontri individualizzanti" in *Dir. Pen. e Proc.*, n. 7/2007, n. 875.

⁵⁶ *Cass. Pen., Sez. Un.*, 30 Ottobre 2006, n. 36267.

⁵⁷ Cfr. *Sezioni Unite dalla Suprema Corte*, con sentenza 20804/2013.

⁵⁸ Dell'Anna T., *op. cit.*

chiamata in correità oppure, considerata la loro intrinseca debolezza dimostrativa non possono trovare impiego ai sensi dell'art.192 comma 3 c.p.p.?

Per lungo tempo la giurisprudenza ha negato che questo tipo di sapere dovesse ricevere un trattamento diverso, seppur con riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata.

Qualora infatti un affiliato avesse riportato circostanze apprese in ragione del suo essere partecipe all'associazione mafiosa, non si sarebbe potuto nemmeno parlare di dichiarazioni *de relato*, poiché i riscontri sarebbero stati espressione di un patrimonio conoscitivo comune derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati.

L'effetto principale di questa ricostruzione è che tali dichiarazioni sarebbero sottratte al meccanismo di controllo previsto dall'art. 192 c.p.p. e utilizzabili, quindi, a prescindere dall'indicazione della fonte della notizia e della possibilità di escuterla, anche se, in realtà, suddetta norma non dovrebbe trovare applicazione, dal momento che si tratta di dichiarazioni provenienti da imputati. Qualora il dichiarante comunicasse di aver appreso i fatti da altro soggetto che rivesta la qualifica di imputato, sarebbe molto alto il rischio di non poterne impiegare i racconti.

L'imputato, indicato come fonte della notizia, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, determinando dunque, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni *de relato*.

La giurisprudenza ha voluto salvaguardare tale tipo di dichiarazioni in quanto trattasi di dichiarazioni frequenti nei procedimenti di criminalità organizzata, in modo da poterle impiegare senza limiti, tanto come prova vera e propria da riscontrare, quanto come riscontro. Tuttavia però v'è da affermare che quando la conoscenza non derivi da un'esperienza diretta del loquens si è sempre nell'ambito del *de relato*.

La Cassazione ha ammesso che le dichiarazioni non rappresentative di una conoscenza diretta siano da inquadrare tra quelle *de relato* senza sottoporle ai limiti *ex art. 195 c.p.p.*, per cui, la dichiarazione "indiretta" secondo tale orientamento, può essere impiegata come elemento di riscontro purchè sottoposta ad un vaglio rigoroso.⁵⁹

In conclusione: le dichiarazioni *de relato* possono operare da riscontro, purché la chiamata in correità da convalidare presupponga una conoscenza diretta. Diversamente non potrebbero essere, da sole, sufficienti a confermare una chiamata in correità dello stesso tipo poiché così non sarebbe più garantita l'individualizzazione del riscontro.

Se è vero che le dichiarazioni *de relato* necessitano di un più rigoroso e approfondito controllo del loro contenuto narrativo e della loro efficacia dimostrativa, a maggior ragione andrebbe scartata la possibilità di consentirne un riscontro reciproco.

I.12. La formazione del convincimento del giudice

Il giudice, quale organo *super partes*, è libero di "convincersi" ed è al tempo stesso "obbligato" a motivare razionalmente le proprie decisioni.

La tematica sul "libero convincimento del giudice" va, per forza di cose, correlata all'obbligo di motivazione di quei provvedimenti giurisdizionali cosiddetti a forma

⁵⁹Cass. Sez. I, 11 dicembre 2008, Pesce, in c. e. d. Cass., n. 242369.

vincolata (sentenze e ordinanze). Invero, l'obbligo di motivare la sentenza deriva direttamente dalla Costituzione *ex art.* 111.

Per motivazione della sentenza, deve intendersi l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenire alla decisione finale.

È definibile logicamente nei termini di un sillogismo: dove la “premessa maggiore” (o “giudizio di diritto”) è data dall'individuazione della norma giuridica da applicare al caso concreto; detta attività, tipicamente giudiziale, si espleta attraverso l'interpretazione della disposizione normativa (ossia *qualsivoglia enunciato linguistico appartenente alle fonti del diritto*) per poi giungere di nuovo alla norma giuridica (la *proposizione precettiva e/o esperienza di vita umana costitutiva di diritti ed obblighi, avente i connotati di generalità ed astrattezza*). Il giudice può porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le c.d. nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Il disposto normativo in parola, si riferisce secondo comune opinione ai cosiddetti fatti notori e rappresenta la codificazione dell'antico brocardo “*notoria non eget probatione*”⁶⁰.

Controversa in giurisprudenza è la relazione tra il fatto notorio ed il principio dispositivo, poiché secondo un datato orientamento, il fatto notorio è un fatto di conoscenza dotato del valore della certezza, tale da non richiedere alcuno specifico procedimento di verifica probatoria, perché contenente una prova precostituita al processo⁶¹.

Un più recente indirizzo, lo configura come una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, perché introduce nel processo civile, prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati⁶².

Di qui l'esigenza di adottare una nozione rigorosa di fatto notorio, che lo qualifichi cioè, quale fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile⁶³.

Il libero convincimento rappresenta il canone basilare della valutazione della prova.

Nella Relazione al progetto preliminare del codice è chiarito che l'art. 192 c.p.p. conferma la scelta in favore del principio del libero convincimento.

Di contro, la dottrina, aveva però denunciato i pericoli conseguenti alla enfaticizzazione del principio del libero convincimento, segnalando abusi e degenerazioni degli schemi legali di acquisizione e di valutazione delle prove, sovente infranti nella prassi giudiziaria in nome della ricerca della verità materiale.

Nel nostro ordinamento, il principio del “libero convincimento”, non consiste nel riconoscere al giudice un potere decisorio senza limiti, poiché tale principio deve passare attraverso le norme giuridiche che disciplinano la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza.

Il libero convincimento del giudice deve consistere, di fatto, in una valutazione razionale delle prove e in una ricostruzione del fatto conforme ai canoni della logica e

⁶⁰Papaleo L. *Principio del libero convincimento del giudice: giusta ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio nell'applicazione della legge. Cenni giurisprudenziali*, 01/07/2009, Altalex.

⁶¹cfr. Cass. Pen. 28/01/1982 . n. 560.

⁶²Cfr. Cass. Pen. Sent. n. 4862, 2005.

⁶³Cfr. Cass. Pen Sent. n. 11609, 2005

aderente alle risultanze probatorie.

Le vicende processuali, a volte dimostrano come in realtà, tale libero convincimento, tramuti in libero arbitrio!

CAPITOLO II

La gestione processuale dei collaboratori di giustizia

*“I pentiti sono merce delicata, delicatissima,
sono loro che scelgono il giudice a cui confessare, non viceversa;
sono degli sconfitti che abbandonano un padrone per servirne un altro”*

(P. Borsellino)

*“I pentiti non sono dei deboli che tradiscono, ma persone che sempre più
si sentono estranee alla cultura del silenzio
e omertà”*

(G. Falcone)

II.1 Il fenomeno del pentitismo e la gestione processuale del collaboratore di giustizia nella l. 82/1991

La necessità di comprendere la struttura, il funzionamento e l'organizzazione di associazioni criminali connotate da strutture piramidali, ha indotto il legislatore a far ricorso alla figura del collaboratore, prevedendone una normativa *ad hoc* per la gestione processuale.

Si tratta di un membro effettivo del sodalizio che per motivi più disparati, variabili dal mero utilitarismo, alla necessità di svincolarsi in toto dalla stessa organizzazione, decide di cooperare con le autorità statuali rendendo dichiarazioni utili a far conoscere la realtà d'appartenenza al fine di sconfiggerla.

La collaborazione è una sorta di contratto, di patto, tra chi decide di passare dalla parte dello Stato e lo Stato stesso, ottenendo in cambio benefici processuali e nell'esecuzione della pena. Il collaboratore viene dalla criminalità organizzata, è colui il quale racconta fatti criminali accusando se stesso e i suoi complici⁶⁴.

L'“*uomo d'onore*” che decide di tradire il proprio nucleo d'origine, “*a famiglia*”⁶⁵, rinuncia al contempo al codice di condotta che ha governato da sempre la sua vita, cadendo in uno stato di evidente disorganizzazione e destrutturazione effettiva che può mostrarsi nei modi più disparati.

⁶⁴ Grasso P. “*Lezioni di mafia*”, <https://www.youtube.com/watch?v=c6wQ0zbiA5I&list=PLKRIy78KLz-o4HZ6WPjDnaX-aZ1tJcM2l&index=7>.

⁶⁵ Trad. “*la famiglia*”. In ambito associativo criminale mafioso è intesa come legame forte che si instaura tra gli associati a seguito del “giuramento di fedeltà”.

Tuttavia potrà esservi un collaboratore che *“non solo non sia puntuale, ma che sia animato da intenti diversi, rispetto a quelli posti alla base della collaborazione stessa, quali vendette trasversali, silenzi di protezione”*⁶⁶.

Il giudice Falcone era consapevole del fatto che seppur si trattasse di soggetti macchiati di delitti, bisognava ascoltarli con estrema cautela, perché *“solo dalla viva voce dei protagonisti di vicende criminali, spesso efferate, si possono trarre elementi di conoscenza altrimenti non acquisibili, ma indispensabili per la prevenzione e repressione di ulteriori delitti”*⁶⁷.

Il collaboratore, così, passa dallo stato di “uomo d’onore” a quello di “inferiore”, che nulla conta e nulla può, o mutuando la terminologia di cosa Nostra, diviene *“nuddu ammiscatu cu nenti”*⁶⁸.

È infatti indubbio, che il ricorso alla tecnica collaborativa processuale, produca effetti spesso devastanti all’interno delle stesse organizzazioni criminali, da sempre rese forti dall’atteggiamento omertoso dei loro membri. Pertanto un affiliato che decide di rompere con la vita malavitosa, oltre ad inquinare le strutture, rende l’associazione vulnerabile, meno coesa ed esposta al rischio della scissione. Di fatto sfalda l’unione dell’associazione, ossia di quella aggregazione da sempre resa forte per la presenza degli “uomini d’onore”.

Un mafioso che parla *“apre una breccia nel muro dell’omertà”*⁶⁹ e per tale ragione deve essere soggetto ad una particolare attenzione da parte dello Stato e dei magistrati.

*“Se deve darsi un merito ai collaboratori di giustizia è proprio quello di aver consentito, una conoscenza, una repressione dell’organizzazione criminale di cosa nostra, prima di allora impossibile e impensabile, in cui tutto era basato sulle indagini patrimoniali”*⁷⁰.

Per ottenere una pronta collaborazione è opportuno *“affidarsi alla professionalità rigorosa dei magistrati e più in generale degli inquirenti”*⁷¹, permettendo così di *“dare alla mafia la misura che la Sicilia non è più il cortile di casa sua”*, smontando l’insolenza e l’arroganza del mafioso che non si inchina all’autorità dello Stato⁷².

A tal proposito il giudice Falcone sosteneva che *“professionalità significa innanzitutto adottare iniziative quando si è sicuri dei risultati ottenibili [...] consiste anche nell’evitare trappole. Come tutte le guerre va combattuta con il massimo impegno e la massima serietà. Professionalità nella lotta alla mafia significa anche*

⁶⁶ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo.

⁶⁷ Stralci dell’intervento al Convegno Nazionale Associazione Nazionale Magistrati, Torino, 1987.

⁶⁸ Arlacchi P., *Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Calderone*, Milano 1991. *“Nuddu ammiscatu cu nenti”*: espressione tipica del dialetto siciliano che, nel rafforzativo delle due negazioni – nessuno e niente – viene utilizzata per indicare colui che non conta nulla, che esiste come realtà fisica, come corpo, ma che non conta nulla come soggetto.

⁶⁹ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo 2017.

⁷⁰ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo 2017.

⁷¹ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo 2017.

⁷² Falcone G. con Padovani, *“Cose di cosa nostra”*, BUR Rizzoli, 2016, p. 167.

avere la consapevolezza che le indagini non possono essere monopolio di un'unica persona, ma frutto di un lavoro di gruppo"⁷³.

Per analizzare le figure del collaboratore di giustizia e il fenomeno del pentitismo, ho svolto i miei studi e la mia ricerca, avendo come punto fermo l'esperienza del Maxi processo, tenutosi a Palermo il 10 febbraio 1986.

*In realtà "ai tempi del Maxi processo il pentitismo era nella sua fase embrionale, tanto da cogliere impreparata la stessa organizzazione mafiosa. Fino a Tommaso Buscetta e prima di lui Leonardo Vitale, cosa nostra, la cui forza risiedeva nel fatto che nessuno parlasse, non conosceva questa figura. Con la figura dei collaboratori di giustizia all'interno del processo, nulla è stato più come prima, e a ciò fece da contro altare l'attività investigativa, al fine di verificare e contrastare la veridicità delle dichiarazioni"*⁷⁴.

Già dagli anni del Maxi processo si sosteneva da parte del giudice Giovanni Falcone, *"la necessità che si introducessero delle norme premiali e incentivi, per sollecitare la collaborazione di altri pentiti"*⁷⁵. Tali norme sarebbero servite ad *"eliminare sacche di illegalità strisciante, per fare chiarezza e per stabilire che il rapporto tra chi collabora e un magistrato deve essere regolamentato da leggi"*⁷⁶, rappresentando dunque, un incentivo alla collaborazione.

Senza un'adeguata protezione, la sola previsione di sconti di pena o di un migliore trattamento processuale, non poteva indurre a collaborare, chi conosceva i rischi effettivi dell'eliminazione fisica a cui sarebbe andato incontro⁷⁷.

Tuttavia, *"una legislazione in tal senso, tardò ad arrivare. In primo luogo vi era l'ostilità degli avvocati garantisti, o più semplicemente gli avvocati che difendevano i mafiosi; in secondo luogo perché la concessione di incentivi premiali per appartenenti alla mafia sembrava, prima che giuridicamente, moralmente inaccettabile. Ma nonostante ciò, con il tempo, ci si rese conto che tali incentivi in realtà offrivano risultati consistenti. L'anno dopo l'emanazione della legge sui collaboratori di giustizia, avvenuta nel 1991, si scatenò la c.d. vendetta di cosa nostra. Il 1992 è segnato dall'assassinio di Salvo Lima, poi la strage di Capaci, poi Via d'Amelio, poi Ignazio Salvo, tutto su impulso di Toto Riina"*⁷⁸.

Lo Stato era intervenuto anche sull'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario.

Emerge chiaramente, dopo questa generale analisi, che la figura del collaboratore di giustizia e l'affermarsi del fenomeno del pentitismo, siano stati fondamentali per il positivo esito del Maxi processo.

⁷³ Falcone G. con Padovani, op. cit., p. 167.

⁷⁴ Intervista Dott. Manfredi Borsellino, Cefalù, 2017.

⁷⁵ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo 2017.

⁷⁶ Fondazione Giovanni e Francesca Falcone: Giovanni Falcone. Interventi e proposte (1982-1992), Sansoni Editore, Milano 1992, p. 35.

⁷⁷ Fondazione Giovanni e Francesca Falcone: Giovanni Falcone. Interventi e proposte (1982-1992), Sansoni Editore, Milano 1992, p. 54.

⁷⁸ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo. *"Le leggi non servono a niente se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica, se non sono in grado di funzionare per carenze di strutture adeguate e soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini professionalmente qualificanti"*.

Infatti, se volessimo configurare il fenomeno, storicamente, “*vi è una prima fase in cui il collaboratore di giustizia è un mafioso che decide spontaneamente di collaborare, e questo va dal 1986 al 1991. Poi vi è una successiva fase, la seconda, in cui, su sollecitazione di magistrati ed esponenti politici, entrò in vigore la c.d. legge sui collaboratori di giustizia, in cui si cerca, sia sul piano legislativo che giurisprudenziale, di strutturare il controllo sulla credibilità delle dichiarazioni di tali collaboratori. Successivamente vi è una terza fase, in cui questo tipo di collaborazione viene, nel 2001, riformata in senso più restrittivo, sia sul versante premiale che processuale della verifica delle dichiarazioni. Infine vi è un’ultima fase, in cui il fenomeno del pentitismo non ha avuto più la stessa rilevanza che ebbe nei primi anni, subendo una sorta di attenuazione della rilevanza di questo fenomeno. È la fase in cui, altresì si sono raffinate molte tecniche investigative, tra cui le intercettazioni*”⁷⁹.

Parafrasando Leonardo Sciascia, nei cui confronti ho sempre nutrito molta ammirazione, il vero pentimento, legato alla “sicilitudine”, è un moto autonomo della coscienza e sfocia in conversione, e come già detto precedentemente, non ogni collaborazione ha avuto alla base una “conversione” in tal senso.

Nei primi anni ottanta vi erano esempi di pentimento opportunistico indotto o addirittura estorto con la promessa di sconti di pena, privilegi carcerari.

Il mafioso parla, agisce secondo un certo codice, è tanto più credibile quanto più mafioso, quanto più racconta fatti compatibili col suo rango e la sua storia personale.

Al di fuori di questi criteri, il pentitismo è sempre delazione, calunnia, protagonismo.

In conclusione, “*il problema che più che in altri processi, in questo [Maxi processo] si presenta in modo alternativamente drammatico, appare senza alcun dubbio quello che attiene alla validità e alla attendibilità delle indicazioni di coimputati dichiaranti, che oltre ad accusare se stessi, rivelino fatti concretanti reati o circostanze rivelatrici di reati e di colpevolezze di altri soggetti, facendo ciò che comunemente nel linguaggio forense viene unitamente inteso come “chiamata di correo”*”⁸⁰.

A tal proposito, è opportuno analizzare le norme volte a verificare, controllare, riscontrare tali dichiarazioni e soprattutto quelle concernenti la gestione processuale dei collaboratori. Ciò ha nel tempo sollevato diverse criticità, prima tra tutte quella della realizzazione di un processo trasparente ed efficace.

II.2. Dal D.L. 8/81 alla L. 45/2001

Dopo la legislazione d’emergenza, emanata per contrastare il fenomeno del terrorismo, si dovettero attendere circa dieci anni prima di estendere l’istituto della collaborazione ad altre fattispecie di reato, nonostante tale decennio fosse stato scenario di gravissimi fatti di criminalità di stampo mafioso.

È errato assimilare e paragonare i fatti terroristici a quelli mafiosi, in quanto sono delitti mossi da intenti differenti.

⁷⁹ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo, 2017.

⁸⁰ Sent. Maxi processo 1986, Tomo VI, p. 611.

In tal senso nella sentenza del Maxi processo si legge che *“nessuna verace assimilazione può essere operata fra i due fenomeni e fra i loro protagonisti, se non sull’onda di una semplice assonanza, foriera di travisamenti ideologici”*⁸¹.

È stata sempre diffusa l’opinione che il contrasto della grande criminalità, si giocasse sul terreno della “legislazione d’emergenza”.

Il giudice Falcone osservò che non poteva trattarsi di un’emergenza, dato che la mafia aveva avuto origine anteriormente alla “nascita dello stato unitario, ha resistito alla commissione antimafia e alla repressione giudiziaria ed è divenuta negli anni un fattore sempre più destabilizzante per la democrazia, radicata saldamente nel tessuto sociale”⁸².

Fu proprio la strage di Ciaculli nel 1963, il primo grave delitto di mafia, che determinò un intervento legislativo antimafia di tipo “emergenziale”.

*“La strage di Ciaculli ha svegliato anche coloro che avrebbero voluto dormire sonni tranquilli [...] Onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana [...] se non avrete il coraggio di guardare la realtà per quella che è, non potrete qualificarvi come forza di effettivo rinnovamento della società italiana. Ecco il punto. Tale coraggio è particolarmente necessario qui in Sicilia di fronte alla drammaticità della situazione che ci sta davanti. Cosa vi proponiamo noi? Di non coprirvi gli occhi con il gomito e rimboccarvi le maniche per affrontare la situazione. Se dimostrerete questa volontà [...] saremo insieme a combattere una battaglia necessaria per la Sicilia”*⁸³.

Questo è ciò che, in parte, si legge nella Seduta del 18 ottobre 1963, all’Assemblea Regionale Siciliana. Si evince tra le righe, chiaramente, quale fosse l’intento, l’obiettivo da raggiungere.

Al centro degli interessi vi erano la mafia, la Sicilia e soprattutto la repressione dei crimini, dunque la stessa associazione criminale, di cui ancora nulla si conosceva sul piano organizzativo, benché meno il nome, successivamente rivelato da Buscetta.

Successivamente, il 31 Maggio 1965, venne emanata la L. 575/1965 rubricata *“Disposizioni contro la mafia”*, norma che si limitò semplicemente ad estendere l’applicazione delle misure di prevenzione personali, ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Tale disposizione legislativa non conteneva definizione alcuna circa l’associazione mafiosa nei suoi elementi costitutivi, avendo ciò, tuttavia, gravi riflessi sulla compatibilità delle misure di prevenzione antimafia con i principi costituzionali di legalità e tassatività.

Dal 1965 trascorsero diciassette anni per l’emanazione della L. 646/1982 su proposta di legge n. 1581 del 31 Marzo 1980.

In quel lasso temporale, furono commessi efferati omicidi, nel cui mirino vi erano gli esponenti delle Istituzioni, tra cui Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa e la di lui moglie, Rocco Chinnici, Giuseppe Fava, Antonio Cassarà, Rosario Livatino⁸⁴.

⁸¹ Sent. Maxi processo 1986, Tomo VI, p. 610.

⁸² QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura Anno 2013 - Numero 159.

⁸³ LA TORRE P., *Legislatore contro la mafia. Interventi e discorsi parlamentari*, a cura di Carlo Ruva. Edizioni di storia e studi sociali, 2014, p. 39.

⁸⁴ Tutti omicidi avvenuti tra il 1983 e 1990.

Ma ciononostante, fino al 1991 non vi era nell'ordinamento italiano una normativa ad *hoc* che disciplinasse dal punto di vista processuale la gestione del collaboratore di giustizia.

Tale ritardo fu giustificato dal fatto che vi fossero criticità circa l'attendibilità processuale del collaboratore. Era diffusa convinzione che, mentre per il terrorista poteva parlarsi di reale pentimento, almeno di crisi ideologica, lo stesso non poteva farsi per coloro che appartenessero ad organizzazioni di stampo mafioso.

Tuttavia uno spiraglio per l'introduzione di misure premiali per i collaboratori si apriva nel 1980, allorché il legislatore, spinto dal dilagare del fenomeno gravissimo e allarmante dei sequestri di persona a scopo di estorsione, decideva di mettere a frutto l'esperienza maturata nel periodo del terrorismo politico, favorendo la collaborazione del "concorrente nel reato" con l'introduzione di un'attenuante ad effetto speciale. Infatti con l'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894 veniva modificato l'art. 630 c.p., al quale si aggiungeva il comma 7 e si sostituivano i commi 4 e 5. Quest'ultimo comma, con una formulazione letterale molto simile a quella usata per i terroristi politici, stabiliva che nei confronti del concorrente dissociatosi dagli altri sodali, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutasse concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo venisse sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni, e le altre pene diminuite da un terzo a due terzi.

Ciò portò alla speranza che a questa legge, potessero seguirne altre di portata generale che disciplinassero la collaborazione di giustizia nell'ambito delle associazioni criminali. Ma ciò purtroppo tardò ad arrivare e si dovette aspettare quasi un decennio per aversi una legge che prevedesse la protezione dei collaboratori di giustizia, ossia la L. 15 ottobre 1988 n. 486, che attribuiva all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa un potere generico di adottare misure di protezione a tutela dell'incolumità di coloro che per le dichiarazioni rese in procedimenti di mafia fossero esposti a gravi pericoli⁸⁵.

Dal 1991 inizia a profilarsi una nuova strategia di contrasto alle mafie, nell'ambito della quale trovò collocazione la prima legge istitutiva del sistema di protezione e assistenza per i collaboratori di giustizia e la decisione di differenziare apertamente il trattamento del collaboratore di giustizia da quello del mafioso "irriducibile".

In tal senso il giudice Giovanni Falcone aveva messo alla luce, in quegli anni, la problematica dell'attuazione di misure di protezione da parte di nuovi organismi, diversi da quelli investigativi. Egli sosteneva che ciò avrebbe condotto ad un'incentivazione della collaborazione.

Viene, dunque, emanato il decreto legge n. 8 del 1991 (convertito nella legge n. 82 del 1991) "*Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*", con il quale venne introdotto, nel nostro ordinamento, un sistema "premiante" per i collaboratori di giustizia per i delitti

⁸⁵ Ruggiero R. A., *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità* Giappichelli Editore, Torino, p. 97.

di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di terrorismo. Per la prima volta viene introdotta una disciplina organica della protezione dei collaboratori di giustizia.

Di fatto la norma disponeva la tutela e l'assistenza a soggetti che, per effetto del contributo offerto agli organi inquirenti, in ordine a fenomeni criminali, erano esposti a un grave pericolo di vita.

Con la suddetta legge viene istituito per la prima volta un "programma speciale di protezione", gestito dal Servizio Centrale di Protezione, organo preposto a darne attuazione, provvedendo alla tutela, assistenza e incombenze concrete delle persone sottoposte a protezione.

Tuttavia il legislatore del 1991, da un lato colmava il vuoto normativo che aveva determinato problemi circa la gestione dei collaboratori in fase processuale, dall'altro costituiva un importante segnale di interesse nei confronti di un mezzo di prova, che aveva già dimostrato la sua attitudine a introdurre nel procedimento conoscenze preziose ai fini dell'accertamento dei reati che creavano maggiore allarme sociale⁸⁶.

Tale norma subì nel tempo modifiche e ampliamenti. Vennero introdotti gli artt. 13 *bis* e 13 *ter* riguardanti, rispettivamente, i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione, consentendo dunque di scontare la pena al di fuori delle strutture carcerarie. Ecco che, in quel momento storico, iniziava a profilarsi esageratamente il fenomeno del pentitismo, alzandosi in modo esponenziale il numero dei collaboratori.

Almeno nelle intenzioni, il D.L. n. 8/91 pareva ispirato ai principi dell'adeguatezza e proporzionalità. Di fatto le misure da adottare avrebbero dovuto rispondere al grado di pericolo effettivamente esistente, in modo che, le risorse disponibili per la protezione, fossero gestite in modo più oculato. Infatti per accedere al programma speciale di protezione, era necessario che i collaboratori avessero fornito o fossero disponibili a fornire elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio. Ciò escludeva dal raggio di possibile applicazione dello speciale programma di protezione coloro che non avrebbero potuto assicurare, con il proprio contributo, un impatto decisivo sul corso del procedimento. Veniva dunque richiesto un pericolo non solo grave, ma anche attuale, concreto a cui il soggetto interessato risultasse esposto per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese. Pareva necessario che esistesse un nesso di causalità tra condotta collaborativa e stato di pericolo⁸⁷.

In pratica era proprio la qualità del contributo da rendere, che poteva giustificare la deroga alla regola che voleva la situazione di pericolo come necessaria conseguenza della condotta già tenuta.

Dunque, la normativa del 1991, non solo precisava quali fossero i presupposti per l'attivazione delle misure di tutela, ma riconosceva ad una Commissione istituita *ad hoc*, la competenza a decidere sulle istanze di protezione "speciale" provenienti, una volta dall'Alto Commissario o dal prefetto, di poi trasferite al Procuratore della Repubblica e ad organi e uffici delegati dal Ministero dell'Interno.

Dopo l'introduzione di tale norma, i risultati applicativi si rivelarono poco soddisfacenti. Un primo motivo di insuccesso fu rappresentato dal numero fuori

⁸⁶ Ruggiero R. A., *op. cit.*, p. 99.

⁸⁷ Ruggiero R. A., *op. cit.*, p. 99.

controllo dei collaboratori ammessi allo speciale programma di protezione, nonostante ad esso si dovesse far ricorso solo a fronte di un pericolo non altrimenti controllabile. Ma il vero fallimento era innanzitutto dovuto alla estrema facilità con cui si ammettevano i collaboratori allo speciale programma di protezione, dal momento che le misure c.d. ordinarie fossero inadeguate rispetto ai rischi concreti che i pentiti correvano⁸⁸.

Con il suddetto sistema, il “collaborare con la giustizia” rappresentava una *chance* per migliorare la propria condizione, poiché si permetteva di lasciare il carcere, ottenendo nel contempo protezione.

Il D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, che disciplina la prima fattispecie premiale per i dissociati dalle organizzazioni mafiose rubricato “*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa*”, incentivava la collaborazione, poiché, di fatto, introduceva un beneficio sanzionatorio per l’imputato che collaborava con la giustizia; di contro, si assisteva ad un aggravamento di pena nei confronti di chi, pur essendo autore dei medesimi reati, non adottava le condotte di collaborazione, scoraggiando, dunque, le dichiarazioni false o reticenti. Infatti è prevista una consistente riduzione di pena per coloro che collaborano nei casi di commissione di delitti *ex art. 416 bis c.p.*.

II.3. La genesi e l’evoluzione dell’art. 416 bis c.p.

Nella proposta di legge n. 1581 del 31 marzo 1980, su iniziativa dei Deputati La Torre, Occhetto, Spagnoli, Martorelli, Rizzo, Violante, Ricci, Gualandi, Arnone, Barcellona, Boggio, Bottari, Pernice, Rindone, Rossino, Spataro, Ambrogio, Monteleone, Pierino, Politano, si legge: “*con il reato di associazione mafiosa si punisce chiunque fa parte di una associazione o gruppo costituito da almeno tre persone, per trarne profitti o vantaggi, mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso. Con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell’articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) [...]. La pena è aggravata se l’associazione o il gruppo sono armati. Nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose di cui all’articolo 240 del codice penale e decadono di diritto licenze di polizia e amministrative*”⁸⁹.

Quanto detto ha posto le basi per l’introduzione nel nuovo codice penale, della nuova figura criminosa dell’associazione di tipo mafiosa.

Da un lato, si intende anche “simbolicamente” evidenziare il disvalore della criminalità mafiosa, quale fenomeno socialmente dannoso. Dall’altro, si evince l’inadeguatezza della tradizionale fattispecie dell’associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.* per reprimere la fenomenologia criminosa di stampo mafioso. Il legislatore dell’82 nell’elaborazione giurisprudenziale maturata sul terreno delle misure di prevenzione, ha fatto leva sia sui mezzi usati, sia sui fini perseguiti dagli associati di mafia.

⁸⁸ Ruggiero R.A., *op. cit.*, p. 126.

⁸⁹ Ruta C., *Pio La Torre legislatore contro la mafia- interventi e discorsi parlamentari*, Edizioni di storia e studi sociali, 2014, p. 309.

L'art. 416 *bis*, inserito nel codice penale dall'art 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il reato associativo di tipo mafioso, venendo così a sanzionare penalmente alcune condotte antisociali assai sofisticate riconosciute come caratteristiche del fenomeno mafioso, le quali avevano sempre goduto in precedenza di ampi margini di impunità⁹⁰.

La genesi dell'art. 416 *bis* da un lato affonda le radici nell'esperienza applicativa delle misure antimafia previste dalla legge del '65 e dall'altro, valorizza le indicazioni di politica criminale e giudiziarie fornite dai magistrati più impegnati nei processi di mafia.

È stato notevole lo sforzo effettuato dal legislatore nel delimitare il più possibile i comportamenti mafiosi tipici.

Il terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. stabilisce con sufficiente previsione che cosa debba intendersi per associazione di tipo mafioso, delineandone gli elementi costitutivi:

- intimidazione;
- condizione di assoggettamento;
- condizione di omertà.

Il legislatore del 1982 ha individuato altresì, non in modo molto organico ma, organizzabile in tre distinte classi, le possibili finalità dell'associazione mafiosa:⁹¹.

- commissione di delitti;
- acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, operata anche attraverso il condizionamento di atti amministrativi;
- realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti.

Le ragioni giustificatrici che stanno alla base della formulazione del nuovo precetto penale sono da ricercare nella convinzione che, il generico reato associativo *ex* art. 416 c.p. fosse inadeguato per reprimere la criminalità organizzata, ritenendo così, che fosse necessaria l'introduzione di una fattispecie specifica e dettagliata, ritagliata proprio sulla base del fenomeno peculiare. In tal senso furono fondamentali le imponenti attività parlamentari iniziate nel 1962, con l'intuizione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che hanno portato ad una conoscenza più approfondita del fenomeno mafioso.

Nonostante ciò, il legislatore del 1992, attraverso la novella del terzo comma dell'art. 416 *bis*, ha ritenuto dover arricchire ulteriormente l'elencazione di cui sopra, inserendo tra le possibili finalità tipiche delle associazioni mafiose anche quella del condizionamento del libero esercizio di voto in occasione di consultazioni elettorali.

Il precetto normativo contenuto nell'art. 416 *bis* c.p. trae origine da un concetto metagiuridico, ossia la nozione di mafia, per farne una categoria giuridica.

⁹⁰Turone G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, p. 1

⁹¹Turone G, op. cit. p. 2.

Il dibattito sulla *vexata questio* del rapporto tra mafia e reato di associazione per delinquere è estremamente importante, anche perché l'art. 416 c.p. era di fatto inapplicabile alla nuova fattispecie di reato.

Sul tema la dottrina si è largamente espressa. Una parte di questa, la più risalente, ha avuto sempre la tendenza ad escludere che le aggregazioni mafiose costituissero di per sé associazioni punibili, ai sensi dell'art 416 c.p., perché per poter ravvisare tale delitto, “occorre che tra le finalità dell'associazione vi sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose”⁹².

Questa appena citata è l'opinione dell'Antolisei il quale considera il fenomeno mafioso come un fenomeno sociale “illecito” e “immorale” ma non necessariamente criminale e non necessariamente attinente alla criminalità organizzata.

Ma la genesi culturale intervenuta negli ultimi decenni fa apparire tale tesi superata, dal momento che oggi, la situazione appare molto diversa, soprattutto per ciò che concerne le difficoltà circa la raccolta delle prove.

Tralasciando l'iter normativo dell'art 416 *bis*, di cui già si è fatto breve cenno, e ponendo l'attenzione all'ambito di operatività della norma, emerge che la nozione giuridica e obiettiva dell'associazione mafiosa, oggi supera l'approccio sociologico.

Infatti i termini mafia e mafioso hanno oggi una loro precisa accezione tecnico-giuridica, che si esaurisce nella definizione contenuta nel terzo comma dell'art. 416 *bis*, nonostante l'ultimo comma dello stesso articolo tolga ogni possibilità di incertezza all'ambito di applicabilità della norma penale.

Ma in tal senso, può concludersi che, con tale ultimo comma, il legislatore abbia inteso non tanto equiparare d'imperio fenomeni criminali di diversa natura, quanto prendere atto di un'equiparazione già imposta dai fatti e richiamare così l'attenzione dell'interprete su un unico fenomeno complesso.

Ergo, l'art. 416 *bis* c.p. si presenta come una più avanzata risposta istituzionale ad un fenomeno criminale *latu sensu* mafioso di cui il legislatore ha pienamente inteso la dimensione e la portata nazionale.

Dal punto di vista strutturale l'art. 416 *bis* c.p. segue lo schema tipico dei reati associativi di natura politica, mentre sul piano delle finalità perseguite, il reato di associazione di stampo mafioso è l'unico esempio che affianca “altri scopri” in aggiunta alla commissione stessa del reato.

Nell'analizzare la norma di cui sopra, certamente non sfuggirà che l'assoggettamento e l'omertà si presentino come dei “risvolti naturali e consequenziali” dell'elemento intimidatorio⁹³.

Sul piano giuridico omertà sta ad indicare un rifiuto sufficientemente generalizzato a collaborare con organi dello Stato aventi funzioni inquirenti e giudicanti

⁹²Antolisei, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, vol. 2., Giuffrè Editore, 2008, p. 250.

⁹³Turone G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, 2008, p. 152.

e derivante dalla paura che si nutre nei confronti del sodalizio criminoso. E, in passato, purtroppo, la mia terra per omertà si è sempre abbondantemente contraddistinta!

In tal senso la Cassazione si è espressa ribadendo che “ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la presenza di un’omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la carica intimidatoria autonoma propria del sodalizio, sia capace di ingenerare specifiche condizioni di omertà”⁹⁴.

Dopo un’analisi peculiare della suddetta fattispecie, risulta fondamentale, per ben comprenderne l’operatività nel nostro ordinamento, analizzarne i profili processuali.

La competenza per territorio per l’associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 c.p.p., è del giudice “dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione”. Teoricamente è demandata al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato; vale a dire del luogo in cui l’associazione ha i suoi centri di interesse e svolge la maggior parte della sua attività con riferimento al momento in cui viene esercitata l’azione penale.

Tuttavia, oggi, le maggiori associazioni mafiose operano in una dimensione “multiterritoriale”, per cui le indagini preliminari dovranno essere svolte contemporaneamente da uffici diversi del pubblico ministero, i quali dovranno necessariamente coordinarsi nella conduzione delle indagini “collegate”.

Tra le varie categorie di “collegamento” tra indagini, elencate dall’art 371 c.p.p., la prima viene a coincidere con i casi di vera e propria “connessione” ex art. 12 c.p.p.” *ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre*”; la seconda fa riferimento al caso in cui *“la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza”*; la terza e ultima *“se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte”*.

Il suddetto art. 371 c.p.p. affida alcuni particolari poteri alla DNA (Direzione Nazionale Antimafia), entrata in funzione il 15 gennaio 1993, retta dal Procuratore Nazionale Antimafia e costituita nell’ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, al fine di soddisfare l’esigenza di garantire l’effettivo coordinamento a livello nazionale delle indagini in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, razionalizzando e ottimizzando il lavoro investigativo svolto dalle 26 procure distrettuali.

In tal senso il comma 2 dell’art. 371 *bis* sancisce che “Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni”.

⁹⁴ Cass., Sez. Un., 11.02.1994, De Tommasi.

Inoltre ai sensi dei commi successivi del suddetto articolo, “*per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:*

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali antimafia e antiterrorismo, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività d'indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di Cassazione l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini” (art 731 bis).

II.4. La L. 13.02.2001 n. 45: la nuova legge sui collaboratori di giustizia

La nuova legge sui collaboratori di giustizia è stata approvata il 13.2.2001, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare iniziato il 28.2.97 (data in cui venne varato il disegno di legge interministeriale n. 2207 contenente modifiche della disciplina sulla protezione ed il trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia) e proseguito per quattro anni mentre, tra accese polemiche, venivano discusse altre controverse proposte di riforma degli artt. 192 e 315 c.p.p..

Il legislatore del 2001 interviene in linea di continuità con il passato, modificando, integrando, la legge 82/91, scegliendo per la riscrittura della norma, la tecnica dell'interpolazione con l'intento di aggiornare, coordinare e risistemare le norme preesistenti.

Superando il clima emergenziale poteva aversi una disciplina più mediata della collaborazione processuale. Tuttavia la norma introduceva la protezione, non solo dei collaboratori, ma anche dei testimoni di giustizia, i quali fino ad allora erano stati equiparati ai primi. La norma venne rubricata “*modifica della disciplina della protezione*

e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza” .

Con la nuova previsione normativa, ossia con la l. 45/2001 dal titolo *"Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza"*, si è voluto, da un lato, introdurre il principio in base al quale solo a seguito di una genuina e tempestiva collaborazione, l'interessato può conseguire l'accesso alle misure di protezione e concessione di attenuanti, dall'altro, si è operato sul versante dei benefici penitenziari, conseguibili solo dopo aver espiato una parte significativa della pena, così come è previsto dall'art 16 *nonies* comma 4.

Già dalla relazione introduttiva al disegno di legge emergeva che lo scopo dichiarato del legislatore, fosse quello di razionalizzare e perfezionare la vigente disciplina sui collaboratori di giustizia. Quanto precede, per scongiurare il rischio di una temuta "implosione" del sistema, dovuta ad un assetto normativo e ad una prassi applicativa che avevano determinato una crescita asseritamente ingiustificata del numero dei collaboratori e dei loro familiari.

La norma infatti, oltre a non affrontare tutte le possibili interferenze tra il nuovo regime normativo e le collaborazioni in corso alla data della entrata in vigore della legge n.45/2001, presenta oggettive difficoltà ermeneutiche che rischiano di determinare notevoli distorsioni nella prassi applicativa e, quindi, di incidere negativamente su una miriade di procedimenti e processi di criminalità organizzata nei quali sono state raccolte ed utilizzate le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.

Gli obiettivi della norma erano:

- distinguere il momento premiale dal momento tutorio;
- selezionare qualitativamente i collaboratori sulla base di una più rigorosa valutazione della rilevanza del contributo informativo fornito dalle indagini;
- limitare l'area di applicabilità della disciplina ai reati di cui all'art. 51 bis c.p.p. ed a quelli commessi per finalità di terrorismo ed eversione;
- assicurare una maggiore trasparenza nella gestione processuale dei collaboratori ottenuta dalla c.d. "sterilizzazione" del dichiarante detenuto nella fase iniziale della collaborazione (volta a garantire la genuinità delle sue dichiarazioni); la previsione di un termine perentorio di centottanta giorni per la relazione del verbale illustrativo della collaborazione (per evitare il fenomeno delle c.d. dichiarazioni a rate);
- distinguere nettamente il regime processuale ed amministrativo dei collaboratori da quello dei testimoni di giustizia.

Tuttavia nel disegno di legge n. 2207 del 1997 non era contenuta alcuna norma transitoria relativa alle collaborazioni in atto al momento in cui sarebbe entrata in vigore la nuova disciplina.

Tale omissione non fu frutto di una dimenticanza da parte del legislatore, infatti nella relazione al disegno di legge viene testualmente affermato: *"Non si è ritenuto necessario inserire un'apposita norma transitoria relativa alle collaborazioni in atto. E' infatti già previsto che le speciali misure di protezione possano essere revocate o modificate a seguito di verifiche periodiche da parte della Commissione Centrale: mentre, per ciò che attiene al profilo sanzionatorio, operano le disposizioni del codice*

penale in materia di successione delle leggi nel tempo. Per ciò che riguarda il trattamento penitenziario, appare infine applicabile il principio (v. Corte Costituzionale 14/12/1995, n. 504 e Corte Costituzionale 8.7.1993, n. 306) secondo il quale le modifiche apportate alle norme sui benefici penitenziari non si osservano nei confronti di chi ha goduto di tali benefici nella vigenza di previsioni più favorevoli”⁹⁵.

La mancanza di una norma transitoria e le opinabili ragioni di questa scelta sono state oggetto di rilievi critici da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che, chiamato ad esprimere (*ex art. 10 della legge 24.3.58 n. 195*) il parere sul disegno di legge del 1997, aveva affermato:

“ad avviso del Consiglio la mancata previsione di una norma transitoria che escluda, come si auspica, la applicabilità di tutta la nuova disciplina alle collaborazioni in corso produrrebbe gravi effetti in termini di disincentivazione alle collaborazioni e di perdita di credibilità dell’intero sistema”⁹⁶.

Può oggi affermarsi che l’inserimento nella legge n. 45/2001 della disposizione transitoria di cui all’art. 25 costituisca, invece, il frutto di un positivo ripensamento che ha scongiurato il rischio di quella perdita di credibilità dell’intero sistema che era stata paventata dal C.S.M..

Spetta pertanto all’interprete, ricostruire efficacemente il significato e la portata della norma tenendo conto dell’esigenza di pervenire ad un risultato che consenta di non pregiudicare l’efficacia complessiva di un sistema normativo, rivelatosi di essenziale importanza per il contrasto del fenomeno mafioso.

La funzione della norma transitoria di cui all’art. 25 della L. n. 45/2001 è appunto quella:

- 1) in generale, di estendere l’applicazione della nuova disciplina prevista per le persone (collaboratori o testimoni) che hanno iniziato a collaborare dopo la entrata in vigore della legge n. 45/2001, anche a coloro che hanno manifestato la volontà di collaborare ovvero, come previsto dal comma 3 dell’art. 25, hanno già tenuto condotte di vera e propria collaborazione prima di tale data, senza tuttavia che si sia perfezionato il procedimento amministrativo di riconoscimento dello status di collaboratore.
- 2) in particolare, di far decorrere, per tali soggetti, il termine di centottanta giorni fissato per la redazione del verbale illustrativo della collaborazione non già dal giorno in cui era stata manifestata la volontà di collaborare, ma invece dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

L’art. 25 si limita a stabilire, nei primi due commi, che le disposizioni relative alla protezione ed al trattamento sanzionatorio previste ai capi II, II *bis* e II *ter* della legge (e cioè le norme sulla protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori) , fatta eccezione per quelle di cui all’art. 16 *quinquies* (circostanze attenuanti in caso di collaborazione) si applicano anche alle “persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della entrata in vigore della nuova legge”.

⁹⁵ Cit. Relazione al disegno di legge n. 2207 del 1997.

⁹⁶ Cfr. parere reso dal C.S.M. nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1997 sul disegno di legge del Consiglio dei Ministri del 28. 02. 97.

In altri termini, già ad una prima lettura la nuova normativa appare applicabile a tutti coloro i quali abbiano manifestato la volontà di collaborare, o tenuto una condotta di collaborazione, nel caso del terzo comma dell'art. 25, prima della data di entrata in vigore della legge n. 45/2001, ma che non hanno ancora acquisito lo status di collaboratore di giustizia mediante l'approvazione dello speciale programma di protezione previsto dal D.L. n. 8/1991.

Analizzando testualmente la norma oggi vigente, si osserva che essa è suddivisa in cinque capi:

- il primo (artt. 1-11) sancisce la protezione dei collaboratori, prevedendo e disciplinando le modifiche in tema di condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione, precisando quali debbano essere le modalità della loro revoca, modifica e applicazione provvisoria. Sono inoltre, previsti gli organi preposti alle funzioni deliberative ed esecutive in tema di tutela ed assistenza dei collaboratori di giustizia oltre che il sistema centrale di protezione;
- il secondo (artt. 12 e 13) disciplina la protezione dei cd testimoni di giustizia. In esso l'articolo 12 integra l'articolo 16 della l. 82/1991, introducendo gli artt. 16 *bis e ter*;
- il terzo disciplina gli aspetti strettamente processuali e premiali della collaborazione. Tale capo è costituito da un unico articolo, ossia l'art. 14, il quale si innesta sulla vecchia legge, prevedendo sei nuovi articoli. In esso il legislatore ha introdotto modifiche circa i benefici penitenziari, la revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione;
- il quarto modifica le disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del difensore, sostituendo nello specifico il comma 4 dell'art 105 c.p.p e modificando l'art. 106 c.p.p, inserendo il comma 4 *bis*, secondo il quale *“non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4”*.
- il quinto contiene disposizioni finali, transitorie e di coordinamento.

II.5. Il sistema di protezione: organi e ruoli

Il procedimento di protezione dei collaboratori di giustizia investe diversi organi e soggetti. Per ben comprenderne il funzionamento è opportuno analizzarne e delinearne i compiti e le rispettive funzioni, previste e disciplinate nella legge 45/2001.

5.1. Ministro dell'Interno

Il ministro dell'interno ha il compito di predisporre e rendere funzionali le strutture di protezione e rendere conto, in sede politica, della gestione dei collaboratori e

degli organi cui è demandato tale compito. Pertanto ogni sei mesi, egli presenta un relazione al Parlamento, avente ad oggetto i programmi di protezione, la loro efficacia e le generali modalità di applicazione.

Il Ministro dell'Interno con decreto emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e sentiti i Ministri della Difesa e delle Finanze, nomina la Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione e designa il Sottosegretario che la presiede. Inoltre, con decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, istituisce il Servizio Centrale di Protezione. Infine emana il decreto che assicuri protezione al collaboratore.

5.2. Ministro della Giustizia

Il Ministro della Giustizia ha il compito di emanare, in concerto con il Ministro dell'Interno, il decreto che stabilisce presupposti e modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario relativamente alle persone ammesse alle speciali misure di protezione ed a quelle che risultano tenere o avere tenuto condotte di collaborazione con riferimento ai reati commessi per finalità di terrorismo o tra quelli previsti e ricompresi all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p..

Egli, coadiuvato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 82/1991, come modificato dall'art 3 della l. 45/2001, nomina la commissione centrale ed emana il decreto che deve garantire al collaboratore il mantenimento del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede⁹⁷.

5.3. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Esso è stato istituito con l'art 30 della l. 395/1990, ai sensi del quale il DAP provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di Grazia e Giustizia:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è articolato in diversi uffici, le cui competenze sono varie: gestione amministrativa dei detenuti, del personale,

⁹⁷Art. 13 comma 8, come modificato dall'art. 6.

programmazione e attuazione del trattamento penitenziario, assicurare assistenza sanitaria in carcere⁹⁸.

Nei confronti del collaboratore detenuto, il DAP applicherà ordinarie misure di protezione. Nel caso in cui queste non dovessero essere sufficienti, la commissione centrale disporrà l'applicazione delle misure speciali.

Tale organo provvede ad allocare i soggetti detenuti in istituti o sezioni di essi che garantiscano sicurezza. In tal senso il Procuratore della Repubblica può chiedere, prima della formulazione della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, misure adeguate a garantire l'incolumità del soggetto e la riservatezza della notizia relativa all'avvio della collaborazione. In questo caso il DAP è tenuto ad attuare quanto richiesto.

Per evitare che il collaboratore possa avere contatti con altri soggetti e dunque si possa incorrere il rischio che le dichiarazioni possano essere compresse, il DAP ha il compito di garantire che il suddetto soggetto non tenga una corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica con altri collaboratori.

Inoltre il tempo in cui il collaboratore deve essere in stato di isolamento, deve essere non inferiore ai centottanta giorni, termine previsto per redigere il verbale illustrativo.

Nel caso in cui il verbale dovesse essere redatto in termini più brevi, il detenuto potrà essere rimesso in anticipo alla vita comune, ovviamente previa autorizzazione del Pubblico Ministero competente.

Infine, solo per finalità connesse ad esigenze di protezione, ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita dei familiari del collaborante, l'autorità giudiziaria potrà autorizzare deroghe al rigido regime previsto per il collaboratore.

5.4. Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Il Capo della Polizia ha il potere di avanzare autonomamente la proposta di ammissione alle misure speciali di protezione, previa acquisizione del procuratore della repubblica.

Funzione fondamentale è quella di coordinare i rapporti tra i Prefetti e tra le autorità di sicurezza nella attuazione delle speciali misure non adottate mediante speciale programma.

Infine ha il compito di far fronte alle situazioni urgentissime, ossia quelle in cui occorre attivare immediatamente meccanismi di protezione nei confronti di soggetti che abbiano appena iniziato la collaborazione o che ci accingano a farlo⁹⁹ (art. 13 legge n. 82/1991).

Ai sensi del D.M. 687/94 il Capo della Polizia dovrà acquisire, prima di adottare il provvedimento, il parere del Procuratore Nazionale Antimafia.

⁹⁸ Fumo M., *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio*, Simone, 2001, p. 114.

⁹⁹ Questo è previsto all'art. 13, l. 82/1991.

5.5. Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero svolge un ruolo fondamentale nel procedimento di protezione poiché è l'organo propulsore del procedimento stesso ed ha il compito di esprimere parere preventivo alla assunzione di provvedimenti giurisdizionali. Ha funzioni consultive della autorità amministrativa e ha l'obbligo di intervenire, promuovendo il processo di revisione, nel caso in cui dovesse accertare che le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore siano false o non spontanee.

- *Il pubblico ministero nelle vesti di procuratore della repubblica,*

Il Procuratore della Repubblica, il cui Ufficio procede, o ha proceduto in caso di collaborazione in fase dibattimentale, sui fatti narrati dal collaboratore, presenta una proposta alla commissione centrale per l'ammissione alle speciali misure di protezione.

Tale proposta dovrà contenere l'indicazione del soggetto esposto a rischio o pericolo, motivo da cui questo scaturisce e la valutazione della gravità dello stesso. Inoltre dovranno essere inseriti i principali fatti criminosi sui quali il soggetto rende dichiarazioni. Elemento fondamentale è che il procuratore dovrà altresì chiarire i motivi per i quali ritenga attendibili le dichiarazioni, indicandone gli elementi di riscontro.

Nel caso di reati di mafia, tale proposta dovrà essere comunicata al procuratore nazionale antimafia.

Inoltre, il procuratore della repubblica ha il compito di redigere, entro il termine tassativo di centottanta giorni da quello in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare, alla redazione del verbale illustrativo. In tale termine il collaboratore dovrà rendere *“tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché i fatti di maggiore allarme sociale di cui è a conoscenza”*¹⁰⁰.

5.6. Il Procuratore Nazionale Antimafia

Al Procuratore Nazionale Antimafia sono affidati, come già sancito all'art 371 bis c.p.p., sia compiti di coordinamento, sia di consulenza. Svolge *“funzioni d'impulso”* per rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, assicura la tempestività delle indagini, garantendo la funzionalità d'impiego della polizia giudiziaria.

5.7. Commissione centrale di protezione

L'organo cui spetta la decisione sulle fasi di entrata e uscita dal programma, e che svolge un ruolo centrale nella dialettica istituzione del procedimento di protezione è la commissione centrale di protezione, denominata dalla legge *“Commissione centrale per la definizione e la applicazione delle speciali misure di prevenzione”*. È disciplinata dall'art. 10 della l. 82/1991, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 45/2001.

È di fatto l'organo che si occupa di valutare le richieste, da parte delle Procure e soprattutto delle Direzione Distrettuali Antimafia, di ammissione dei pentiti al

¹⁰⁰ Così, l'art. 16 *quater* legge n. 8/91.

programma provvisorio di protezione prima e a quello definitivo dopo. La Commissione si occupa, inoltre, di revocare i programmi e di accordare la capitalizzazione, ovvero il pagamento del contributo economico previsto per 5 anni in un'unica soluzione.

Tale commissione, ai sensi del comma 2 *bis* dell'art 3 della l. 45/2001 “*è composta da un sottosegretario, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali [...] che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata*”.

Piero Luigi Vigna, *ex* Procuratore Nazionale Antimafia, in un'intervista nel 2005, ha sostenuto che prima del 1991 la protezione veniva attuata dalle forze di Polizia. Questo creava però non pochi problemi, perché così operando, si creavano legami tra magistrato e collaboratori. Infatti si può affermare che l'istituzione di tale commissione, nel nostro ordinamento, ha alla base la ragione secondo cui fosse stato più funzionale attribuire ad un organo amministrativo il compito di adottare il programma speciale di protezione¹⁰¹.

La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti che devono essere almeno 5 affinché la decisione sia valida; nel caso di parità, decide il Presidente.

Inoltre non è previsto un termine entro in quale la Commissione Centrale debba assumere le proprie decisioni, poiché essa è tenuta a deliberare senza formalità e comunque non oltre la prima seduta successiva alla richiesta, e dopo aver acquisito informazioni dal servizio centrale di protezione.

In conclusione, la Commissione ha il compito di deliberare l'ammissione dei collaboratori, dei testimoni di giustizia, alle speciali misure di protezione, indicandone altresì la durata.

5.8. Servizio centrale di protezione

Il Servizio Centrale di Protezione è disciplinato all'art. 14 della legge n. 82/1991, modificato dall'art. 9 della legge n. 45/2001. Esso si occupa della attuazione e della esecuzione del programma di protezione, oltre che del piano provvisorio di protezione. È istituito nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, ed è “*l'organo esecutivo, operativo e consultivo della commissione centrale*”¹⁰² e funge da filtro tra le diverse amministrazioni investite, nella tutela del collaboratore di giustizia o testimone. Di fatto è un organo interforze di polizia e si occupa della gestione pratica dei programmi di protezione, di garantire l'assistenza e il contributo economico stabilito dalla Commissione. È con il Servizio Centrale di Protezione che i collaboratori di giustizia si interfacciano durante il periodo in cui sono sottoposti a tutela. Il Servizio Centrale è presente, attraverso 19 Nuclei Operativi di Protezione con competenza regionale o interregionale, in tutta Italia.

Il servizio centrale è costituito da due sezioni aventi competenza, una, sui collaboratori di giustizia, l'altra, sui testimoni di giustizia.

¹⁰¹ Intervista a Piero Luigi Vigna, realizzata da G. Montanaro e F. Silvestri in “*Dalla mafia allo stato*”, Gruppo Abele, 2005.

¹⁰² Montanaro G, *Dalla mafia allo stato*, Edizioni Gruppo Abele, 2005, p. 117.

È tuttavia prevista una struttura centralizzata, con sede a Roma, e dei “nuclei operativi territoriali di protezione” (N.O.P.), che hanno il compito di assicurare l’attuazione delle misure assistenziali e dunque seguire e dirigere il soggetto protetto. Gli uffici hanno il compito di curare i rapporti personali e patrimoniali che ogni persona protetta lascia nella località d’origine.

Al servizio di protezione spetta il compito di autorizzare il rilascio dei documenti di copertura e fornire alla commissione centrale i dati e le informazioni utili nel caso in cui si dovesse procedere alla formulazione del piano provvisorio di protezione.

Solo dopo aver sentito il collaboratore verrà attuato il programma di protezione. Inoltre per i pentiti è previsto anche uno sconto della pena, che diventa di un quarto rispetto a quella precedentemente inflitta o comunque prevista dalla legge, dieci anni in caso di condanna all’ergastolo. Ai collaboratori viene altresì accordato un programma di assistenza che prevede l’assistenza sanitaria, un alloggio per sé e per i familiari a rischio e un contributo mensile.

5.9. Il prefetto

Il Prefetto è il dominus della protezione al di fuori del programma stesso¹⁰³. Egli opera sotto il controllo e coordinamento del capo della polizia¹⁰⁴, anche quando devono essere assunte delle misure urgentissime di protezione.

5.10. Il giudice

Il Giudice ha il compito di accertare, ai sensi dell’art. 16 *quinques* della l. 45/2001, l’avvenuta redazione e sottoscrizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, entro il termine previsto dalla stessa legge, ossia centottanta giorni da quando il soggetto dichiara la volontà di voler collaborare.

5.11. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma - Sezione collaboratori

I collaboratori di giustizia avranno come riferimento per le loro istanze, il tribunale di sorveglianza di Roma ove è istituita una sezione speciale per i procedimenti aventi ad oggetto le richieste dei collaboratori.

II.6. Le misure di protezione ordinarie e speciali

Tra le novità introdotte dalla legge n. 45/2001, il legislatore ha introdotto la diversificazione delle misure di protezione adottabili nei confronti del collaboratore.

Si distinguono le misure ordinarie, disciplinate fuori dalla norma di settore e dal piano provvisorio di protezione, e le misure speciali, applicabili anche mediante uno speciale programma di protezione.

¹⁰³ Sassano F. *La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia alla luce della l. 45/2001*, Giappichelli, 2002, p. 45.

¹⁰⁴ Art. 14 l. 45/2001.

Il processo di inserimento nel circuito tutorio inizia con una proposta di ammissione ai programmi di protezione da parte dell'Autorità Giudiziaria, che ritiene le dichiarazioni rese dai soggetti interessati, attendibili, complete e soprattutto di notevole importanza ai fini delle indagini o del giudizio.

L'organo deputato al vaglio delle suddette proposte è la Commissione Centrale, istituita presso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia.

È l'art. 4 della Legge n. 45/2001, che sostituisce integralmente l'art. 11 D.L. 82/1991, a disciplinare la procedura di ammissione alle misure di protezione.

Infatti la Commissione centrale delibera su proposta del Procuratore della Repubblica, il cui Ufficio procede per i fatti oggetto delle dichiarazioni del collaboratore o del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, previo parere del Procuratore della Repubblica.

Il Capo della Polizia non può adottare misure urgenti di protezione se non vi è un intervento da parte della Commissione Centrale.

Questa può adottare le misure che ritiene più opportune al caso concreto. Pertanto potrà deliberare in *melius* o in *peius* rispetto a quanto richiesto: questo dipenderà sempre dalla gravità e dall'attualità del pericolo cui sarà sottoposto il collaboratore.

Tra le misure di protezione, oltre a quelle ordinarie, vi sono quelle speciali e lo speciale programma di protezione.

L'art. 2 della legge n. 45/2001 sancisce che *“le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o se si tratta di persone detenute o internate dal ministero della giustizia”*.

Tali misure possono essere applicate a coloro i quali versano in uno stato grave e attuale di pericolo.

Esse intervengono per dare sicurezza al collaboratore per reinserirlo successivamente nella società¹⁰⁵.

Inoltre ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, è rilevante la collaborazione e le dichiarazioni rese nel corso del procedimento. Queste devono avere il carattere della novità e completezza e devono apparire di notevole importanza per lo svolgimento delle indagini o ai fini di giudizio. Si tratta di uno strumento flessibile da applicare prevalentemente nel luogo d'origine della persona protetta o tramite il trasferimento a breve distanza, evitando mezzi di copertura dell'identità.

Tra le misure speciali di protezione rientrano, ad esempio, le misure di vigilanza e tutela, la sottoposizione del soggetto a strumenti di videosorveglianza o teleallarme, e le modalità particolari di custodia tra cui ad esempio il piantonamento.

¹⁰⁵ Giordano F. P., Tinebra G., *Il regime di protezione*, in *Dir. Pen. e proc. Pen.*, n. 5/ 2001.

Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la Commissione Centrale delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto per Presidente.

Tuttavia tanto nella proposta di ammissione alle misure di protezione, quanto ai pareri richiesti ed espressi, dovranno essere indicate le caratteristiche della collaborazione, dunque l'attendibilità, la completezza e novità oltre che l'attualità e gravità del pericolo. Alla proposta va allegata la dichiarazione con la quale il collaboratore attesta il proprio stato civile, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, il titolo di studio, le concessioni, il rilascio di licenze e ogni titolo di cui è titolare.

La Commissione, prima di pronunciarsi, può svolgere un'attività istruttori al fine di acquisire atti, indicazioni e informazioni utili.

Quando anche le misure speciali di protezione risultano essere inadeguate a proteggere il collaboratore, la Commissione Centrale adotterà il programma speciale di protezione, la cui esecuzione è affidata al Servizio Centrale di Protezione.

Tale programma può contenere misure aggiuntive a quelle speciali, tra cui ad esempio il trasferimento in località protetta, il cambiamento di generalità, misure di assistenza economica e personale, misure idonee a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e dell'eventuale famiglia.

In tal senso la norma limita l'estensione delle misure speciali a coloro che convivono con il collaboratore e ai non conviventi che hanno stretti legami con il collaboratore stesso, i quali pertanto potrebbero versare in gravi pericoli.

Il programma comporta l'adozione di misure di sicurezza personalizzate tra cui quelle assistenziali¹⁰⁶.

Da un punto di vista strutturale, tale programma, è definibile come un vero e proprio piano organico di risistemazione della vita del soggetto. Mentre, da un punto di vista funzionale mira a sradicare il soggetto dal contesto ambientale in cui viveva, per essere reinserito in un altro¹⁰⁷.

La scelta tra l'applicabilità delle misure speciali di protezione o del programma speciale non dipende dalle qualità del contributo collaborativo, ma dall'oggettiva situazione di pericolo in cui versa il collaboratore.

Nel 2001, infatti, è stato inserito il principio della graduazione delle misure di protezione.

II.7. La modifica e la revoca del programma di protezione

Il programma speciale di protezione può essere modificato o revocato, su richiesta dall'autorità che ha formulato la proposta e dunque dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto.

¹⁰⁶ Ardita S., *La nuova legge sui collaborati e testimoni di giustizia*, in Cass. Pen., 2001, II, p. 1704.

¹⁰⁷ Giordano F. P. Tinebra G, *op. cit.*, p. 562.

Di norma la Commissione Centrale stabilisce il termine di durata, solitamente mai superiore a 5 anni, e mai inferiore ai sei mesi. Nel caso in cui la durata non dovesse essere indicata, questa si considererà di un anno.

La revoca delle misure o del programma è sempre disposta nel caso in cui il verbale illustrativo non è stato redatto, o se risulta che il soggetto non abbia riferito fatti di particolare gravità: in quest'ultimo caso si avrà la c.d. revoca per inadempimento.

La Commissione, per modificare o revocare il programma, dovrà tenere conto: dell'attualità e gravità del pericolo, della condotta tenuta dal soggetto e infine dell'osservanza degli impieghi assunti.

La revoca opererà automaticamente quando il soggetto violi l'impegno di sottoporsi ad interrogatorio, quando non specifica i bene posseduti o controllati o quando commette un delitto indicativo del suo reinserimento nel circuito criminale.

La revoca sarà, invece, facoltativa, nel caso in cui il soggetto dovesse rilasciare dichiarazioni a soggetti diversi dalle Autorità o dal suo difensore.

Ne consegue che, le misure di protezione potranno essere, in assenza di deroghe al principio, revocate anche se il collaboratore rilascia dichiarazioni all'ufficio di difesa, precedente a investigazioni difensive.

II.8. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e il regime di inutilizzabilità

La Legge n. 45/2001 prevede due specifiche fattispecie di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: quella relativa alla violazione da parte del collaboratore, (sia esso libero che detenuto) dell'obbligo di rendere tutte le dichiarazioni su fatti significativi entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data in cui è stata manifestata la volontà di collaborare¹⁰⁸; e quella relativa alle dichiarazioni rese dal collaboratore detenuto dopo l'eventuale violazione delle prescrizioni, di cui al comma 14 dell'art. 13, relative al divieto di incontro o di corrispondenza¹⁰⁹.

Nella prima ipotesi, salvo i casi di irripetibilità dell'atto, è prevista l'inutilizzabilità processuale soltanto delle dichiarazioni rese nei confronti di persone diverse dal dichiarante, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 7 e 9.

Nella seconda ipotesi, salvo i casi di irripetibilità dell'atto, si assiste invece, ad un caso di inutilizzabilità in dibattimento di tutte le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria, successivamente alla data in cui si è verificata la violazione. Questa viene anche definita "inutilizzabilità" relativa.

Deve pertanto ritenersi, in applicazione del canone ermeneutico secondo cui "*tempus regit actum*", che tali previsioni normative siano inapplicabili nei confronti dei c.d. "vecchi collaboratori", avendo costoro reso ritualmente le loro dichiarazioni quando vigeva la precedente legislazione e non essendo essi tenuti alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione.

¹⁰⁸Art. 16 *quater* comma 9.

¹⁰⁹Art. 13 comma 15.

Diversamente opinando, si perverrebbe al risultato abnorme, di rendere inutilizzabili tutte le dichiarazioni rese da tale collaboratore oltre il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno in cui si manifesti la volontà di collaborare.

Ai sensi dell'art 16 *quater* della legge n. 82/1991, sostituito dall'art. 14 della legge n. 45/2001, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono essere rese entro centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare. Le stesse dovranno essere documentate nel c.d. verbale illustrativo.

Le ragioni che trovano una giustificazione all'introduzione del suddetto termine risiede nell'esigenza di voler e dover evitare *“le dichiarazioni a rate, poiché il collaboratore dovrà dire subito e tutto ciò che sa”*¹¹⁰.

La finalità è dunque quella di garantire una corretta valutazione di attendibilità intrinseca del collaboratore, insieme alla genuinità delle dichiarazioni, evitando che le stesse possano subire, con il passaggio del tempo, negative influenze o possano essere consapevolmente rilasciate in momenti scelti dal collaboratore, riducendo al minimo l'alea di inaffidabilità delle dichiarazioni (c.d. dichiarazioni ad orologeria).

Il legislatore ha infatti ritenuto che il passaggio di un lungo tempo, tra la volontà di collaborare e le dichiarazioni, avrebbe potuto accrescere il pericolo di dichiarazioni non attendibili rilasciate da scopi diversi da quelli di un accertamento giudiziale.

Per tale ragione è stato previsto un regime di inutilizzabilità delle dichiarazioni. Infatti, dall'inosservanza di tale obbligo, scaturiscono una serie di effetti di natura personale, incidenti sulle misure di protezione e sui benefici processuali e penitenziari.

Infatti, in tal senso, l'art. 6 della legge n. 45/2001, prevede che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero non sono utilizzabili in dibattimento, salvo l'irripetibilità del fatto.

V'è da premettere che l'inutilizzabilità, rappresenta la sanzione che l'ordinamento ricollega alle modalità di formazione della prova, in quanto, a differenza delle più gravi ipotesi di nullità, resiste persino al vaglio di legittimità, così come previsto dall'art. 627 comma 4 c.p.p..

L'inutilizzabilità si distingue in fisiologica e patologica.

Si ha inutilizzabilità fisiologica, quando questa concerne gli atti di indagine che, pur essendo conformi al modello legale, generalmente non sono utilizzabili per la decisione, poiché assunti in modo unilaterale dall'accusa o dalla difesa, salvo che si verificano particolari situazioni nelle quali il contraddittorio risulti inattuabile o ad esso le parti spontaneamente rinuncino.

Questa non costituisce un limite di tipo “naturalistico”, che vizia sempre il dato escluso, ma un limite normativo ricavabile dalle scelte di fondo di un sistema processuale.

L'inutilizzabilità di cui sopra, può essere sanata dalla volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale; infatti, l'accordo delle parti legittima l'acquisizione delle prove nel dibattimento.

¹¹⁰ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo, 2017.

L'inutilizzabilità patologica, si ha quando la dichiarazione è acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge: essa è dunque vietata in tutte le fasi del procedimento. Tale regime di inutilizzabilità appare di ardua individuazione e non è sanabile attraverso il consenso.

II.9. Il verbale illustrativo

Fumo, definisce il verbale illustrativo quale “ *documento programmatico della collaborazione. È una sorta di actio finium con la quale si traccia il perimetro dell'attività dichiarativa che ci si accinge a mettere in atto*”¹¹¹.

Può inoltre essere definito come documento programmatico della collaborazione con natura di atto di indagine.

Da un punto di vista funzionale, il verbale, cristallizza il contenuto della dichiarazione o della testimonianza, con particolare riferimento ai fatti di maggior gravità e allarme sociale, di cui è a conoscenza il collaboratore¹¹². Esso contiene le dichiarazioni del collaboratore.

Il verbale illustrativo non è stato inserito, nel nostro ordinamento, con la normativa oggi vigente in materia di collaboratori.

È infatti l'art. 2 del D.M. n. 687 del 1994, che per la prima volta, prevede il “verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione” e il “verbale di informazioni delle indagini”, a seconda che il collaboratore fosse o meno coinvolto nei fatti oggetto di accertamento.

La redazione dell'atto era “segmento” necessario del procedimento tutorio, strumentale ad un maggiore riconoscimento da parte della Commissione Centrale.

Nel verbale vi erano indicati tutti i principali fatti criminosi sui quali il collaboratore rendeva dichiarazione e le ragioni per cui queste fossero considerate attendibili e importanti per le indagini o ai fini di giudizio¹¹³.

Oggi rispetto al passato, la disciplina del verbale illustrativo, si presenta più complessa e articolata, tanto da sollevare nel tempo, dubbi e perplessità.

Innanzitutto, v'è da affermare che il verbale rappresenta il primo fondamentale momento di controllo sulla genuinità della collaborazione e, conseguentemente, è presupposto per l'ammissione del collaboratore o del testimone di giustizia alle misure tutorie o premiali.

Il legislatore con la riforma del 2001, ha previsto forme e modalità di redazione molto rigorosi, prevedendo altresì degli effetti significativi, nel caso di inosservanza.

D'Ambrosio afferma che il verbale illustrativo ha carattere preliminare e ha contenuto riepilogativo delle notizie e informazioni in possesso del collaboratore¹¹⁴.

¹¹¹ Fumo M. *Delazione collaborativa*, Simone, 2001, p. 207.

¹¹² Dino A., “ *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni e l'opinione pubblica*”, Donzelli, 2006

¹¹³ Ruggiero R. A., op. cit., p. 174.

¹¹⁴ D'ambrosio L., *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002.

La redazione del verbale illustrativo è *condicio sine qua non*, per l'ammissione al programma di protezione, infatti nel caso in cui il collaboratore dovesse rilasciare false o incomplete informazioni, la protezione e il programma verranno meno.

Per quanto riguarda i tempi di redazione, il "pentito" dovrà dire tutto ciò che sa entro centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare: ciò è stato pensato dal legislatore al fine di evitare false dichiarazioni e tempi troppi lunghi.

Nel caso di dichiarazioni spontanee del collaboratore, che prescindono dalle domande del Pubblico Ministero, egli è invece tenuto a riferire, entro il termine massimo, solo i fatti di maggiore gravità e allarme sociale e i c.d. fatti indimenticabili.

Tuttavia definire un fatto come "dimenticabile" o "indimenticabile" è frutto di una valutazione che assai risente del punto di vista di chi la compie.

Il verbale è segreto, è inserito in un apposito fascicolo tenuto presso il Procuratore della Repubblica a cui sono state rese le dichiarazioni, e successivamente va integrato, per estratto, nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Per quanto concerne l'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni contenute nel fascicolo, il giudice dispone che il verbale sia acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero, limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati del procedimento.

Salvo i casi di irripetibilità, non possono essere utilizzate le dichiarazioni a carico di altre persone, rese oltre il termine di centottanta giorni, o quelle che non compaiono nel verbale.

Si avrà dunque una inutilizzabilità parziale delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e alla Polizia, e quelle a carico di persone diverse dal collaboratore e quelle a carico o a favore di quest'ultimo.

II.10. Le dichiarazioni tardive

Si ha dichiarazione tardiva quando il collaboratore rende dichiarazioni oltre il termine di centottanta giorni.

Si fa riferimento all'ipotesi di inutilizzabilità delle stesse, nel caso in cui emergano in dibattimento fatti "nuovi" che non abbiano costituito oggetto della propalazione originaria.

Il regime di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, di cui all'art. 16 *quater*, comma 9 del D.L. 8/1991, copre esclusivamente la fase dibattimentale o deve estendersi anche alla fase delle indagini preliminari, impedendo così l'impiego delle dichiarazioni tardive anche a sostegno dell'emissione di misure cautelari, personali o reali?

Alla base di tale divieto vi è la presunzione che tutti i racconti che non siano comunicati entro il termine stabilito dalla legge, siano inattendibili e dunque non valutabili al fine del giudizio. Infatti, il collaboratore sa che deve dire tutto ciò di cui è a conoscenza, entro il termine di sei mesi. Se non si attiene a tale regola, non sarà considerato credibile.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con ben quattro sentenze in virtù del compito assegnatole di nomofilachia, è intervenuta nel Settembre 2008 al fine di statuire il principio secondo cui “*la sanzione di inutilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, opera esclusivamente nel dibattimento*”.

Le Sezioni Unite hanno pertanto rilevato che l’art. 16 *quater* della legge n. 82/1991, introdotto dall’art. 14 della legge n. 45/2001, è stato espressamente voluto dal nostro legislatore al fine di ridurre l’ambito delle collaborazioni non attendibili ed evitare, ove possibile, tentativi di vendetta da parte dei collaboratori.

Il Supremo Collegio, ha ritenuto che quanto previsto dalla norma citata, costituisce un’ipotesi di inutilizzabilità relativa ovvero limitata alla fase dibattimentale, e parziale, perché fa salvi i casi di irripetibilità.

Quanto detto trova conforto nella considerazione che l’inutilizzabilità determina l’impossibilità per il giudice di servirsi, per il suo convincimento, della prova di un determinato fatto, in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto.

Di conseguenza tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento, ma anche oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge; cosicché, con riferimento al caso di specie, non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni del collaboratore, non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari, possano costituire oggetto di prova dibattimentale – interrogatorio del collaboratore – assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti.

In conclusione: nella disciplina in vigore, il divieto di valutazione delle dichiarazioni, si riferisce solo a quelle rese nella fase di indagini preliminari. Pertanto, le rivelazioni su episodi nuovi che emergono successivamente in dibattimento saranno liberamente utilizzabili¹¹⁵.

Tuttavia l’inutilizzabilità dei racconti resi fuori tempo non opera nel caso di “irripetibilità”, pertanto, qualora dovesse sopravvenire l’impossibilità di sentire il pentito in dibattimento, le dichiarazioni fatte dallo stesso nella fase delle indagini preliminari, sia quelle tempestive, sia quelle tardive, potranno essere recuperate e lette.

¹¹⁵ Ruggiero R. A., *op. cit.*, p. 198.

CAPITOLO III

Collaboratori di giustizia e ordinamento penitenziario

“Dobbiamo trovare rimedi giuridici per consentire a queste persone di poter parlare nelle condizioni in cui non debbano sopportare rischi eccessivi per la propria incolumità personale. In America c’è un programma di protezione dei testimoni efficacissimo e di questo noi parliamo. Il pentito o il teste non può essere spremuto e poi buttato via. Sono problemi di credibilità dello Stato”.

(Giovanni Falcone)

III.1. Il trattamento penitenziario del collaboratore di giustizia

Il complesso di norme premiali in tema di collaborazione di giustizia non si esaurisce nella fase di irrogazione della pena ma opera anche nella fase esecutiva, infatti è necessario individuare strumenti processuali di tutela da applicare successivamente alla condanna.

Nel nostro ordinamento è stato introdotto il sistema del “doppio binario” sostanziale e processuale. Questo è stato considerato uno strumento idoneo a garantire l’equilibrio tra valori, libertà e diritti individuali sanciti nella Costituzione a tutela della collettività, differenziando i fatti di criminalità organizzata da una parte, e i reati c.d. comuni dall’altra¹¹⁶.

Il legislatore, dunque, prevedendo un regime differenziato dell’esecuzione della pena, si è mosso in due direzioni: da un lato ha negato ai detenuti una serie di benefici, dall’altro ha imposto una serie di restrizioni.

Al detenuto per reati di criminalità organizzata, il legislatore esclude, a meno che non si verifichino determinati casi individuati dalla stessa norma, la concessione di misure alternative alla detenzione in carcere o misure premiali.

Al tempo stesso, è stato previsto un inasprimento delle condizioni della vita e di relazione dei detenuti per reati di criminalità organizzata. Ciò è accaduto per esempio con il regime del carcere duro, sollevando nel tempo non pochi dubbi e perplessità circa la tutela dei diritti dell’uomo, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale¹¹⁷.

Si è altresì disposto un regime di favore nei confronti dei detenuti che collaborano con la giustizia.

¹¹⁶ Cirignotta S., *Il trattamento penitenziario della criminalità organizzata: dal regime del 41 bis ai benefici riguardanti i collaboratori di giustizia*.

¹¹⁷ La tutela dei diritti dell’uomo è stato ed è oggetto di attenzione da parte della Comunità Internazionale. In particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo, si è pronunciata in merito al regime del 41 bis ord. penit., ritenendolo regime non inflittivo di trattamenti vietati.

Lo scopo è duplice: da un lato si cerca di impedire i collegamenti tra detenuto e l'organizzazione criminale d'appartenenza, dall'altro si tenta di indurre il detenuto a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, poiché solo dall'interno, si può se non sconfiggere, indebolire l'organizzazione criminale.

Di fronte all'espansione del fenomeno mafioso - criminale, il legislatore ha fatto sempre più frequente ricorso alla premialità, interessandosi al momento dell'esecuzione della sanzione penale, la quale influisce sul trattamento penitenziario del detenuto.

A differenza di quanto accadeva prima, il beneficio premiale, viene concesso non all'esito positivo del percorso rieducativo e risocializzante del detenuto, ma a seguito della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, e si configura per la prima volta come un autentico strumento di lotta contro la criminalità organizzata¹¹⁸.

Già ai tempi dei giudici Falcone e Borsellino, e nei tempi in cui si svolse il Maxi processo a Cosa Nostra, si sentiva l'esigenza di introdurre norme premiali per incentivare le collaborazioni, le quali però, dovevano essere quasi monitorate, controllate, al fine di evitare false dichiarazioni o collaborazioni finalizzate ad ottenere uno sconto di pena o ad usufruire dei cosiddetti "premi".

L'idea di tutelare, proteggere e regolamentare attraverso norme, la figura del collaboratore di giustizia, nasce dall'esigenza che il mafioso che parla avrebbe potuto fornire alla magistratura e all'autorità, elementi fondamentali per sconfiggere la mafia e per meglio comprenderne l'organizzazione.

Al fine di render meglio intellegibile il funzionamento del trattamento penitenziario del collaboratore, è necessario analizzare, gli artt. 4 *bis* e 58 *ter* dell'ordinamento penitenziario.

Con le citate norme, da un lato, si inasprisce il regime detentivo destinato ai detenuti condannati per reati di particolare allarme sociale, dall'altro si introduce un'eccezione nel caso in cui il detenuto dovesse collaborare.

La norma cardine del regime penitenziario, differenziato per i detenuti condannati per reati di criminalità organizzata, è l'art. 4 *bis* dell'ord. penit., il quale introduce di fatto il "doppio binario", sia in riferimento alle misure diverse dalla liberazione anticipata, sia ai c.d. benefici penitenziari¹¹⁹.

La norma individua fattispecie criminose, in presenza delle quali scattano i divieti e le limitazioni, e di conseguenza vengono indicati diversi "tipi di autore", cui viene riservato un diverso e più rigoroso regime di esecuzione della pena.

I destinatari della norma sono i "detenuti e gli internati" per taluni reati gravi indicati tassativamente nella stessa elencati. A tal proposito, l'opinione prevalente, sostiene che ci si riferisce a coloro i quali sono giudicati con sentenza irrevocabile.

Il fine del legislatore resta sempre quello di incentivare, per ragioni di politica criminale, la collaborazione con la giustizia.

L'ubicazione di tale norma nel capo I del titolo I della legge n. 354/1975, ossia all'interno dei principi direttivi della legge sull'ordinamento penitenziario, fa percepire che, di fronte alla criminalità organizzata, lo Stato si pone in una posizione di

¹¹⁸ Corvi P., *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Cedam, 2010.

¹¹⁹ Cirignotta S., *op. cit.*.

antagonista istituzionale, affermando il primato anche con il recupero morale e sociale delle persone aggregate al sodalizio¹²⁰.

Analizzando l'art. 4 *bis* ord. penit. emerge l'individuazione di due fasce di reati: la prima comprende reati particolarmente gravi, indicativi dell'appartenenza del detenuto ad una organizzazione criminali. Si fa riferimento all'associazione per delinquere di stampo mafioso, anche straniera; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare le attività dell'associazione di tipo mafioso; ai delitti commessi per finalità di terrorismo e per eversione dell'ordine democratico; ai delitti di cui agli artt. 600, 602 e 630 c.p.; all'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; all'associazione per il traffico di stupefacenti.

A queste fattispecie, il D. L.11/2009, convertito in legge n. 38/2009, ha aggiunto le ipotesi delittuose previste dagli artt. 600 *bis* comma 1, 600 *ter* commi 1 e 3 e 609 *octies* del codice penale. In tutti questi casi i benefici penitenziari sono concessi solo in caso di collaborazione piena.

Nella seconda fascia di reati rientrano l'omicidio, l'estorsione aggravata e alcuni delitti contro la personalità e la libertà individuale: in questi casi l'ammissione ai benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di elementi tali da far ritenere attuale la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Accanto a queste fasce, il legislatore individua nei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza di gruppo, un ulteriore gruppo di reati per i quali è prevista una disciplina di accesso ai benefici, differenti da quelli ordinari.

L'art. 58 *ter* invece, sancisce che le limitazioni alla concessione di benefici previste per i condannati per taluno dei delitti contemplati nell' art 4 *bis*, "*non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno concretamente aiutato l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura degli autori di reati*".

La chiave d'accesso ai benefici penitenziari è costituita dalla collaborazione con la giustizia!

Venendo ad analizzare i benefici penitenziari, le novità introdotte con la legge n. 45/2001 presentano, rispetto alla disciplina "ordinaria" e agli artt. 4-*bis* e 58 *ter* ord. penit., caratteri di "specialità". Ciò si ha per due ragioni principali: in primo luogo perché offrono al collaboratore un accesso privilegiato ad alcuni benefici, in secondo luogo perché la "premierità" risulta essere uno strumento utile per ottenere, ai fini processuali, l'acquisizione di materiale probatorio e prevenire future attività criminose.

Tuttavia l'art. 16 *nonies* della L.45/2001 delinea la sfera di applicabilità dei benefici penitenziari, non del tutto coincidente con quella prevista dall'art. 4 *bis* ord. penit..

L'accesso ai benefici è possibile solo in presenza di alcuni requisiti: *in primis* il detenuto deve collaborare con la giustizia e deve rendere dichiarazioni utili nel corso del procedimento, anche dopo la condanna. La norma non descrive le caratteristiche che deve avere la collaborazione, limitandosi a far riferimento alle "condotte di

¹²⁰ Corvi P., *op. cit.*.

collaborazione che consentono la concessione di circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali”¹²¹.

Secondo requisito è rappresentato dal ravvedimento del collaboratore, inteso come abbandono dell’organizzazione criminale e adesione ad un sistema di vita fondato sul rispetto dei valori fondamentali. Ulteriore requisito richiesto dalla norma oggetto di analisi, è la “assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata”.

Tra i requisiti richiesti per l’accesso ai benefici in argomento, non vi è la sottoposizione del detenuto al programma di protezione, poiché di fatto il collaboratore trovandosi in stato di pericolo potrebbe già essere sottoposto a misure protettive.

III.2. Benefici premiali

Tra i benefici premiali, applicabili al collaboratore di giustizia, rientrano i permessi premio, la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata. Circa i permessi premio, l’art. 16 *nonies* non stabilisce una soglia minima di espiazione della pena. Di norma i permessi premio non possono essere applicati ai soggetti che commettono uno dei reati ex art. 4 bis Ord. Penit., se non in presenza di determinante condizioni, e cioè dopo aver espiaato almeno metà della pena irrogata e se può essere esclusa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. In presenza di collaborazione ex art. 58 *ter*, non potendosi applicare i limiti di pena, i permessi premio possono essere concessi dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena, se sono condannati alla reclusione superiore a tre anni, o dopo l’espiazione di almeno dieci anni, se condannati all’ergastolo.

Tuttavia, il permesso premio, potrà essere concesso fin dal primo giorno di carcerazione, ai detenuti che abbiano prestato una collaborazione qualificata con la giustizia, anche se condannati all’ergastolo¹²².

Dalla liberazione condizionale, ai sensi dell’art. 176 c.p., deriva la sospensione dell’esecuzione della pena e la liberazione del detenuto, che viene sottoposto alle prescrizioni proprie del regime di libertà vigilata con conseguente estinzione della pena, qualora in caso di ergastolo non sia intervenuta alcuna revoca e, sempre che il collaboratore dimostri di non aver più alcun collegamento con l’associazione criminale e nessun interesse a delinquere.

L’accesso a tale beneficio non è illimitato, poiché è pur sempre richiesta l’espiazione di una soglia minima di pena, diversa da quella indicata nell’art. 176 c.p., di dieci anni per chi è condannato all’ergastolo e di un quarto della pena per chi è condannato ad una pena temporanea. Così facendo, si evita che il collaboratore possa espiaare pene irrisorie.

Infine, quanto alla detenzione domiciliare, questa consente a determinate condizioni, di espiaare la pena nella propria dimora o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. La giurisprudenza richiede al giudice di valutare le opportunità

¹²¹ Le dichiarazioni rese, inoltre, come già citato nei precedenti capitoli, dovranno essere intrinsecamente attendibili e dovranno presentare il carattere della completezza, della novità, e dell’importanza investigativa o processuale.

¹²² Canepa M., *Manuale di diritto penitenziario*, 2006.

di concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alle finalità dell'istituto.

Tuttavia il collaboratore può usufruire di ulteriori benefici penitenziari, in base ai quali si applicheranno le regole ordinarie dettate per chi abbia tenuto una condotta collaborativa *ex art 58 ter* ord. penit. ossia l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà o il lavoro all'esterno¹²³.

Per ciò che concerne l'iter di applicazione dei benefici penitenziari, questo può essere attuato sia su richiesta dell'interessato ma anche su proposta del Procuratore Nazionale Antimafia o dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello. La richiesta dovrà essere articolata in modo da consentire la valutazione dei presupposti richiesti ex Art. 16 *nonies* della legge n. 82/1991. L'atto dovrà contenere le caratteristiche della collaborazione, la valutazione della condotta e la pericolosità sociale, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento, gli elementi utili ad accertare l'eventuale collegamento con la criminalità organizzata.

Competente alla concessione della liberazione condizionale o della detenzione domiciliare sarà il tribunale di sorveglianza.

I benefici ottenuti dal collaboratore, possono essere modificati o revocati qualora dovesse esservi la revisione in *peius* della sentenza o nel caso in cui il collaboratore dovesse tenere una condotta tale da modificarne o revocarne i benefici. La modifica o revoca possono essere disposte dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza su richiesta del Procuratore Nazionale Antimafia o dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello.

III.3. Il regime del 41 *bis* ord. penit.: il “carcere duro” e il bilanciamento degli interessi

Quella del “41 *bis*” è, in Italia, una storia non eccessivamente datata e che anzi ha vissuto negli ultimi vent'anni i suoi momenti principali.

Stiamo parlando del carcere duro, quello riservato a tutti quei soggetti ritenuti pericolosi, poiché si sospetta che vi siano dei collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Tutti quei casi, in sostanza, nei quali nemmeno la semplice detenzione in carcere può essere considerata un rimedio efficace, essendo necessario isolare il più possibile il boss di una associazione criminale al fine di evitare che anche dal carcere continui a dirigere i suoi traffici loschi.

Il regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario è stato istituito nel 1992, a cavallo delle stragi mafiose di quell'anno, come strumento per il contrasto alla criminalità organizzata.

La norma ha disciplinato, per un decennio, un regime detentivo caratterizzato dalla temporaneità: non conteneva alcuna disposizione né in ordine alla durata della sospensione, né in ordine ad eventuali proroghe, né all'attività istruttoria e neppure disciplinava il procedimento di reclamo all'applicazione del regime speciale.

¹²³ Corvi P., *op. cit.*.

Per sancire la costituzionalità del art. 41 *bis* ord. penit. e per precisarne i possibili confini, sono intervenute tre importanti sentenze della Corte Costituzionale: quella del 28 luglio 1993 n. 349, del 19 Luglio 1994 n. 357 e del 18 ottobre 1996, n. 351.

Riguardo alla prima, i giudici di merito avevano sollevato alcune questioni di legittimità, con riferimento al principio di rieducazione della pena sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, inteso come "finalizzazione dell'esecuzione penale al raggiungimento del reinserimento sociale del reo", rilevando come i detenuti venissero "selezionati, quasi semplicemente in base al titolo di reato, ad un regime indiscriminatamente sanzionatorio, ispirato ad un ottica di mera neutralizzazione, contrastante, per di più, anche con il principio di individualizzazione dell'esecuzione penale". Si rilevava inoltre come "la sospensione delle regole di trattamento per un tempo rilevante implicasse la rinuncia a qualsivoglia intervento dello Stato, inteso a rimuovere le cause del disadattamento sociale", ritenendosi così obliterata la funzione del trattamento rieducativo, cui veniva riconosciuto il rango di vero e proprio diritto del condannato. La Corte ha elaborato il concetto dei "limiti", veri e propri confini, nel cui ambito possono essere collocate le misure del regime speciale.

Essa ha innanzitutto individuato i cd. "limiti esterni" che l'amministrazione non può valicare nel configurare detto regime. Così, in primo luogo, non possono essere adottate misure comunque incidenti "sulla qualità e quantità della pena" o sul "grado di libertà personale del detenuto", ne tantomeno possono adottarsi determinazioni che vengano a precludere o a condizionare in via di diritto l'applicabilità ai detenuti di benefici che incidano sullo stato di libertà, ferme restando le limitazioni che in generale la legge ha posto in tale materia nei confronti dei condannati per taluni delitti con l'art. 4 *bis*, primo comma, dell'ordinamento penitenziario.

Nel definire la compatibilità del regime speciale con la nostra Costituzione, e in particolare con il principio della salvaguardia della funzione rieducativa della pena, la Corte ha delineato un'ulteriore categoria di limiti al contenuto delle misure, definendo i cd. "limiti interni" o funzionali del regime.

La Corte ha ritenuto che non possono cioè disporsi misure che, per il loro contenuto, non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento.

Mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale.

Il carcere duro trovava, tuttavia le proprie radici già in una legge del 1977, che andava a prevedere un regime di carcerazione speciale istituito *ad hoc* per l'emergenza terrorismo che incendiava l'Italia in quegli anni. Al debutto del 41 *bis* i detenuti per mafia erano stati oltre mille: tra il 1992 e il 1993 si scese da 1.041 a 481.

Un calo drastico a seguito di una decisione che, ancora oggi, si ritiene essere alla base della famosa trattativa Stato Mafia che aveva tra i punti fermi proprio la richiesta dei mafiosi di 'addolcire' un pò i requisiti, troppo stringenti, del 41 *bis*.

Il regime del 41 *bis* ord. penit. risulta essere ancora oggi, oggetto di diversi dibattiti.

È il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT) a definire il 41 *bis* "fortemente dannoso per i diritti fondamentali dei detenuti" e "non privo di effetti sullo stato delle condizioni somatiche e mentali di alcuni prigionieri."

“Qui in discussione non è chi sono, cosa hanno fatto o cosa potranno fare questi detenuti, in discussione è chi siamo noi - noi Stato, noi società civile- cosa facciamo e cosa rischiamo di divenire se non riconosciamo al peggiore degli assassini quei diritti umani che lui ha negato alle sue vittime. È proprio di fronte a casi estremi di efferatezza che si misura la forza di uno Stato, e la forza sta innanzitutto nel diritto, nel limite cioè che stabiliamo di porre a noi stessi, al nostro senso di giustizia, di rivalsa, di legittima difesa. Porre l'aggressore in condizione di non nuocere è obiettivo prioritario. Ma dopo aver visitato le sezioni del 41 *bis*, ci chiediamo se lo Stato italiano stia realizzando questo obiettivo o non stia invece vendicandosi di fatti orribili. Il giro "cella – a – cella" del 41 *bis* diventerà a breve un libro bianco a disposizione del parlamento italiano che, a settembre, dovrà esaminare le proposte di proroga e/o di stabilizzazione del "carcere duro" e che presenteremo anche agli organismi europei e internazionali per la tutela dei diritti umani”¹²⁴.

Tuttavia *"qualsiasi ragionamento sul 41-bis deve partire dal presupposto che lo scopo della norma non è rendere più afflittiva la pena ma interrompere i legami del detenuto con l'organizzazione criminale"*¹²⁵.

La disciplina della suddetta norma è stata oggetto di dibattito, anche al convegno tenutosi in Roma ad Ottobre 2016, dal titolo “Il processo di mafia trent'anni dopo”. In tale convegno, al quale ho partecipato accettando l'invito del Professore Galasso, è emerso che oggi, come ieri, tale disciplina sollevi non poche criticità.

A tal proposito sono intervenuti Sebastiano Ardita, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina, e Luigi Manconi, senatore, membro della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Presidente della Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato della Repubblica e Presidente di “A Buon Diritto. Associazione per le libertà”.

Ma che cos'è il 41 *bis*, quali sono gli interessi e i diritti da tutelare, ma soprattutto, qual è lo scopo e l'obiettivo che si intende perseguire?

Il 41 *bis* nasce come provvedimento temporaneo, prorogato per anni, prima che il legislatore lo introducesse nell'ordinamento penitenziario.

Esso è correlato ad uno stato di eccezione e circostanze speciali e dunque ad una condizione di emergenza¹²⁶.

Secondo l'opinione di Manconi, nell'analizzare tale norma, l'attenzione andrebbe posta alla piena tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta a privazione della libertà, ed i criteri di base dell'indagine cui fa riferimento sono

¹²⁴ Turco M. D'Elia S., *Il carcere duro? Non è solo per i boss*, Associazione "Nessuno tocchi Caino".

¹²⁵ Ardita S. Intervento Convegno Roma, “*Il processo di mafia trent'anni dopo*”, Roma, Ottobre 2017.

¹²⁶ Intervento Manconi L., Convegno Roma.

riassumibili in una coppia di termini: “congruità” e “stretta necessità”. Manovrare un concetto così complesso, necessita l’utilizzo di dati oggettivi, riscontrabili, che richiamano il concetto di concretezza.

Il clima di *public panic* che accompagnò l’introduzione del nuovo istituto fece registrare, già a partire dalle sue primissime applicazioni, delle presunte violazioni dei diritti fondamentali dei detenuti.

Lo scopo del 41 *bis* è immediato e strategico: impedire ai soggetti, appartenenti alle organizzazioni mafiose, di poter continuare a svolgere il proprio ruolo. È un momento di importante bilanciamento di interessi, di diritti, di beni previsti nella Costituzione, che subiscono una limitazione.

*“È vero che la rieducazione è una delle componenti della pena, ma spesso si parla della rieducazione come se fosse l’unico obiettivo della pena. Ma non è così. Questa nasce da un’esigenza dello stato, che deve punire l’autore del reato, con una funzione di prevenzione speciale e far sì che la pena venga espiata. L’interesse dello Stato è quello di impedire la produzione di comportamenti che sono più gravemente lesivi dei diritti dei cittadini inermi o anche dei cittadini che hanno commesso reati ma che a loro volta possono essere attinti, come capita nelle guerre di mafia. Quindi il quarantuno bis è uno strumento strategico ed è uno strumento irrinunciabile”*¹²⁷.

È altresì fondamentale indagare su ciò che è l’art 41 *bis* nel suo concreto applicarsi alla vita carceraria. Di fatto, il detenuto di mafia, si pone in contrapposizione con lo Stato, poiché è inserito in una consorceria che contrasta con le regole e filosofia dello Stato stesso; ma del resto, “le regole che esistono in carcere devono essere applicate a soggetti che a loro volta le hanno gravemente violate. In carcere c’è un bisogno rafforzato di legalità di controllo e di attenzione”¹²⁸.

La Commissione in tal senso, ha individuato alcune criticità.

*“Va richiamato, come essenziale punto di riferimento, quello che è, e resta, lo scopo dello stesso articolo. La finalità sola ed esclusiva del regime è indicata, ossia l’interruzione dei rapporti tra detenuto e criminalità organizzata esterna. Questa è la sola ed esclusiva finalità, scopo, obiettivo di quel regime dotato di “eccezionalità” che prevede deroghe rispetto ai principi generali. Di fatto, però quell’intento, tende a tradursi in altro, poiché assume la dimensione di una carcerazione piuttosto afflittiva, che produce una compressione dei diritti fondamentali della persona”*¹²⁹.

Il lavoro della commissione si è concentrato sulla concreta applicazione del regime. Ciò rischia di trasformare il dettato normativo, come se il regime di 41 *bis*, fosse destinato inevitabilmente a ridursi a mero carcere duro, che per sua natura e identità di coloro che ospita, è necessariamente privativo di diritti.

Il Manconi, nel ruolo di Presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, ha affermato che la stessa Commissione ha svolto nel corso del 2013, 2014 e 2015, un’indagine conoscitiva sulle condizioni di applicazione del regime

¹²⁷ Cit. Ardita. S., Convegno Roma.

¹²⁸ Intervento Ardita S., Convegno Roma.

¹²⁹ Cit. Manconi L., Convegno Roma.

detentivo speciale del 41 *bis*, focalizzando il tema dal punto di vista del rispetto della dignità e dei diritti della persona. Tale indagine è passata attraverso una lunga serie di visite e di audizioni proprio in riferimento alla applicazione del citato regime di detenzione, il quale si sostiene essere troppo afflittivo.

Ma di fatto, cosa prevede il 41 *bis* ord. penit.?

Innanzitutto, v'è da dire che a stabilire questo regime particolare è il Ministro della Giustizia.

Il regime del carcere duro esclude a priori qualsiasi tipo di beneficio ed è al tempo stesso caratterizzato da altre misure:

- massimo isolamento: i contatti con altri detenuti sono ridotti. Il detenuto è stipato in una cella singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere e l'ora d'aria è in isolamento;
- stretta sorveglianza: il detenuto di 41 *bis* è soggetto ad una sorveglianza speciale e apposita;
- colloqui limitati, massimo due al mese e di durata inferiore rispetto a quanto durano i colloqui per i carcerati ordinari. Inoltre avvengono senza possibilità di contatto fisico, per impedire passaggio di oggetti e, qualora il magistrato lo disponga, possono anche essere registrati.
- contatti con l'esterno: è ammessa solo una telefonata al mese esclusivamente ai familiari più stretti i quali, per essere contattati, devono recarsi di persona presso il carcere della propria città a ricevere la telefonata. Anche la corrispondenza del detenuto in 41 *bis* è strettamente limitata e sorvegliata.
- alimenti e oggetti personali: il detenuto al 41 *bis* ha una limitata quantità di alimenti che può richiedere. All'interno della cella non è inoltre consentito cucinare. Anche gli oggetti personali sono limitati, comprese somme di denaro. Vietati apparecchi fotografici, bottiglie, libri con copertina rigida, nastri per registrare, e sono consentiti libri, quaderni, giornali e penne.

Tornando alla tutela dei diritti del detenuto, con la decisione del 24 settembre 2015, i giudici di Strasburgo sono tornati nuovamente ad occuparsi della compatibilità dell'art. 41 *bis* ord. penit. rispetto agli standard di tutela dei diritti umani sanciti dalla CEDU ed, in particolare, in relazione agli artt. 3, 8 e 13 della Convenzione. Con la pronuncia in esame, la Corte EDU, ha confermato la propria costante giurisprudenza in relazione al regime detentivo di cui all'art. 41 *bis* ord. penit., la cui applicazione ed operatività non costituisce, di per sé, una violazione dei diritti umani del detenuto.

Dopo i primi anni di applicazione della norma e le prime rilevanti pronunce della nostra Corte Costituzionale, si è di fatto esclusa l'incostituzionalità del regime del 41 *bis*. Numerosi detenuti hanno iniziato a sottoporre al vaglio di Strasburgo il regime detentivo speciale, lamentandone l'incompatibilità con il divieto di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti.

Da allora, la Corte Europea si è espressa più volte sulla materia: questa costante attenzione si spiega proprio per il fatto che tale regime detentivo va attentamente valutato in relazione ai diritti inviolabili dell'individuo. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sempre ritenuto il regime di cui all'art. 41 *bis*, di per sé, non contrastante con il divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione.

Nella sua astratta configurazione, non riveste alcuna di quelle forme di coercizione personale censurate dalla giurisprudenza internazionale: non è caratterizzato da forme istituzionalizzate di violenza fisica, né da forme di coercizione psichica, quali la privazione del cibo e del sonno, o l'assoluto isolamento sensoriale e sociale, bensì solo da misure limitative dei contatti con l'esterno, e con gli altri detenuti, e delle ore trascorribili all'aria aperta, giustificate da controbilanciate esigenze preventive di sicurezza pubblica.

Già la Commissione Europea dei diritti dell'uomo, nella decisione Natoli contro Italia del 1998, aveva affermato che le restrizioni imposte dall'art. 41 *bis* comma 2 dell'ord. penit. «sono misure severe, ma proporzionate alla gravità dei reati commessi».

Non va infatti dimenticato che il regime detentivo speciale riveste una finalità preventiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che, già dal 1998, viene considerata preminente anche nella giurisprudenza sovranazionale in base al principio del bilanciamento della compressione dei diritti con le esigenze di difesa della collettività. Questo tipo di impostazione è rimasto pressoché invariato nella giurisprudenza della Corte EDU, erede della Commissione, come testimoniano anche sentenze più recenti, in cui si è sempre finito per escludere che il regime del 41 *bis* possa configurare, di per sé, un trattamento disumano o degradante.

Da tale analisi, si evince certamente che il soggetto detenuto in regime di 41 *bis*, ha una vita molto meno “libera” in carcere, rispetto ai detenuti ordinari, poiché di fatto caratterizzata da limitazioni di ogni genere, ma ciò che deve sempre restare ben saldo è l'obiettivo e lo scopo che con tale regime si intende raggiungere.

CAPITOLO IV

Gli “uomini d’onore”: gli “infami” di Cosa Nostra

“Vorrei sapere quanti omicidi devono compiere i pentiti per essere credibili.”

(Francesco Cossiga)

"La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c'è più né sole né luna, c'è la verità"

(Leonardo Sciascia)

IV.1. Il pentimento degli “uomini d’onore”

È lo Stato che negli anni ha cercato la mafia, o viceversa?

È una domanda forte che include in sé diversi aspetti.

La storia di mafia siciliana ci insegna che fino ad un determinato periodo storico, lo Stato non era a conoscenza dell’associazione mafiosa, che rapidamente si irradiava in Sicilia, che faceva affari con la politica e con l’imprenditoria.

Non ci si accorgeva che lentamente la Sicilia veniva distrutta.

Se ne negava perfino l’esistenza, senza rendersi conto che in realtà questo “cancro” si diffondeva in modo capillare, sia a livello nazionale che internazionale, dal momento che Cosa Nostra non aveva solo rapporti con la Sicilia, ma anche con l’esterno.

Il successo della mafia, se di successo può parlarsi, trova giustificazione nel consenso ottenuto negli anni con intimidazioni e minacce. Ne consegue che tale associazione è stata considerata indissolubile e indistruttibile perché i loro appartenenti erano visti come invincibili, come dei modelli vincenti per la gente.

Umilmente il giudice Falcone diceva che era una sfida difficile perché le mafie con la loro intelligenza del mondo moderno e la loro adattabilità a ogni nuova condizione di vita e lavoro hanno avuto una lunghezza di avanzo sullo stato.

Lo stesso Pietro Grasso affermava in tal senso che meno lo Stato è in grado di gestire e proteggere, più c’è spazio per la mafia, per la criminalità¹³⁰.

A seguito della commissione di omicidi istituzionali e non, lo Stato si rese conto che in realtà dietro a questi drammi si celasse qualcosa di più grande, rispetto a quanto si rappresentava nella realtà.

¹³⁰ Falcone G. e Padovani M., *op. cit.*, p. 10.

Inizia così una vera e propria lotta contro la mafia, per capirne le dinamiche e distruggerla.

Si inizia ad indagare su persone, fatti, ma ciò con risultato nefasto: mentre lo Stato otteneva ottimi risultati e prove, la mafia con violenza provava ad eliminarle.

La storia siciliana, e italiana, per fortuna, ci ha mostrato volti istituzionali che hanno lottato al fine di vedere riconosciuta questa associazione all'interno dell'ordinamento giuridico, al fine di vederne i boss pagare la propria pena ma soprattutto far sì che la società venisse protetta e soprattutto educata alla legalità.

Innegabile come questo fosse stato un percorso lungo e travagliato, caratterizzato da innumerevoli guerre di mafia.

Dopo aver scoperto il veleno e creato l'antidoto, come afferma Pietro Grasso, la situazione inizia a prendere una piega diversa¹³¹.

Escludendo i magistrati che negli anni '80 e '90 hanno lottato sacrificando la propria vita, si è assistito ad una battaglia per l'introduzione dell'attuale 416 *bis*, del 41 *bis* dell'ord. penit. e soprattutto l'introduzione di una norma che proteggesse i collaboratori e testimoni di giustizia.

La mafia ha ucciso perché ha voluto negli anni, nei decenni eliminare chi aveva capito il funzionamento e l'organizzazione di Cosa Nostra, associazione verticistica e segreta, ma soprattutto omertosa, e ha ucciso chi, dissociandosi da quell'associazione, ne aveva denunciato i crimini.

Faccio riferimento ai pentiti di mafia, ai testimoni e soprattutto ai collaboratori di giustizia.

Perché ci si pente? Perché innanzitutto si perde, perché collaborando si serve la propria vendetta e si prosegue la propria battaglia.

Il fenomeno del pentitismo, a volte demonizzato come affermava Falcone, ha costituito e costituisce uno dei temi fondamentali su cui poggia il buon esito di un processo penale, caratterizzato dall'oralità e dalla formazione della prova in dibattimento. Per cui, l'utilizzo delle dichiarazioni di coloro che ne hanno fatto parte risulta essere di estrema importanza al fine di comprenderne le dinamiche interne. Inizialmente, quando questo fenomeno era nel suo stato embrionale, si faceva leva sulla dubbia attendibilità dei collaboratori della giustizia. Ma se si vuole ottenere qualcosa di grande, si deve essere disposti a rischiare. E di questo la Sicilia ne è stata consapevole.

La nascita del fenomeno è riconducibile al momento storico in cui grandi boss hanno cominciato a "parlare" del proprio mondo malavitoso, forse per la loro stessa intolleranza ad una criminalità senza limiti (noti i casi di Buscetta e Contorno).

L'interesse dello Stato e della magistratura a conoscere il mondo impenetrabile delle cosche mafiose e la necessità di proteggere i pentiti da punizioni e ritorsioni da parte di boss e nemici, hanno portato alla prima legge di disciplina del sistema di

¹³¹ Falcone G. e Padovani M., *op. cit.*, p. 11.

protezione: la legge 82 del 15 marzo 1991, che ha convertito con modifiche il D.L. 8 del 15 gennaio 1991.

Il tema del pentitismo si articola in due aspetti che sono certamente distinti, anche se spesso vengono trattati unitariamente: quello della incentivazione, alla collaborazione con la giustizia e quello della tutela dei dichiaranti e dei loro familiari.

Il giudice Falcone era convinto che la collaborazione fosse fondamentale per il buon esito del processo, battendosi infatti, insieme agli altri uomini, alla creazione ed emanazione di una tutela degli stessi collaboratori e delle loro famiglie.

La realtà è che, pietra dopo pietra, si è costruito un edificio giudiziario capace di ascoltare anche i collaboratori di giustizia.

Adesso, occorre finalmente riconoscere che, senza la previsione di effetti favorevoli, in termini di quantità di pena discendenti direttamente dalla collaborazione, non ci sarà più nessuno, in un ordinamento disciplinato dal principio della obbligatorietà della azione penale, disposto a confessare i propri crimini e ad indicare i correi. Alcuni timidi passi in questa direzione cominciano ad essere mossi.

Nel capitolo che segue, analizzerò e tratterò i profili di alcuni “uomini d’onore” che si sono posti dal lato dello Stato, della giustizia, vuoi per pentimento di coscienza, vuoi per vendetta. Si tratta di uomini che hanno offerto alla magistratura di quegli anni, informazioni senza le quali, sarebbe un errore negarlo, hanno fatto sì che il processo, anzi quel processo, portasse alla nota conclusione, offrendo alla società un grande patrimonio conoscitivo.

Farò riferimento a Leonardo Vitale, Salvatore Contorno, Vincenzo Sinagra e Tommaso Buscetta.

IV.2. Leonardo Vitale: “l’uomo di vetro”

“Quello che disse, non dimostrò coraggio?”

No, perché mi hanno accusato di essere pazzo.

Semmai ho potuto dimostrare pazzia”

Leonardo Vitale, pentito di mafia per crisi di coscienza, dalla storia particolare, segnata dalla sconfitta di uno Stato che non ha creduto al primo uomo che aveva rotto l’omertà all’interno di Cosa Nostra, nasce a Palermo nel 1941. Appartenente ad una famiglia mafiosa, la sua educazione è improntata sui valori e principi di Cosa Nostra.

A tredici anni, orfano di padre, venne affidato allo zio, anche lui mafioso; al fine di dimostrare coraggio a quest’ultimo, gli fu commissionata l’uccisione di un cavallo e, successivamente, vari omicidi. Gli vennero ordinati anche alcuni sequestri di persona da parte di Pippo Calò.

Vitale fu arrestato nell’agosto 1972 perché ritenuto coinvolto nel sequestro dell’imprenditore Cassina e liberato dopo alcune settimane di carcerazione, una volta emersa la sua estraneità ai fatti. Nel corso degli interrogatori seguiti al suo arresto e di deposizioni rese nel 1973, egli rivelò di far parte della mafia e come affiliato alla famiglia “Altarello di Baida” autoaccusandosi di alcuni delitti, tra cui due omicidi, ed indicando anche i nomi di persone che fecero parte della medesima organizzazione. Tra il primo arresto e le confessioni rese pochi mesi più tardi alla polizia, legate ad una profonda crisi morale, Vitale venne ricoverato e sottoposto a terapie psichiatriche che comprendono l’elettroshock¹³².

Tra le numerose perizie psichiatriche cui fu sottoposto, vi furono numerose incongruenze tra quella di parte e quella disposta dal giudice.

Il carcere venne vissuto dal Vitale con una certa sofferenza, tanto che il suo atteggiamento iniziò a preoccupare, non solo i mafiosi ma anche la stessa famiglia. Venne così sottoposto alle prime visite neuropsichiatriche, fin quando il Professore Bonavita ne consigliò il ricovero. Da quel momento in poi, il Vitale verrà sottoposto a continue visite per poterne provare la sua pazzia. Ciò accadde soprattutto durante e successivamente la sua collaborazione, al fine di dimostrare la non credibilità e la non attendibilità delle dichiarazioni da lui rese.

Così, non appena sulla sua confessione si addensò l’interesse dei mass media, scivolò dal ruolo di confidente o delatore a quello di malato mentale, descritto come uno squilibrato che, a causa del suo delirio, stava “infamando” tante persone, rispettabili.

Il punto debole, e allo stesso tempo di forza, del Vitale, furono i sensi di colpa.

¹³² De Cristofaro E., *L’uomo di vetro nel prisma della verità: la storia di Leonardo Vitale pentito di mafia*, Franco Angeli, fasc. 2, 2009.

Il 29 marzo 1973 cambieranno per sempre le sorti della sua vita: si recò in questura chiedendo di parlare con Contrada, a cui dichiarò che stava attraversando una crisi religiosa e intendeva cominciare una nuova vita. È in questo momento che Leonardo Vitale iniziò la sua collaborazione e il suo pentimento. Nell'aprile dello stesso anno venne ascoltato anche da Terranova, che lo ritenne attendibile.

Le dichiarazioni rese da Vitale furono dettagliate e precise, mostrando la sua volontà di farsi carico delle proprie azioni.

Nel violare il codice dell'omertà, egli destrutturò uno dei capisaldi su cui poggiava l'organizzazione. Descrisse il rituale della cerimonia di ingresso a Cosa Nostra: al "picciotto" veniva posta in mano un'immagine sacra poi fatta bruciare, mentre doveva evocare su di sé la stessa sorte per il caso in cui avesse violato il patto di adesione che comprendeva il vincolo al più assoluto riserbo.

Raccontò la struttura di Cosa Nostra, l'organizzazione, confessò omicidi, alcuni dei quali da lui stesso commessi.

Ciò però non migliorò la sua situazione. Pagò tali dichiarazioni con il carcere e con dieci lunghi anni di manicomio giudiziario; sottoposto a successivi test psicologici, gli fu diagnosticata una sindrome schizoide, gli fu praticato l'elettroshock, riconoscendogli così la semi-infermità mentale. Soggiornò in diversi manicomi giudiziari, fin quando non tentò il suicidio nella struttura sita a Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito del quale venne dimesso.

"Io sono stato preso in giro – dichiarò durante un interrogatorio – dalla vita, dal male che mi è piovuto addosso sin da bambino. Poi è venuta la mafia, con le sue false leggi, con i suoi falsi ideali: combattere i ladri, aiutare i deboli e, però, uccidere; pazzi!".

Il processo di primo grado si concluse nel luglio 1977 con una condanna a ventiquattro anni di reclusione. Nel successivo processo di appello, al Vitale venne riconosciuta l'infermità mentale e gli venne applicata la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario per cinque anni¹³³.

In carcere intraprese una forte conversione spirituale. Alla mamma e alla sorella Maria scrisse: *"Sono più sereno e questa serenità la devo al nostro Gesù e alla Santissima Vergine Maria che prego sempre più fervorosamente di darmi il cuore simile al loro, buono e caritatevole, affinché possa un giorno risorgere con loro per servirli eternamente in paradiso. (...) Io posso dire di essere rinato, il mio inferno, non m'interessa più. Riverserò tutto il mio amore a Dio: mi basta stare in pace con lui, per essere in pace con me stesso. Sì ora sono veramente me stesso, e per trovarmi dovevo venire in un carcere che però non mi dà nessun peso anzi, sento ogni giorno di più di andare acquistando la mia libertà, quella libertà interiore che non ho mai conosciuta, per essere sempre stato schiavo degli altri prima, e schiavo di me stesso e dei miei sensi"*.

¹³³ De Cristofaro E., *L'uomo di vetro nel prisma della verità: la storia di Leonardo Vitale pentito di mafia*, Franco Angeli, fasc. 2, 2009.

Vitale fu, fin da subito, da Contrada e Terranova nello specifico, considerato attendibile. L'attendibilità delle sue dichiarazioni venne confermata, oltre che da Tommaso Buscetta, anche dalla stessa mafia, che il 2 dicembre del 1984, con un arma da fuoco, lo freddò all'uscita della chiesa, ove aveva preso parte alla Messa insieme alla madre e alla sorella.

La Magistratura di quegli anni, dubitò dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Vitale è da considerare il primo vero pentito di coscienza, ritenuto pazzo per "comodità", perché fu la mafia a volerne dimostrare la sua follia.

La vicenda Vitale, rappresenta la sconfitta di uno Stato, di una Magistratura, che forse per timore o convenienza, non ha creduto ad un uomo, che voleva liberarsi del suo più grande senso di colpa, ossia quello di aver fatto parte di un'associazione criminale.

Alla fine dei processi, fu lui stesso, l'unico a pagare l'effetto della sua confessione perché, mentre le persone che accusò vennero assolte, egli venne giudicato responsabile dei fatti contestatigli.

Il giudice Falcone tornò sul "caso Vitale" ribadendo le tesi già espresse; attraverso gli atti processuali, infatti, affermerà che "era stato prodigo di tante informazioni vere che avrebbero meritato ben diversa considerazione". "Leonardo Vitale con le sue rivelazioni del 1973 ci ha offerto due importanti conferme: l'esattezza delle informazioni che avrebbero fornito dopo diversi anni Buscetta, Contorno, Mannoia; l'assoluta inerzia dello Stato nei confronti di coloro che dall'interno di Cosa Nostra decidono di parlare. In quell'epoca Vitale aveva fornito indizi che avrebbero dovuto mettere sulla giusta via polizia e magistratura. Aveva riferito di Totò Riina, il <<corleonese>>, come capo di Cosa Nostra"¹³⁴.

"Lo Stato dopo aver sfruttato le sue debolezze caratteriali, lo rinchiuse in manicomio dimenticandolo"¹³⁵.

La collaborazione di Vitale, fu sottovalutata. Lo Stato e la magistratura dimostrarono una palese scorrettezza nella sua gestione. Pur ricercando elementi che potessero confermarne la veridicità delle dichiarazioni, non v'è da sottovalutare che, in quel tempo, si dubitava circa l'esistenza della mafia come organizzazione.

La storia di Leonardo Vitale è segnata dalla sconfitta, perché la maggior apertura e il maggior credito si ottennero, come già affermato, dopo anni.

¹³⁴ Giovanni F. e Padovani M., *Cose di cosa nostra...*, *op. cit.*, pp. 74,75.

¹³⁵ Giovanni F. e Padovani M., *Cose di cosa nostra...*, *op. cit.*, pp. 74,75.

IV.3. Salvatore Contorno: “ il Coriolano della Floresta Natoliano”

*“Mi sono deciso a collaborare perché Cosa Nostra
è una banda di vigliacchi e assassini”*

S. Contorno

Salvatore Contorno, pentito, collaboratore di giustizia iniziò a collaborare con il giudice istruttore Giovanni Falcone, dopo un lungo travaglio interiore, nell'aprile del 1982.

Nella sentenza del Maxi Processo è delineato un quadro ben chiaro della sua personalità: *“furbizia non comune, spirito di intraprendenza, rapidità di reazione, prontezza di riflessi messi in luce anche in dibattimento, sia quando reagiva con determinazione alle provocazioni numerose nel corso del suo lungo interrogatorio provenienti da coimputati, sia nel ribattere a chi lo interrogava, intuendo, con notevole rapidità l'eventuale insidia o, comunque, la finalità recondita della domanda”*¹³⁶.

In uno dei primi interrogatori affermò di avere un'attività commerciale legata alla pastorizia e di essere a conoscenza di mafiosi che commerciavano sigarette e, successivamente cocaina.

Egli raccontò di aver giurato fedeltà a Cosa Nostra, all'interno di un negozio di Mimmo Teresi, il quale commerciava frigoriferi. Ivi incontrò Stefano Bontade e altri uomini d'onore. Il giuramento venne eseguito in presenza dello stesso Mimmo Teresi, Stefano Bontade, i fratelli Pullara, i fratelli Federico e Pietro Lo Iacono.

Iniziò a collaborare e sfatare i segreti di Cosa Nostra dopo esser stato vittima di un attentato e soprattutto dopo che, a partire dal 1981 visse una tragica sequenza di omicidi di conoscenti, amici e parenti.

*“Si inizia nel 1981 con la soppressione di Pietro Mandala, sua cugino. Prosegue l'omicidio di Emanuele Mazzola, garzone che rigovernava la stalla del medesimo Contorno; passa attraverso l'eliminazione di Giovanni Costanzo e culmina nell'omicidio di Rugnetta il primo dei quali fu oggetto delle terribili e lapidarie rivelazioni di Vincenzo Sinagra”*¹³⁷.

Egli era noto negli ambienti di mafia con il soprannome “Coriolano della Floresta”, personaggio di alcuni romanzi dello scrittore palermitano Natoli¹³⁸.

Ovviamente Contorno non lesse mai quei romanzi, e al Presidente della Corte, spiegò che tale nomignolo gli venne affidato perché aveva capacità di nascondersi, e che “essendo spesso latitante, era costretto a rifugiarsi in campagna”. Tuttavia il Coriolano

¹³⁶ *Sent. Maxi processo*, Tomo VI, p. 786.

¹³⁷ Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo – Memoriale del Presidente*, Bonanno Editore, 2011, p. 140.

¹³⁸ Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo ...*, p. 138.

natoliano è un uomo coraggioso, intraprendente e deciso ed è dunque un uomo valoroso e nel linguaggio mafioso, tali prerogative vengono utilizzate per indicare un soggetto impavido, pronto ad utilizzare le armi per farsi giustizia.

Contorno, il secondo pentito, l'uomo d'azione di Bontade, “rappresenta certamente una pietra miliare nel processo per quanto concerne la conoscenza dell'organizzazione mafiosa, i suoi riti, i suoi personaggi”¹³⁹.

Fa comprendere “ il fenomeno nelle sue vaste implicazioni e soprattutto nei suoi aspetti pratici”¹⁴⁰.

Per la lunga militanza in Cosa Nostra, per la sua vicinanza a Stefano Bontade, ha rappresentato, insieme a Buscetta, un personaggio cardine del processo, uno strumento prezioso di prova sull'organizzazione mafiosa e la comprensione del fenomeno, i suoi riti e i suoi personaggi più significativi. Inoltre, è stato uno dei primi che, pur se in modo superficiale per certi aspetti, raccontò di alcuni fatti che collegavano lo Stato e la Politica alla mafia.

*“Le dichiarazioni del Contorno assumono un carattere veramente prezioso ed emblematico; tale da poter esser adoperato come guida in numerosi altri casi d'intervento armato dell'organizzazione criminosa”*¹⁴¹.

Il valore e il peso delle dichiarazioni del Contorno [...] non potevano sfuggire al folto stuolo di sagaci difensori, che, intuito il grave pericolo rappresentato per le sorti dei loro difesi [...] hanno cercato d'incrinarne in toto la credibilità¹⁴².

*“Ciò che colpiva di Contorno era la sua decisione e il modo con il quale si rivolgeva alle gabbie fin dall'inizio accusando gli altri imputati di essere infami. Tale atteggiamento era certamente indicativo di una personalità fredda e determinata, caratterizzata da un singolare controllo”*¹⁴³.

La descrizione dell'associazione mafiosa di cui ha fatto parte è “ semplicistica e per questo assolutamente perspicua”¹⁴⁴.

La funzione della sua “testimonianza” ebbe un peso e un valore del tutto peculiari, giacché egli visse sulla propria pelle la terribile esperienza dell'attentato contro di lui rivolto. Questo consentì certamente di avere una idea del “gruppo di fuoco” di Cosa Nostra, delle regole cui si attiene e degli uomini che lo compongono. La sua collaborazione portò all'arresto di molti uomini mafiosi.

Contorno fu un collaboratore parecchio particolare, non per ultimo per il suo atteggiamento tenuto durante gli interrogatori e per la scelta di esprimersi in dialetto siciliano. Lo stesso affermò “è un'abitudine naturale, signor presidente, italianu 'un n nusacciu! Sugnu zeru, d'italianu. E, comu mi fici matri natura, parru! Si mi capita quaccheruna ci 'a mettu!”¹⁴⁵.

¹³⁹ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 755.

¹⁴⁰ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 756.

¹⁴¹ Intervista Presidente Giordano Alfonso, Palermo, 2017.

¹⁴² Sentenza Maxi processo, Tomo VI, P. 759.

¹⁴³ Intervista Presidente Giordano Alfonso, Palermo, 2017.

¹⁴⁴ Lupo S., *Storia della mafia*, Donzelli Editore, 2004, p. 298.

¹⁴⁵ Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo ...*, p. 142.

Come affermò il Presidente della Corte nel nostro incontro, il dialetto creò diversi problemi tanto da dover tradurre via via ciò che lo stesso Contorno dichiarava.

Pertanto *“l'imputato dichiarante addusse il motivo di non esser padrone della lingua italiana e di usare il dialetto al fine di non incorrere in imprecisioni o in distorsioni nella sua deposizione. Il suo modo di parlare era una mescolanza di lingua e di dialetto ed era prettamente comprensibile anche a chi non fosse siciliano”*¹⁴⁶.

Questa scelta destò non poche difficoltà nel corso del processo, ricevendo critiche da parti degli avvocati degli altri imputati, i quali provavano a dimostrare la non attendibilità dello stesso Contorno.

Innegabile è che, le sue rivelazioni abbiano contribuito, in maniera notevole, a fornire un quadro realistico dell'associazione di cui faceva parte, delle sue componenti umane e del modo con cui si comportava nei confronti di coloro che riteneva ostacolassero i propri scopi delinquenziali d'insaziabile acquisizione economica.

Circa l'attendibilità delle dichiarazioni: *“le sue propalazioni avevano il sapore della sincerità, non avendo egli alcuna remora ad ammettere fatti anche disdicevoli. Una sincerità sconcertante che refluvia in modo positivo sulla credibilità delle sue dichiarazioni”*¹⁴⁷, nonostante in alcuni momenti processuali, tale affidabilità e alcuni episodi, fossero stati messi in discussione dalla stessa difesa. Tuttavia, a tal proposito, nella stessa sentenza si legge che *“il giudice indagatore della verità deve necessariamente soffermarsi senza preconcetti di nessun genere, ma con l'animo aperto e pronto a cogliere ogni bagliore illuminante in una realtà isolana, già considerata impenetrabile”*¹⁴⁸.

¹⁴⁶Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo...*, p. 141.

¹⁴⁷ Intervista Presidente Giordano A., Palermo, 2017.

¹⁴⁸ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 816.

IV.4. Vincenzo Sinagra : il “non uomo d’onore”

Vincenzo Sinagra, come si legge nella sentenza del Maxi Processo, rivestì un ruolo fondamentale “*al fine di squarciare il velo, fin allora fittissimo, che nascondeva i sottofondi di tenebrosi crimini consumati impunemente nella città capoluogo della Sicilia*”¹⁴⁹.

Sinagra è descritto come “*individuo grigio, rozzo, indotto, disarmante nella sua ingenuità elementare, carente in modo assoluto di doti particolare di sagacia e furbizia, assurge ad esempio di elevatezza morale e di civismo concreto, cadendo d’improvviso, in una sublime catarsi autopunitiva, all’impulso irrefrenabile di rigurgitare tutti i tremendi delitti di cui è stato spettatore e partecipe*”¹⁵⁰.

Finito in carcere gli fu ingiunto di fingersi pazzo, ma non riuscì a reggere quel gioco sporco.

La verità delle dichiarazioni da lui rese, si legge sempre nella sentenza, “*sembra sia traboccata per un moto interiore dell’animo, come fuoriesce un liquido versato in eccesso rispetto alle dimensioni del contenitore, perché egli sentiva l’assoluto bisogno di riversarla all’esterno, come per un atto di liberazione, come per desiderio di una punizione vagheggiata quale scotto per un ordine giuridico e morale gravemente sconvolto e violato*”¹⁵¹.

Sinagra in realtà non era membro di Cosa Nostra, ma solo un piccolo criminale, figlio di un pescatore, che lavorava, durante la guerra di mafia per Marchese, e che si accontentava di gravitare attorno l’orbita di Cosa Nostra.

Dalla personalità particolare caratterizzata da una “*disarmante semplicità*”¹⁵², nulla tace sulla sua “*reale e fattiva partecipazione a delitti raccapriccianti*”. Logorroico, parlò al processo “*senza alcun bisogno di essere orientato o indirizzato, se non nelle linee generali*”¹⁵³.

“*Esponneva con un frasario smozzicato, proprio perché aveva il sapere della verità*”¹⁵⁴.

Egli raccontò con spontaneità i giorni del “terrore”, i crimini della c.d. “camera della morte”, le rapine, i racconti del parente “tempesta”, l’agonia dell’imposta, la finta “pazzia”, le minacce, gli interventi sotterranei al fine di farlo desistere dalla sua posizione, la sua solitudine morale e materiale. Dimostrò di essere a conoscenza dell’ambiente criminale e dei suoi esponenti, dei quali riportò i nomignoli tipici con cui essi erano intesi.

I suoi racconti non erano sempre lineari, erano pieni di contraddizioni, di confusione che tuttavia “*apparivano caratteristiche rilevabili nel testimone sincero*”¹⁵⁵.

¹⁴⁹ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 819.

¹⁵⁰ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 819

¹⁵¹ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 825.

¹⁵² Intervista Presidente Corte, Giordano Alfonso.

¹⁵³ Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo ...*, p. 244.

¹⁵⁴ Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo ...*, p. 246.

¹⁵⁵ Intervista Presidente Corte, Giordano Alfonso.

Ciononostante gli elementi di riscontro alle sue dichiarazioni sono molteplici e di notevole importanza.

Nella sentenza si legge che *“le rivelazioni illuminanti, puntuali, scrupolose e zeppe dei particolari più minuti”* hanno rivelato *“l’architettura unitaria, l’impalcatura unica”* dell’associazione criminale¹⁵⁶.

L’importanza della figura di Sinagra, pentito di coscienza, sta anche nell’aver permesso di comprendere quali fossero i rapporti tra mafia e criminalità non mafiosa, come dirà poi Giovanni Falcone.

*“Una vita bruciata, misera e infelice, verso la quale, la Corte si è accostata con piena pietà cristiana ma anche col rispetto dovuto a chi ha saputo scegliere la difficile via di un sincero pentimento”*¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 849.

¹⁵⁷ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 851.

IV.5. Tommaso Buscetta: “il boss dei due mondi”

“Ero entrato e rimango con lo spirito di quando io ero entrato. Ma dagli anni '70 in poi questa associazione, cosiddetta Cosa Nostra, ha sovvertito l'ideale, poco pulito per la gente che vive dentro alla legge, ma tanto bello per noi che vivevamo in questa associazione, cominciando con delle cose che non erano più consoni all'ideale della Cosa Nostra; con delle violenze che non appartenevano più a quegli ideali. Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo. Quindi non sono un pentito”

Chi è Tommaso Buscetta?

Detto Don Masino e successivamente Boss dei due mondi, Tommaso Buscetta, nacque a Palermo il 13 luglio 1928, in Via Oreto. Ultimo di diciassette figli, prese la strada della malavita durante la guerra, dedicandosi al mercato nero e ai primi furti. Da qui iniziarono i contatti con la criminalità, fino a quando nel 1945 gli venne proposta da Giovanni Andronico, l'affiliazione a Cosa Nostra. Così, dopo il giuramento e la cerimonia di rito, entrò a far parte della famiglia di Porta Nuova con a capo Pippo Calò. Morirà di cancro nel 2000.

Personaggio chiave del processo, che ha visto alle sbarre più di 400 imputati, si rivelò assai complesso all'indagine psicologica focalizzata, non soltanto sui suoi trascorsi giudiziari e sulle indagini che le polizie di vari paesi avevano intessuto su di lui, e soprattutto sulla sua attività in seno allo spaccio di stupefacenti, anche sui suoi comportamenti processuali e sulla sua condotta dibattimentale in particolare¹⁵⁸.

Risulta difficile ricostruire l'itinerario psicologico del Buscetta per “il suo intimo travaglio” e per le ragioni che l'hanno spinto all'esplosiva decisione che l'ha portato, da convinto assertore dei principi di Cosa Nostra, ad acerrimo nemico dell'organizzazione in cui aveva tanto entusiasticamente creduto.

Il presidente della Corte, Alfonso Giordano, me lo ha descritto come uomo dal volto scavato, atteggiamento composto, ma non umile, un senso di dignità che rivelano una persona dalla vita trarotta, di cultura approssimativa ma con desiderio di migliorarla¹⁵⁹.

“Buscetta, mafioso, sui generis, non rivestì mai, all'interno dell'associazione, ruoli apicali. Rimase sempre un semplice soldato della famiglia Porta Nuova. Ma dotato di grande carisma, la sua parola valeva più di quella di un capo”¹⁶⁰.

Uomo concreto e determinato, dotato di furbizia e di intelligenza in pari misura. Un uomo su cui pesavano tragicamente tanti lutti che gli erano stati procurati dai suoi nemici, contro cui non era stato in grado di opporsi.

Un uomo la cui visione dei fatti era lucida e accorta; un uomo in cui ardeva il desiderio di contrapporre la realtà criminale da lui vissuta e subita, a chi con la violenza

¹⁵⁸ Sentenza Maxi processo, Tomo VI, p. 669.

¹⁵⁹ Intervista Presidente, Alfonso Giordano, 2017.

¹⁶⁰ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

e il delitto, aveva cercato in ogni modo, non riuscendo ad eliminarlo, di ferirlo nei suoi affetti più cari¹⁶¹.

La sua vita fu, dunque, segnata da crimini e delitti oltre alla scelta, che più di ogni altra cosa, cambierà il corso della lotta alla mafia, prima ancora che della sua esistenza, ossia la sua collaborazione.

Contento di aver perso la sua carica di “uomo d’onore”: *“decide di collaborare non con la giustizia, ma con Giovanni Falcone”*¹⁶². Aspetto di non poco conto!

Le sue dichiarazioni segnarono l’inizio di un nuovo corso, poiché giunte in un momento in cui, un intensificato impegno da parte dello Stato nella repressione del fenomeno mafioso, aveva reso più credibili le istituzioni anche agli occhi degli stessi mafiosi.

Il primo contatto di Don Masino con le istituzioni, venne stabilito da De Gennaro, allora capo del nucleo operativo del Criminal Pool. Successivamente Caponnetto assegnò al giudice Falcone, la gestione dei suoi interrogatori sia in Brasile che a Roma.

Lo stesso Buscetta dichiarava: *“sono un uomo che ha voluto rendersi utile alla giustizia e alla società. Anche se parte di questa società non mi ha voluto riconoscere per nessuna ragione il merito di averlo fatto con molto lealtà, e non ha voluto rispondere con attenzione ai problemi che ponevo con le mie parole. Non ho mai avuto alcun interesse a danneggiare chi non aveva colpa. Non ho nessun interesse a inventarmi cose nuove: quelle che so sono sufficienti. Penso e mi comporto come le persona alle quali sta a cuore la legalità!”*¹⁶³.

Contrariamente alla vendetta di sangue, egli decise di collaborare con lo Stato, provocando così alla mafia danni ancora maggiori, impedendo ad altri di credere nei valori di Cosa Nostra, ormai seppelliti da una montagna di vittime innocenti e dalla ferocia che regnava sovrana¹⁶⁴.

Buscetta voltò le spalle a Cosa Nostra quando questa le voltò a lui.

Un codice di uomini d’onore violato dagli stessi uomini che ne avevano giurato fedeltà, primo fra tutti Pippo Calò¹⁶⁵.

Pronto a pagare il conto con la giustizia, collaborò, accettandone il rischio e le conseguenze.

In una lettera a Caponnetto scrisse *“ sono giunto alla conclusione che la mafia deve essere distrutta e che tutti devono collaborare con lo Stato in questa lotta. E l’obbligo maggiore ce l’ho io, che di quella mafia ho fatto parte”*.

Di seguito la lettera integrale autografata, di Tommaso Buscetta, diretta ad Antonino Caponnetto.

¹⁶¹ Giordano A., *Il Maxi processo venticinque anni dopo...*, p. 115.

¹⁶² Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁶³ Lodato S., *La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta*. Mondadori Editore, 2014.

¹⁶⁴ Arlacchi, *Addio Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione di Tommaso Buscetta*, BUR.

¹⁶⁵ Famosissimo il confronto fra i due durante il Maxi processo, presieduto da Alfonso Giordano.

“Ill.mo Dottor Caponnetto

Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo

Ancora una volta la furia omicida si è abbattuta sulla mia famiglia, colpendo chi è più ignaro e lontano dai problemi di mafia.

L'avvertimento è chiaro a me e a chi eventualmente potrebbe scegliere la strada della dignità più giusta.

Non voglio dirle quanto ferisca questo ennesimo colpo e se accenno è solo per dirle che pur piangendo con l'anima, su quanto continua ad accadere, a me e alla mia famiglia, rimango salgo nei principi e la mia scelta è irrevocabile.

Nel momento in cui decisi di rivelare tutto alla giustizia ero consapevole di dover fare conti con queste infamie, sapevo che ancora una volta avrebbero colpito e sollecitai voi ad adottare le opportune precauzioni per chi era indifeso e inconsapevole di quanto potesse accadere.

Non so quale siano state le vostre iniziative, senz'altro ottime in proposito, ma indubbiamente non hanno dato i risvolti da me sperati.

Voglio sperare che l'olocausto della morte di mio cognato possa essere l'ultimo compiuto da questa masnada di assassini, abominevoli e scellerati, perché per quanto mi riguarda non è servito a farmi tornare indietro.

Continuerò nei miei propositi che non sono né di rivincita né di vendette trasversali ma dettati dall'impossibilità di continuare a convivere con siffatta gentaglia.

Non è possibile ridurmi di nuovo al silenzio e nessuna offerta potrà neanche per un attimo far nascere in me un dubbio di abbandonare la strada ormai intrapresa.

La mia è stata una scelta di dignità e la mia dignità di uomo non si vende a nessuno.

Ero consapevole dei rischi a cui ho esposto la mia famiglia, ma il calcolo della loro vita, a cui tengo più della mia stessa vita, non potrà farmi tornare indietro nelle braccia della mafia che oggi più che mai detesto.

La mia scelta di collaborare con la Giustizia non è stata dettata da interesse, sono giunto alla conclusione che la mafia doveva essere distrutta e che tutti avevano l'obbligo di collaborare con lo Stato in questa lotta e l'obbligo maggiore lo avevo io che di quella mafia avevo fatto parte.

Sento il bisogno di chiedere perdono non solo a Dio ma anche alla mia famiglia, e a quelle persone che hanno visto morire i propri familiari colpiti da questa furia mafiosa.

Distinti saluti.

Buscetta Tommaso¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Lettera di Tommaso Buscetta ad Antonino Caponnetto, capo dell'Ufficio Istruzione dopo la morte di Rocco Chinnici.

Parlò, ma si fidava di pochi uomini. Ebbe fiducia nel giudice Falcone e nel vicequestore De Gennaro. Ma non si fidò di nessun altro. Non credeva che lo Stato italiano avesse veramente l'intenzione di combattere la mafia.

*“Non sono un pentito. E non sono una spia, né un informatore, né un criminale che prova piacere ad infrangere le leggi e sfruttare gli altri [...] Non sono un pentito nel senso che questa parola ha assunto per molti anni, soprattutto in Italia. Sono stato un mafioso e ho commesso degli errori per i quali sono pronto a pagare integralmente il mio debito con la giustizia, senza pretendere abbuoni. Invece, nell'interesse della società dei miei figli e dei giovani, intendo rivelare tutto quanto è a mia conoscenza su quel cancro che è la mafia, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano. Ho rinnegato un'istituzione nella quale ho creduto e che ho servito con lealtà e disinteresse. Non sono pentito. Il pentimento contempla la richiesta di un perdono. E io non ho chiesto perdono a nessuno, neppure alla società”*¹⁶⁷.

La mafia di Tommaso Buscetta fu ordine, regola, diritto, giustizia.

Il fenomeno mafioso fu per don Masino: criminalità, intelligenza più omertà.

Non fu brigantismo¹⁶⁸.

Buscetta in un'intervista ad Enzo Biagi, da lui considerato un amico, dichiarerà a tal proposito *“che [la mafia] era qualche cosa che, quando fu creata, doveva costituire un'arma contro la sopraffazione dello Stato. Con l'andare del tempo questa cosa si è deteriorata. Quando sono entrato a far parte, e per me era una curiosità entrare a far parte, mi sono accorto che non c'era niente di quello che pensavo io. Ma non si può tornare indietro dopo il giuramento, e allora ho fatto buon viso e cattivo gioco. Mi ha però dato la possibilità di aiutare qualche debole”*¹⁶⁹.

Precedentemente a lui, nessuno del suo livello, aveva osato svelare i *“segreti di cosa nostra”*¹⁷⁰.

Lo stesso Falcone, dichiarerà: *“Prima di lui, non avevo, non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di cosa nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio. Un codice. È stato per noi come un professore di lingue che permette di andare dai turchi senza parlare con i gesti”*¹⁷¹.

*“Racconta alcune cose precise di cosa nostra. Intanto dice che si chiama cosa nostra, prima di allora “maffia”, poi ne descrive l'organizzazione verticistica e gerarchica. Una commissione che interviene sia sui domicilia che sugli affari”*¹⁷².

Confessò la sua partecipazione a “Cosa Nostra”, narrando di personaggi vari che si sono alternati ai vertici dell'organizzazione. Per alcuni di questi nutrì stima e simpatia, per altri invece ostentò glaciale disprezzo.

¹⁶⁷ Lodato S., *La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta*. Mondadori Editore, 2014, p. 75.

¹⁶⁸ Arlacchi, *Addio Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione di Tommaso Buscetta*, BUR.

¹⁶⁹ Intervista a Tommaso Buscetta, <https://www.youtube.com/watch?v=7J7rpg8wbM>.

¹⁷⁰ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁷¹ Falcone G. e Padovani M., *Cose di cosa nostra*, op. cit., p. 52.

¹⁷² Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

“La preziosità di Buscetta sta nel fatto che le sue dichiarazioni siano andate oltre il singolo reato. Ha fatto fare un salto conoscitivo. Pertanto, ricercare la veridicità e riscontro delle sue dichiarazioni risulta essere superfluo”¹⁷³.

È indubbio che il contributo di Buscetta portò il pool antimafia ad avere una conoscenza più ampia e dettagliata del fenomeno mafioso.

“Conseguentemente a ciò, si individuarono i cd livelli: il primo, il secondo e il terzo, ritenendo che il primo livello fosse il livello dei reati comuni: rapina, estorsione, attentato, danneggiamento. Il secondo livello quello in cui si organizzavano gli interessi e la strategia di cosa nostra, ad esempio assassinio di un nemico mortale sia interno che esterno all’associazione. Il terzo livello era quello più complicato, quello in cui gli interessi criminali di cosa nostra si incrociano con personaggi e competenze di tipo politico istituzionale ed economico-imprenditoriale. Di quest’ultimo livello Tommaso Buscetta non ne volle parlare!”¹⁷⁴.

Ne parlò solo successivamente alle stragi e forse proprio in onore del giudice che l’aveva ascoltato per lunghi anni nella sua collaborazione.

“Di fatto ha aperto una breccia nel muro dell’omertà, attuando un salto di qualità conoscitivo, tanto che da quel momento in poi, acquisendo le conoscenze dall’interno dell’organizzazione stessa, le indagini presero un corso differente”¹⁷⁵.

Muro che proteggeva gente scellerata che ha assassinato figli, amici e parenti, infrangendo una delle regole più antiche: le colpe dei genitori non devono ricadere sui figli.

La scelta di collaborare con la giustizia costrinse Buscetta a vivere sotto falsa identità e in luoghi protetti, con un volto nuovo, a seguito degli interventi chirurgici.

“Non mi chiamo più Tommaso Buscetta. Non sono più Tommaso Buscetta. Da quindici anni mi porto dietro un nome di fantasia. Lo stesso che si portano i miei familiari, che hanno dovuto condividere con me un’incredibile sorte”¹⁷⁶.

Buscetta in realtà parlò, servendo la propria vendetta, perché non potendo uccidere lui, gli uccisero due figli, il marito della figlia, il fratello e comunque familiari estranei all’associazione criminale. La furia omicida si era abbattuta su di lui e sulla sua famiglia.

“Nella guerra di mafia che scoppia a Palermo, ufficialmente con l’uccisione di Stefano Bontade, Buscetta si trova in Brasile, dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista delle famiglie mafiose, la sua è una famiglia perdente. Di fatto si capì che a Palermo vi erano le famiglie vincenti e le famiglie perdenti. Le prime, a differenza delle seconde, erano, furbescamente, alleate con i Corleonesi e pertanto erano più forti militarmente”¹⁷⁷.

¹⁷³ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁷⁴ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo, 2017.

¹⁷⁵ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁷⁶ Lodato S., *La mafia ha vinto*, cit., p. 7.

¹⁷⁷ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

Tommaso Buscetta non è mai stato smentito da nessun Tribunale, da nessuna Corte d'Assise, né Cassazione. Con le sue confessioni, iniziate nel 1984, ha spedito in carcere oltre 500 persone.

Ricercare, pertanto, la veridicità delle sue dichiarazioni, sarebbe stato superfluo¹⁷⁸.

“Le cose importanti di Buscetta non sono le cose che ha detto, ma ciò che non ha detto nel corso della sua collaborazione, vedi i rapporti mafia politica”¹⁷⁹.

Analizzando la figura di Tommaso Buscetta come “uomo d'onore”, come collaboratore di giustizia, e confrontandomi con chi, quegli occhi li ha incrociati, con chi l'ha conosciuto, la mia attenzione è stata posta sulla sua grande personalità, sul suo carattere e sul suo modo di agire.

Ho ritenuto, pertanto, che vi fossero due aspetti fondamentali, da non sottovalutare. In primis il rapporto di Tommaso Buscetta con Salomone, segno di grande amicizia, che fa ben comprendere il c.d. lato umano della mafia; il secondo aspetto, molto importante, è invece il rapporto di fiducia, secondo alcuni di amicizia, instaurato con Giovanni Falcone durante la collaborazione.

Buscetta e Salamone

Salomone Antonino, “il furbo”, soggetto enigmatico.

Nacque a san Giuseppe Jato nel 1918. Sposò in seconde nozze Girolama Greco, cugina di Cicchiteddu e sorella di Salvatore Greco. Malato di cancro morì nel 1998 a San Paolo.

Nel 1963 si diede alla latitanza, recandosi all'estero.

Imputato nel processo c.d. “del 114” (Imputati Albanese+113), venne assolto con formula piena.

Egli non pronunciò verbo che non abbia avuto il carisma dell'ambiguità.

Il Salomone, persona di notevole acume, il cui comportamento nel processo fu sempre di esemplare compostezza, fu una figura che si delineò negli atti processuali come uno degli elementi al vertice dell'organizzazione ed uomo di altissimo prestigio nell'ambito della mafia nel suo complesso.

Egli tentò di dimostrare che teneva all'amicizia con Buscetta, tanto da aver rinunciato all'ordine di cosa nostra di ucciderlo. Per scampare a tale ordine, in modo intelligente e ben organizzato, pianificò un viaggio a Parigi, fissando un appuntamento con Alfredo Bono, al quale mai si presentò.

Rientrò in Italia, incontrò in Calabria tale Don Stilo, sacerdote processato per appartenenza alla 'ndrangheta (poi assolto), e si consegnò ad Africo, un sottufficiale dei Carabinieri pregandolo di affermare di essere stato arrestato e non di essersi spontaneamente costituito.

¹⁷⁸ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁷⁹ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

Così operando, di fatto Salomone riuscì a sottrarsi all'obbligo di adempiere l'ordine datogli dalla Cupola, con il rischio di essere ucciso per questo.

Ma Salomone fu l'unico che, di fatto, mise in primo piano l'amicizia, sentimento forte, nei confronti di Don Masino.

Uno dei pochi uomini d'onore che sia riuscito a sottrarsi a un ordine di Cosa Nostra senza lasciarci la pelle.

Di fatto, uomo molto intelligente e astuto.

Buscetta disse su di lui: *“è una sfinge. Nessuno riesce a capire quel che pensa. È troppo sottile”*.

Buscetta e Falcone

Il Giudice Giovanni Falcone ebbe un ruolo fondamentale durante la collaborazione di Tommaso Buscetta. I primi tempi furono complessi, ma Buscetta descrisse Falcone come un uomo timido, dallo sguardo buono che non cercava di essere superiore; un uomo dotato di qualità straordinarie, era la calma, la forza tranquilla della giustizia¹⁸⁰.

Il suo comportamento nei confronti delle istituzioni, prima di incontrare il giudice Falcone, fu quello del perfetto uomo mafioso, anche in Brasile, dove nemmeno sotto tortura parlò.

Ayala sostenne che, se Buscetta non avesse trovato come interlocutore Giovanni Falcone, forse non avrebbe nemmeno parlato¹⁸¹.

Ma perché proprio Giovanni Falcone?

Il Giudice Giovanni Falcone in quegli anni era impegnato nella lotta antimafia, coadiuvando il pool fortemente voluto da Rocco Chinnici¹⁸².

Questa squadra era impegnata solo ed esclusivamente in processi di mafia.

La vera svolta fu proprio questa intuizione di Caponnetto.

Così cominciò la strada che portò Giovanni Falcone sulle tracce di Tommaso Buscetta, diventando per lui come un confessore, un uomo che ispirava fermezza e autorità, un uomo che meritò e conquistò il rispetto del pentito-non-pentito Buscetta.

Nel 1984 il Giudice Falcone volò in Brasile per l'extradizione in Italia di un criminale; tornò con un pentito eccellente.

“L'interrogatorio seguì il solito cliché sino a quando Falcone non chiese di parlare di mafia. Buscetta non rispose con le solite frasi che si sentivano in quei tempi, ma con una battuta disse che una notte intera non sarebbe bastata. Così dopo quelle

¹⁸⁰ Arlacchi, *Addio Cosa Nostra*, cit., p. 261.

¹⁸¹ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁸² Il 29 Luglio 1983 Rocco Chinnici fu ucciso ed alla guida del pool subentrò Antonino Caponnetto la cui intuizione fu proprio quella di scegliere i magistrati con la maggiore esperienza maturata in campo di processi alla mafia, per metterla al servizio della lotta alla criminalità organizzata. Insieme a lui nel pool di Palermo: Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta e Paolo Borsellino fortemente voluto proprio dal giudice Falcone.

parole Giovanni mi chiamò e mi disse che secondo lui Buscetta era pronto a collaborare. V'è da ricordare che allora non esisteva alcuna norma che proteggesse i collaboratori di giustizia e le loro famiglie. Le sue rivelazioni possono essere suddivise in due filoni: il primo che riguardava la ricostruzione di eventi a partire dalla strage di Ciaculli e il secondo riguardava la descrizione dell'organizzazione. L'utilità processuale di quelle 329 pagine era gigantesca. Avevamo dei tasselli di un mosaico, ma mancava l'icona e il reticolato in cui inserire quelle tessere, e Buscetta ci fornì l'immagine completa”¹⁸³.

Le prime parole che si scambiarono Falcone e Buscetta da "collaboratori" furono le seguenti: *“L'avverto, signor giudice. Dopo quest'interrogatorio lei diventerà forse una celebrità, ma la sua vita sarà segnata. Cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. E' sempre del parere di interrogarmi?”*.

Falcone non ebbe paura, andò avanti, capì, e rimase del parere di interrogare Tommaso Buscetta.

Ascoltò per mesi le sue confessioni senza che nulla si sapesse all'esterno: questo era il patto di fiducia stretto con "Don Masino"¹⁸⁴.

Così, Falcone pose le basi per la più proficua ed onesta collaborazione mai avvenuta tra Stato e criminalità organizzata.

Lo stesso Buscetta durante gli incontri, percepì fosse stato importante ciò che stava accadendo. Falcone stesso ammetterà che altri pentiti furono più importanti per la portata di rivelazioni, ma solo Buscetta aveva insegnato alla giustizia un metodo per valutare le notizie ricevute. Si seguì così il c.d. teorema Buscetta.

Dopo la morte di Falcone, Buscetta, lo ricordò così: *“Era il mio faro, ci capivamo senza parlare. Era intuito, intelligenza, onestà e voglia di lavorare. Io godevo a parlare con lui”*.

Forse la straordinarietà della figura di Giovanni Falcone risiedeva nel fatto che egli non trattò mai Buscetta quale mafioso. Egli affermò che gli uomini d'onore erano uomini come tutti gli altri. Per cui vi erano persone simpatiche e persone antipatiche e vi erano, altresì, persone con animo più nobile e meno nobile.

Di fatto il rapporto con Buscetta fu delimitato, fisicamente e materialmente da una grande scrivania, ma soprattutto da un rispetto reciproco, da una grande professionalità. Il rapporto umano instaurato tra i due passò alla storia come amicizia, quando in realtà così non era: mai si definirono amici.

Il Giudice Falcone dirà: *“conoscere i mafiosi ha influito profondamente sul mio modo di rapportarmi con gli altri e anche sulle mie convinzioni. Ho imparato a conoscere l'umanità anche nell'essere apparentemente peggiore, ad avere un rispetto reale e non solo formale, le altrui opinioni. Ho imparato che ogni atteggiamento di compromesso provoca sentimenti di colpa, un turbamento dell'anima”¹⁸⁵.*

¹⁸³ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

¹⁸⁴ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo 2017.

¹⁸⁵ Cit. Giudice Giovanni Falcone.

Falcone si rese conto che il rapportarsi con lo Stato-mafia fosse più funzionale dello Stato stesso e, per tale ragione, bisognava conoscerlo a fondo per poterlo combattere.

Tuttavia, sui rapporti intercorrenti tra Stato e mafia, Buscetta mai si pronunciò mai, proprio perché era convinto che lo Stato non fosse nella posizione di poter subire questo grande colpo.

Buscetta ne parlerà solo dopo le stragi che hanno rappresentato la riaffermazione della mafia, cioè dopo il crollo della Democrazia Cristiana e la sconfitta in Cassazione della speranza di annullamento della sentenza del Maxi processo. Si trattò di un attacco alla società onesta. Era un chiaro messaggio di non resa da parte di Cosa Nostra.

Alla notizia dell'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Buscetta quasi per rispetto, quasi perché dovuto, decise di parlare dei rapporti tra mafia e politica. Era anche lui alla ricerca della verità, voleva anche lui comprendere come stesse agendo Cosa Nostra: iniziò a deporre su Lima, sul caso Moro, Pecorelli, il rapporto tra Riccobono e Contrada, ma mai parlò di Giulio Andreotti¹⁸⁶.

Tommaso Buscetta ebbe un destino "straordinario". A quel pentimento "storico" ne fecero seguito tanti altri, parimenti utilissimi.

Affermò che le nuove generazioni non sapevano molto di quanto fosse successo e che sarebbe stato più esatto dire che, i giovanissimi, non sapessero neanche cosa fosse stata e cosa sia la mafia.

A mio avviso sono parole corrette quelle del Buscetta.

Io non ero nemmeno nata, e non so cosa sia stata la mafia in quegli anni. Ma so che, grazie all'operato di uomini delle istituzioni, che avevano a cuore la Sicilia, che avevano a cuore questo fenomeno "sociale", così definito da Falcone, la mafia iniziò a deporre le armi da guerra.

Palermo e la Sicilia tutta non furono più scenario di guerra di mafia. Non morirono più magistrati, poliziotti, uomini delle istituzioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

Buscetta resterà, nella storia di Cosa Nostra, della mafia e della Sicilia, un "uomo d'onore", che ha giurato fedeltà ad un'organizzazione mafiosa e criminale.

Tuttavia non si può negare che la sua collaborazione sia stata fondamentale nel corso del Maxi processo e nella lotta alla mafia.

L'errore che, a parer mio, non bisogna compiere è proprio quello di osannare tale figura. È stato un "uomo d'onore", un mafioso e pertanto non è un esempio da seguire, nonostante quei lati del carattere che ne hanno mostrato la grande personalità e umanità.

¹⁸⁶ Arlacchi, *Addio cosa nostra, op. cit.*

CAPITOLO V

La mafia e il processo di mafia trent'anni dopo

V.1. La mafia e il processo di mafia

La legislazione penale, nell'ultimo cinquantennio, ha oscillato tra esigenze di garanzie e di tutela della persona, da un lato, ed esigenze di difesa sociale, dall'altro.

Ciò ha determinato la riforma del sistema processuale penale, che da inquisitorio è divenuto accusatorio, assistendo, dunque ad un mutamento radicale.

Le ragioni di tale riforma sono da rinvenire nelle numerose situazioni di emergenza susseguitesesi nel tempo sul territorio nazionale: dal terrorismo interno ai fatti di mafia, dallo stragismo mafioso alle inchieste su questa e affari, fino a raggiungere le odierne emergenze quali il terrorismo internazionale, l'immigrazione clandestina e la costante presenza di micro e macro criminalità organizzata, sul territorio nazionale e internazionale.

Un Rapporto di Europol del 2014 individua la presenza di oltre 3500 gruppi di criminalità organizzata sul territorio Europeo. Ne consegue che le mafie italiane rappresentano ancora l'espressione più allarmante, più persuasiva e più pericolosa di criminalità, perché hanno mantenuto nel tempo, il sistematico controllo delle zone di competenza come spazio privilegiato per le attività criminali¹⁸⁷.

È ormai opinione diffusa, che il contrasto alla criminalità, di piccola, media o grandi dimensioni, si giochi sul terreno della "legislazione d'emergenza", ma v'è chi ha un pensiero e un'opinione differente.

Il giudice Falcone, ad esempio, affermava che la mafia non fosse mai stato un fenomeno emergenziale, poiché di fatto sempre presente, fin dallo stato liberale, e che tuttavia risultava essere presente in modo stabile e soprattutto strutturale, sia in Sicilia che in America, sviluppandosi successivamente in tutto il territorio internazionale.

Fu proprio, come già in precedenza affermato, nel capitolo II, la strage di Ciaculli nel 1963 a richiedere un primo cospicuo intervento legislativo nei suddetti termini: da quel momento, le organizzazioni furono scardinate e disperse.

A tale grave allarme, non solo legislativo ma anche e soprattutto sociale, ha fatto da contro altare l'istituzione della prima Commissione Parlamentare Antimafia e l'emanazione delle prime "disposizioni contro la mafia", entrate in vigore come misura di prevenzione *ante delictum*. Però questo corollario normativo era tuttavia incompleto, cozzava nella definizione della stessa "mafia", dell'organizzazione, degli elementi che la contraddistinguevano come associazione per delinquere, tanto che il legislatore negli anni successivi ha sentito l'esigenza di apportare modifiche consistenti.

Ponendo la nostra attenzione sulle norme oggi vigenti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, di tutela dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, la mia attenzione, in quest'ultimo, sarà posta sul c.d. "fenomeno mafioso",

¹⁸⁷ Intervento convegno Procuratore Nazionale Antimafia, Dott. Franco Roberti, Roma, 2017.

sulla mafia nella sua accezione meramente sociologica, prima ancora che giuridica ma soprattutto, cercherò di cogliere le risultanze non manifeste ma, sicuramente, salienti del processo che cambiò le sorti di molti uomini, ossia il “Maxi processo”; cercherò di fare tutto ciò, guardando in modo peculiare il processo di mafia oggi, a 30 anni da quel 10 febbraio 1988, evidenziando, ove vi fossero, i punti di continuità e discontinuità tra ieri ed oggi.

V.2. Problemi definitivi: una premessa

“se tutto è mafia, nulla è mafia”

Mafia, forse è la parola più conosciuta al mondo, fa subito pensare alla Sicilia, a Cosa Nostra, ai giudici, uomini delle istituzioni, innocenti che hanno perso la vita per “mano della mafia”.

Nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli del 1996, alla voce mafia era riportato “*associazione di prepotenti e delinquenti un tempo infestante la Sicilia*”.

Questa definizione mi fa sorridere sarcasticamente; oggi, nel Garzanti la voce mafia è così illustrata: “*organizzazione criminale originaria della Sicilia occidentale, sorta nel XIX secolo sotto il governo borbonico e diffusasi dopo l’unità a livello nazionale, fino ad assumere negli anni Trenta del Novecento rilievo internazionale; esercita un controllo parassitario su attività economiche e produttive come gli appalti edilizi, o su traffici illeciti come quello degli stupefacenti. Gruppo di persone che agisce, anche in modo illecito, allo scopo di ottenere determinati vantaggi o di difendere gli interessi della propria categoria*”¹⁸⁸.

Ciò a dimostrazione del fatto che la parola mafia, non abbia avuto sempre la stessa accezione: un secolo fa rappresentava una cosa, un’altra negli anni cinquanta, un’altra ancora dopo le uccisioni di Falcone e Borsellino. Ogni epoca ha avuto la sua mafia¹⁸⁹.

In Sicilia di mafia si parla *ad abundantiam*, e quella di “mafioso” o di “protettore di mafiosi” è la qualifica che tutti, mafiosi compresi, attribuiscono ai concorrenti, agli avversari politici, ai vari esponenti della pubblica autorità¹⁹⁰.

Se ne parla per la prima volta nel 1862-63 in una commedia popolare di grande successo: “i mafiosi di La Vicaria” ambientata nel 1854 tra camorristi detenuti del carcere di Palermo¹⁹¹.

Passa solo un ventennio e la mafia compare nello scenario statunitense.

La mafia è metafora di un qualcosa di “riconducibile ai valori affermati dallo Stato liberale e appare, pertanto, intrecciata al suo sovversivismo politico. Il tutto è riflesso in un codice culturale ostile alla modernità”.

¹⁸⁸ <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=mafia&id=c63d60fe982d4b418adef7288da6970c&v=IT>

¹⁸⁹ Bolzoni A., *Faq mafia*, op. cit.

¹⁹⁰ Lupo S., *Storia della mafia*, op. cit., p. 12.

¹⁹¹ Lupo S., *Storia della mafia*, op. cit., p. 13.

È la condivisione dei medesimi codici culturali e di un'unica formula organizzativa che assicura unità alle associazioni mafiose e ne determina l'identità collettiva¹⁹². Molti, in passato, hanno studiato il fenomeno per darne una definizione.

Il palermitano Pitrè, negli anni ottanta del XIX secolo, in una sua opera, affermava che la mafia *“non è setta, non è associazione, non ha regolamenti, né statuti [...] il mafioso non è ladro, non è un malandrino [...] la mafia è la coscienza del proprio essere, l'esagerato concetto della propria forza individuale, donde la insofferenza della superiorità e peggio ancora della prepotenza altrui”*¹⁹³.

Il giornalista Attilio Bolzoni, invece, descrive la mafia come un'associazione legata alla società e protetta dal potere. Non distingue una mafia vecchia, da una nuova. La mafia, da quando esiste si è adattata alle situazioni che ha trovato uccidendo ogni volta che lo riteneva fosse necessario¹⁹⁴.

Dopo l'uccisione di Notarbartolo l'1 febbraio 1893, della quale vennero accusati due mafiosi di Villabate, la mafia non ha più commesso, per 78 anni, omicidi eccellenti. Perché? Semplicemente perché non ne aveva bisogno. Perché da quando è nata, la mafia, ha sempre preferito nascondersi dentro lo Stato anziché fare guerra allo stesso¹⁹⁵.

Fino agli anni 50 c'è stata un mafia dei feudi e dei giardini, storia ben raccontata da Salvo Vitale; poi successivamente c'è la mafia dell'edilizia; negli anni settanta e ottanta quella della droga. Oggi quella degli affari.

La mafia cambia, si evolve, si adatta, si nasconde. È una trama di continuità e trasformazione¹⁹⁶.

Concetti troppo antropologici in uno sfondo sociologico?

No, è semplicemente ciò che oggi è la mafia.

La mafia “antica” è stata distrutta.

Innegabile come la mafia, oggi, non uccida più, non uccida chi si batte per un Paese più giusto, corretto e non corrotto. Ma oggi, più di ogni altra cosa, ciò che resta presente e pregnante è “l'essere mafiosi”, porre in essere azioni con “forza”, con “intimidazione” e soprattutto con senso di “superiorità”, il tutto facendo perno sull'omertà.

Nei sodalizi mafiosi il patto sancito dal contratto di affratellamento è rafforzato dall'adozione del segreto come forma di esistenza¹⁹⁷.

Ma che cos'è l'omertà?

Tale parola deriva dalla radice uomo, ergo significherebbe essere “uomo per eccellenza”, che virilmente risponde da sé alle offese senza ricorrere alla giustizia dei

¹⁹² Paoli L., *Mafia: modello universale di crimine organizzato?*, *Rassegna Italiana di Sociologia* (ISSN 0486-0349), Fascicolo 4, Ottobre-Dicembre 2001.

¹⁹³ Lupo S., *Storia della mafia*, op. cit. p. 17. Negli anni 60 la parola mafia veniva utilizzata per individuare un uomo di coraggio, mentre nell'eccezione femminile per indicare una ragazza bella e fiera.

¹⁹⁴ Bolzoni A., *Faq Mafia*, Bompiani, 2010, p. 70.

¹⁹⁵ Bolzoni. A. op. cit. p. 76.

¹⁹⁶ Bolzoni A. op. cit.

¹⁹⁷ Paoli L., *Mafia: modello universale di crimine organizzato?* *Rassegna Italiana di Sociologia* (ISSN 0486-0349), Fascicolo 4, ottobre-dicembre 2001.

tribunali. Si fa riferimento ad un uomo coraggioso. E di coraggio in questi uomini “mafiosi” ve n’è tanto da riconoscere, perché nonostante fossero privi di una coscienza, hanno trovato la forza, non solo psicologica, ma soprattutto fisica di porsi in una posizione antitetica allo stesso Stato.

Non può trattarsi di coraggio; a parer mio aver coraggio, significa dover superare degli “standard”, dei limiti che impone e pone la nostra stessa coscienza oltre la situazione che ci si presenta. E io credo che i “mafiosi” non ce l’abbiano, nonostante fossero persone con una propria vita, con un proprio passato e come diceva lo stesso Giovanni Falcone, vi fossero uomini simpatici e antipatici, dotati di animo cattivo o buono. Certo l’errore sarebbe quello di generalizzare, ma la storia ci insegna, e ci ha insegnato, che è la stessa mafia a descrivere se stessa come costume, comportamento, espressione della società tradizionale.

Si tratta di un gruppo di potere, che ostentando una giustizia rapida ed esemplare, esprime un’ideologia che intende creare consenso all’esterno e compattezza al suo interno.

Tra le dichiarazioni di Buscetta, questi affermava come la mafia, inizialmente fosse nata per aiutare i deboli, ma ovviamente la storia dimostra che così in realtà non sia stato, e dunque non troverebbe alcuna giustificazione lecita per esistere!

Tuttavia la contrapposizione tra “vecchia/nuova” mafia riecheggia in continuazione, poiché ancora oggi rappresenta una scorciatoia facile per raggiungere alcuni obiettivi; e l’odierna situazione nazionale, e non solo, mostra una mafia che fa affari con l’imprenditoria.

Partecipando ad un Convegno, su invito del Prof. Galasso, tenutosi a Roma ad Ottobre 2016, “Il processo di mafia oggi”, è emerso come, in realtà, debba parlarsi di mafia c.d. “silente”.

Il termine, e l’idea stessa di mafia, rimandano ad un contrasto con lo Stato che promette libertà di opinioni e commerci, uguaglianza giuridica tra cittadini, governo del popolo e della legge, trasparenza e formalizzazione delle procedure, oltre che un processo giusto e un giusto processo. Promessa e realtà.

Trattare oggi il fenomeno mafioso, negli stessi termini del secolo scorso è errato, perché tutto va contestualizzato al momento storico in cui si vive.

Per quanto la mafia si fosse presentata, fin dalle sue origini, quale problema “eccezionale”, “emergenziale”, oggi, parlarne in questi termini sarebbe “un errore prospettico”, poiché, di fatto, le presunte “emergenze”, si collocano su uno schema per così dire “ciclico”, fatto di emergenze politico-criminali nel corso delle quali il fenomeno mafioso esce dalle sue dimensioni sotterranee, segretissime, nascoste, mostrandosi invece agli occhi di tutti.

Franchetti afferma come il sostantivo mafia, abbia trovato pronta una classe di violenti e facinorosi, e che dunque così posto, il fenomeno si presenterebbe in modo più generale, prettamente culturale e sociale¹⁹⁸.

¹⁹⁸ Lupo S., *Storia della mafia, op. cit.*, p. 85. E del resto riecheggiano sempre le parole di Giovanni Falcone, per il quale la mafia era per l’appunto un fenomeno sociale e che come tutti i fenomeni sociale poteva essere distrutto.

Nessuno oggi, potrebbe negare l'esistenza della mafia: è un innocuo codice culturale ovvero si tratta di una pericolosissima organizzazione che più di ieri, riesce ad arrivare alla politica.

Ma il rapporto tra mafia e politica è un'altra storia, perché forse tutto è da ricercare proprio lì.

Qualcuno, limitandosi ad una visione superficiale degli eventi, potrebbe obiettare che Cosa Nostra, negli anni della sua massima potenza militare, non abbia affatto trattato con lo Stato; anzi lo ha attaccato frontalmente, con omicidi e stragi che hanno colpito gli uomini delle istituzioni.

Ma chi erano e cosa rappresentavano quelle vittime di quei delitti eccellenti?

Erano esponenti politici come il Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, erano magistrati come il procuratore Gaetano Costa e il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, erano funzionari dello Stato, come Carlo Alberto Dalla Chiesa, e ancora erano poliziotti come Ninni Cassarà, Beppe Montana. Il minimo comune denominatore, è stata la rimozione chirurgica di quelle anomalie che rischiavano di mettere in discussione l'operatività di un sistema¹⁹⁹.

Successivamente, negli anni 90, Cosa Nostra cambiò strategia, resasi conto dell'inaffidabilità dei suoi riferimenti politici più importanti: iniziò a seguire una strategia di terrore al fine di rompere definitivamente l'establishment politico che non era stato in grado di garantire il rispetto dei patti. Uno fra tutti l'esito positivo del Maxi processo²⁰⁰.

Come scriveva De Seta, dopo il processo per l'uccisione di Notarbartolo: la mafia è stata ridotta al silenzio e alla inazione. Infatti quel processo per associazione per delinquere, del 1900, si concluse con molte assoluzioni e poche rilevanti condanne.

In tal senso Sangiorgi commentava che “ non poteva essere diversamente, se quelli che denunciavano la sera, erano coloro i quali andavano a difenderli la mattina”.

Fin da allora, la mafia, non poteva essere “dimostrata”, poiché di fatto mancava ciò che oggi sono fondamentali in un processo di tal calibro, ossia i testimoni, i collaboratori di giustizia che, dall'interno, presentano all'esterno l'organizzazione e il modo di operare nel territorio.

La svolta innegabile, la si ebbe certamente con le prime dichiarazioni del pentito, di coscienza, Leonardo Vitale. Nel 1965 lo stesso Cesare Terranova, raccomandava, per l'appunto, di mettere da parte le fantasie del passato (erano già passati più di 50 anni da quel processo) ed iniziare a percepire la mafia come “criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata in aggregati o gruppi o famiglie o meglio ancora cosche. Esiste una sola mafia, né giovane né vecchia, né buona né cattiva, esiste la mafia che è associazione delinquenziale.

È la stessa mafia che nel terribile 1992 portò a segno quattro colpi micidiali, assassinando i suoi più grandi nemici: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i due significativi collegamenti con il potere ufficiale, Salvo Lima e Ignazio Salvo.

¹⁹⁹ Di Matteo A, *Collusi. Perché politici, uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia*, BUR RIZZOLI, 2015, pp. 28-29.

²⁰⁰ Di Matteo A, *Collusi, op. cit.*, p. 30.

Nello stesso anno si assistette all'incriminazione di Giulio Andreotti, citato in giudizio, per associazione mafiosa, a causa di un fitto e continuativo scambio di favori originatesi dalla conversione all'andreottismo della più importante corrente della DC siciliana, ossia quella degli ex fanfaniani, staccatosi dallo stesso Fanfani e da Gioia sotto appunto guida di Salvo Lima. Ciò a conferma che il consenso della mafia passasse attraverso il voto politico, nonostante l'idea di "cosa nostra- partito" fosse ben distante e lontana²⁰¹.

Così ha scritto la Corte d'Appello di Palermo nella sentenza del 2 maggio 2003, poi confermata dalla Cassazione: *"i fatti che la corte ha ritenuto provati dicono comunque che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi soldati siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi. Ha quindi a sua volta coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss, ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia [...] ha a loro chiesto favori, li ha incontrati, ha interagito con essi [...] ha indotto i medesimi a fidarsi di lui, e a parlargli anche di fatti gravissimi come l'assassino del Presidente della regione Mattarella, nella sicura consapevolezza di non essere denunciati. Ha ommesso di denunciare le loro responsabilità [...] malgrado potesse al riguardo offrire utilissimi elementi di conoscenza"*.

Parole inequivocabili che delineano un quadro gravissimo ed inquietante.

Eppure, dopo quella sentenza, è stata avviata una campagna di vera e propria beatificazione per Giulio Andreotti, che si è sviluppata anche attraverso la parallela e contestuale campagna di criminalizzazione della Procura di Palermo, rea di aver osato processare per associazione mafiosa un politico che era stato per sette volte Presidente del Consiglio²⁰².

Giuseppe Fava ha detto *"cerchiamola a Roma, nei palazzi, tra i finanziari e gli imprenditori"*. *Quell'eresia è divenuta verità, cerchiamo di capire perché. I mafiosi sono visibili se violenti, quasi mai quando generano consenso. Ciò che è invisibile non lo trascini nei processi, e così la mafia si è trasformata sempre più da azione pura in metodo. Nelle aule di giustizia cerchiamo le sue tracce ma rischiamo di essere fuorvianti: Cosa Nostra oggi può assumere le sembianze dell'impegno antimafia, confondendosi nel nobile afflato garantista, o nell'istituzione tout court per tornare all'eresia. La puoi stanare solo se capisci la sua essenza. Alla morte fisica, mafia e potere-sempre più simili- sostituiranno quella morale"*.

Ancora oggi si indaga su quei rapporti, quelli tra mafia e politica, sulla c.d. "trattativa stato-mafia". Ancora oggi si ricerca la verità.

I Padrini in 41 bis, conservano segreti sui rapporti inconfessabili, sulle complicità.

Mi piace riportare alcune parole del Dott. Roberto Tartaglia: *"la lotta alla mafia si fa anche innamorandosi della verità e della sua ricerca, senza timori, senza*

²⁰¹ A tal proposito, circa lo scambio voto-mafia, una recente sentenza della corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo nel quale i giudici di merito dovranno porsi il problema di dimostrare che gli elettori sono stati materialmente intimiditi dai mafiosi. Ed è intuibile con quali difficoltà di prova.

²⁰² Di Matteo A., *Collusi, op. cit.*, p. 35.

*pregiudizi, senza condizionamenti e senza risparmiare niente di noi stessi. Noi siamo innamorati della verità*²⁰³.

Lo stesso Cancemi dichiarerà in un'audizione che *“senza i rapporti con il potere, Cosa Nostra sarebbe solo una banda di sciacalli [...] se voi Stato non lo capite, non potete mai contrastare veramente Cosa Nostra, e se non smantellate quei rapporti, sarà come una mala pianta che ricresce sempre quando la togli, più forte di prima”*.

Per Cosa Nostra il rapporto con la politica è da sempre stato fondamentale. Ma questo è un argomento che non si è voluto presentare con il dovuto approfondimento all'attenzione dell'opinione pubblica; anche per colpa di una stampa timida e condizionata dal potere politico, oltre che di una società civile spesso superficiale e distratta²⁰⁴.

In conclusione, oggi la mafia altro non è che un'associazione criminale che porta a termine condotte illecite, al fine di raggiungere il proprio scopo.

Oggi la mafia logora, uccide le coscienze.

Oggi si ha una mafia più “intelligente”, meno “ignorante”, più ragionata.

Oggi la mafia “non preme più un grilletto”, paga. E finché la mafia avrà protezione dall'alto, avrà sempre la meglio, e nel frattempo assistiamo alla crescita di un nazione corrotta!

Oggi la mafia può essere portata dinnanzi ai Tribunali, può essere processata.

E io ho fiducia in quegli uomini che oggi seguono i passi di quei giudici, di quei rappresentanti delle istituzioni che hanno reso la Sicilia una terra migliore.

V.3.La delocalizzazione della mafia: la c.d. “mafia silente”

“...Non si parla più di pericolo di infiltrazione [mafiosa].

*La realtà, una certa realtà del nord, dell' area milanese,
sta diventando esattamente identica alla Calabria”*

(Alessandra Dolci, Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano)

Con l'espressione mafia silente si intende una particolare manifestazione del metodo intimidatorio che caratterizza le organizzazioni mafiose. Queste ultime, oltre a porre in essere espliciti atti di violenza e minaccia, possono palesarsi anche attraverso condotte di soperchieria, caratterizzate da messaggi intimidatori indiretti e larvati o, addirittura, in assenza di avvertimenti.

²⁰³ Cit. Dott. Roberto Tartaglia.

²⁰⁴ Di Matteo A., *Collusi...*, op. cit., p. 33.

Tali associazioni, quando si manifestano con modalità silenziose, “si avvalgono” della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale ed oltre i confini.

È da precisare fin da subito che il messaggio mafioso silente costituisce pur sempre una manifestazione del metodo intimidatorio. Occorre, infatti, richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale messaggio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta correlazione con il livello raggiunto dalla “cattiva fama” dell’associazione:

- la prima forma è rappresentata dall’esplicito e mirato avvertimento mafioso rispetto al quale il timore, già consolidato, funge da rafforzamento della minaccia formulata specificamente;
- la seconda forma di manifestazione del metodo mafioso è caratterizzata da un messaggio intimidatorio avente forma larvata ed indiretta, che costituisce un chiaro avvertimento della sussistenza di un interesse dell’associazione verso un comportamento, attivo o omissivo, del destinatario con implicita richiesta di agire in conformità;
- la terza ed ultima forma, si sostanzia nell’assenza di messaggio e in una contestuale e correlativa richiesta (implicita e quindi silente) finalizzata ad ottenere una condotta, attiva o passiva, da parte del destinatario. Questa può integrarsi solo nel caso in cui l’associazione abbia raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito.

La mafia silente opera con riferimento alla seconda e terza forma di estrinsecazione del metodo intimidatorio, ossia con riferimento alle modalità larvate o a quelle propriamente dette “silenti”.

Al convegno in cui ho partecipato, è emerso che: l’attenzione non va posta solo a Cosa Nostra, infatti, vi sono stati processi che negli ultimi anni hanno riguardato la ‘ndrangheta, insediata nei cd. territori refrattari.

Questi portano il nome delle rispettive operazioni investigative. In particolare Minotauro e Albachiara sulla ‘ndrangheta Piemontese, Infinito sulla ‘ndrangheta insediata in Milano, alcuni dei quali sono stati definiti con sentenza passata in giudicato.

In questi processi il tema della mafia silente è emerso ed affrontato poiché ricorreva la situazione fattuale di seguito descritta: dai dati processuali è risultata dimostrata la dislocazione sul territorio di diversi “locali” di ‘ndrangheta; più specificatamente è risultata pacifica e probatoriamente cristallizzata (attraverso operazioni di intercettazione di conversazioni/comunicazioni e le provalazioni di collaboratori di giustizia) la presenza di gemmazioni, filiazioni, articolazioni della ‘ndrangheta calabrese in Piemonte, Lombardia e Liguria. Di questo ne ha lungamente parlato, nel corso del convegno, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Alessandra Dolci.

La prima verifica da compiere è quella di accertare se la mera «delocalizzazione» di una struttura appartenente ad una mafia storica, implichi di per sé sola l’esteriorizzazione del metodo mafioso.

In breve: occorre domandarsi se il dato organizzativo della “dislocazione” sia sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 416 *bis* c.p. pur se, nella specifica

articolazione territoriale, non risulti ricorrente e pienamente dimostrata l'estrinsecazione del metodo mafioso nelle tre forme sopra indicate.

La Corte di Cassazione, in riferimento ai processi trattati sopra, fornisce anche una definizione della c.d. "mafia silente" nei seguenti termini: *"meglio sarebbe ridefinire la nozione di c.d. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal c.d. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere"*.

L'argomento della mafia silente e dell'unitarietà dell'organizzazione mafiosa, tuttavia, non ricorre esclusivamente nella giurisprudenza relativa alla presenza delle mafie nel nord Italia e quindi nelle c.d. regioni "refrattarie", ma anche con riferimento alle mafie presenti nei territori di origine.

Nelle sentenze numeri. 24535 e 24536 pronunciate dalla VI Sezione penale, in data 10.04.2015, la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che, non necessariamente il metodo mafioso costituisce una peculiarità esclusiva delle grandi organizzazioni mafiose tradizionali o storiche, rileva l'esistenza di mafie piccole e/o nuove *"che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano"*²⁰⁵.

Secondo il Supremo Collegio, la connotazione mafiosa di un'associazione inerisce al modo di esplicarsi dell'attività criminosa, e non già al luogo di origine del fenomeno criminale e di conseguenza non assume un rilievo decisivo la circostanza di fatto che, sia pure a fini strategici, il sodalizio possa avere dei collegamenti con quelle che potrebbero definirsi "case madri", quali la mafia, la camorra e la 'ndrangheta.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, *"[...] la connotazione tipica dell'associazione ex art. 416 bis c.p. va dunque ricercata nella metodologia di tipo mafioso e cioè nell'intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue. Perché la stessa si delinea è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia. Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell'uso di tale forza intimidatrice, indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico"*²⁰⁶.

Dunque, trattandosi di mafie nuove o di piccole dimensioni, la Corte di Cassazione ritiene che comunque debba dimostrarsi la ricorrenza di un'omertà diffusa, anche se non generale.

Al riguardo, il Giudice di legittimità afferma che affinché sussista *"la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni*

²⁰⁵ Cfr. Cass. Sez. VI, 10. 04. 2015, n. 24535 e n. 24536.

²⁰⁶ Cfr. Cass. Sez. VI, 10. 04. 2015, n. 24535 e n. 24536.

all'integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi”.

In conclusione, si evince che la valutazione della c.d. mafia silente, mafia “nuova”, richieda certamente un nuovo processo penale.

“Ci sono almeno tre aspetti che hanno contribuito ad alcuni mutamenti – spiega Licia D’Amico, avvocato del Foro di Roma – La territorialità delle organizzazioni criminali, oggi non più legata ad una regione, ma dal respiro nazionale e internazionale; la mafia silente, meno violenta e più dedita alla corruzione, per questo motivo più mimetizzata; il drastico calo dei collaboratori di giustizia e la scarsa presenza di testimoni. Il processo di mafia oggi non parla più siciliano”.

In tal senso la stessa, ha affermato che, *“il processo di mafia oggi deve accettare la sfida della mafia silente. Deve diventare capace di intercettarla e questo perché la mafia silente ci espone ad un grosso rischio: diventare mafia invisibile. Il rischio del processo di mafia oggi è quello di tornare ad una fase precedente al maxiprocesso di trent' anni fa e cioè ad una fase in cui la mafia si processava meno e si condannava meno”*²⁰⁷.

V.4. Il processo penale per fatti di criminalità organizzata e il c.d. “doppio binario”

Nell’attuale scenario legislativo e giurisprudenziale, la disciplina del processo penale per fatti di criminalità organizzata, mostra il prepotente riemergere di un inquietante fenomeno che affonda le proprie radici nella più scadente tradizione inquisitoria, e che vede il processo piegarsi a strumento di difesa sociale.

Si assiste ad una crescente confusione e sovrapposizione delle classiche ripartizioni che risultano oggi ibride; l’accertamento delle responsabilità, da sempre fase neutra e tipica del processo penale, procede di pari passo con la legislazione relativa alle misure di prevenzione; la linea di demarcazione fra diritto amministrativo, diritto penale e procedura penale è sempre più evanescente.

Per la sensibilità del processualista, il fenomeno più preoccupante è indubbiamente rappresentato dalla logica legislativa di impiegare il processo a fini di tutela della sicurezza pubblica. Con ciò, beninteso, non si vuole negare la rilevanza delle istanze di difesa sociale che sono una componente ontologicamente necessaria in ogni società organizzata.

È opinione da tutti condivisa, che sia necessario apprestare strumenti più energici ed efficaci per combattere la criminalità organizzata, senza dimenticare che *“non è il processo il luogo più adeguato né, tanto meno, il luogo esclusivo per questa lotta, che deve invece svilupparsi specialmente prima e fuori dal processo,*

²⁰⁷ Intervento al Convegno dell’Avv. D’ Amico Lucia, Roma, 2017.

*dispiegandosi ai diversi livelli nei quali si collocano, più o meno direttamente, i corrispondenti fattori criminogeni*²⁰⁸.

Si fa, innanzitutto, riferimento alle “attività dirette al risanamento del tessuto sociale ed alla diffusione di un convinto costume di rispetto della legalità [...] », quindi alle «forze dell'ordine e [al]la polizia giudiziaria» quali «organismi istituzionalmente preposti a fronteggiare e combattere la criminalità», poiché «solo una maggiore professionalità e modernità di attrezzature dei vari corpi di polizia ed un migliore coordinamento tra le forze stesse, permette di ottenere (...) dei risultati apprezzabili in questo importantissimo settore della vita nazionale»²⁰⁹.

A seguito delle stragi di Capaci e Via d'Amelio e a causa del dilagarsi del fenomeno mafioso, il legislatore ha posto in essere i primi interventi novellistici, uniformandosi alla distorta rappresentazione del processo, quale argine da apporre all'assedio del crimine organizzato, muovendosi proprio nella direzione di ridurre le garanzie processuali, in funzione di una auspicata efficienza repressiva del sistema.

A tal proposito la Suprema Corte sarebbe giunta ad una nozione ampia di criminalità organizzata, poiché in tale categoria non vi rientrerebbero unicamente i delitti associativi, ove l'organizzazione penetra come elemento strutturale della fattispecie in esame, ma anche le ipotesi concorsuali (*ex art. 110 c.p.*), se e sempreché, sia ravvisabile quell'articolata suddivisione di compiti per consentire una efficace collaborazione al raggiungimento del medesimo obiettivo anti giuridico, di norma, peraltro, destinato a reiterarsi, senza che la struttura organizzativa travalichi dal concorso di persone nel reato.

Inoltre, anche le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla nozione di “criminalità organizzata, affermando che non ci si deve riferire solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata, ma anche a qualsiasi tipo di ‘associazione per delinquere’, ai sensi dell'art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con l'ovvia esclusione del mero concorso di persone del reato (ove manchi il requisito dell'organizzazione).

Trattasi di un reato di pericolo astratto, che persegue una funzione di tutela anticipata, poiché reprimendo l'associazione in sé considerata, si rimuove il pericolo che vengano conseguiti gli obiettivi finali (illeciti o paraleciti), che il legislatore ha interesse a neutralizzare; di conseguenza, la consumazione del reato in parola si ha nel momento in cui viene ad esistere l'associazione, perché è proprio in tale momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico, essendo del tutto indifferente la realizzazione dei reati scopo.

Nella legislazione vigente continua, però, a mancare una nozione unitaria di “criminalità organizzata”.

²⁰⁸ V. GREVI, *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in *Processo penale e criminalità organizzata*, a cura di V. Grevi, Roma-Bari, 1993, p. 3.

²⁰⁹ G. D. PISAPIA, *Introduzione*, in *Il codice di procedura penale. Esperienze, valutazioni, prospettive*, Milano, 1994, p. 26, da cui sono tratte anche le citazioni precedenti nel testo. Osserva L. VIOLANTE, *La formazione della prova nei processi di criminalità organizzata*, in *Cass. Pen.*, 1992, p. 475, “quella giudiziaria non è certamente l'unica risposta che lo Stato ha il dovere di dare alla criminalità organizzata. È tuttavia una delle risposte essenziali. Se non sono individuati e puniti gli autori dei delitti più gravi, si logorano alcuni fondamenti della convivenza civile: prevale il principio d'irresponsabilità, si sacrificano i diritti dei cittadini più deboli, si sfilza il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni”.

Così, l'emergenza, di cui si è tanto discusso, viene sostituita dalla "pratica dell'eccezione", tanto da codificare un modello "processuale differenziato" per l'accertamento dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso.

L'imputato mafioso è stato il precursore del "doppio binario" ed il "processo ai mafiosi" rappresenta, dunque, l'archetipo di un procedimento *sui generis*, che nel tempo si è esteso in modo abnorme, tra l'altro, anche ad altri reati che suscitano particolare allarme sociale²¹⁰.

Si tratta di un processo deviante delle regole ordinarie che, in alcuni snodi fondamentali, si presenta seriamente eccepibile sotto il profilo della costituzionalità. Vale la pena ricordare che l'indagato e l'imputato per un delitto di criminalità organizzata sono presunti innocenti fino alla condanna definitiva (*ex art. 27, comma 2, Cost.*), tanto quanto gli altri individui.

La nostra Carta fondamentale non impone né uno scadimento della giurisdizione, né l'oblio dei principi per certe categorie di reato o per certi tipi di delinquente. Tanto meno è lecito ipotizzare che la colpevolezza, sia il logico corollario della gravità dell'imputazione o che il reato che viene contestato possa essere tale da far passare in secondo piano le modalità di accertamento della responsabilità.

La Costituzione inneggia al giusto processo senza alcuna distinzione di sorta, e proprio in nome del rispetto della presunzione costituzionale d'innocenza, è necessario ripensare al sistema ideato dal legislatore. Solo così si potrà perseguire l'obiettivo di mantenere le garanzie e renderle realmente efficaci assicurando ad ogni imputato un garantismo efficiente.

Si assiste, dunque, alla previsione di un complesso modello eccezionale, preventivo/repressivo, che attraversa il sistema normativo di diritto sostanziale, processuale e penitenziario.

Da una puntuale indagine delle più recenti scelte di politica legislativa in materia penale, emerge una sempre più diffusa tendenza alla semplificazione dell'accertamento giudiziale mediante meccanismi volti alla facilitazione probatoria, nel contesto di un sistema punitivo orientato alla efficienza repressiva.

Il legislatore, recependo le istanze di difesa sociale e di tutela della collettività, ha costruito norme sostanziali prive di disvalore e, quindi, inidonee ad essere provate in giudizio.

Trattasi, appunto, di fattispecie incriminatrici «assolutamente indeterminate», ossia prive di elementi pregnanti e/o di tratti di materialità, in ultima analisi costruite in maniera tale che il pubblico ministero prima e il giudice poi non debbano porsi, ognuno per la propria competenza, alcun serio problema di assolvimento dell'onere probatorio e di motivazione.

Pertanto alcuni hanno sostenuto che, il processo penale per fatti di criminalità organizzata, si presenti palesemente incostituzionale, a causa della violazione di principi cardine, quali il giusto processo, il diritto al contraddittorio, il diritto di difesa. Ma in realtà tali addebiti di incostituzionalità, sono da dimostrare.

²¹⁰ Mazza O., *Le persone pericolose (in difesa della presunzione d'innocenza)*, in *Dir. Pen. Contem.*

Un ruolo fondamentale per il contrasto alla mafia è oggi svolto dalla legislazione antimafia. Questa poggia su quattro pilastri fondamentali:

- la cattura dei latitanti: così operando, non solo si indebolisce l'organizzazione stessa, ma si eliminano dal circuito direttivo delle cosche le intelligenze in grado di fornire gli stessi input strategici;
- la continuità delle investigazioni sul territorio, basate sulla costante ricostruzione dei vincoli associativi e dei rapporti esterni dell'organizzazione mafiosa. Si fa riferimento, dunque, alle investigazioni e azioni giudiziarie e processuali capaci di porre in custodia cautelare e poi detenzione gli stessi associati;
- la rigorosa applicazione dell'art. 41 *bis* ord. penit., misura che ha sollevato, come precedentemente affermato, diverse critiche ma che, di fatto, risulta essere utile al fine di impedire la comunicazione tra il carcere e l'esterno;
- l'impoverimento delle organizzazioni tramite il sequestro e la confisca dei beni delle cosche. Quest'ultima misura, negli ultimi anni, ha sollevato diverse criticità soprattutto per ciò che concerne la vendita di tali beni confiscati.

Come già detto, per i reati di criminalità organizzata è previsto il c.d. “doppio binario”, e proprio alla stregua di tale strategia differenziata nelle indagini e nei reati di mafia, sono emerse alcune proposte di riforma, quali:

- calibrare l'estensione dei mezzi di indagine “rafforzati” ai reati di corruzione e alla più grave criminalità d'impresa;
- portare il contrasto alle mafie in sede sovranazionale, investendo in termini politici e giuridici sulla Procura europea, rafforzando dunque le forme di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, armonizzando così i procedimenti di indagine tra gli Stati;
- dare concretezza alla circolarità delle informazioni sulle organizzazioni mafiose, convogliandole nella DIA che deve essere rafforzata delle risorse umane e strumentali;²¹¹
- l'esigenza di trasparenza del Fondo Unico Giustizia (FUG), poiché la conoscenza di dati in ordine all'entità delle risorse ivi convogliate e delle modalità del loro utilizzo, potrebbe assurgere a funzione esplicativa dell'efficacia dell'azione di contrasto alle mafie.

L'approfondimento dei caratteri peculiari della prova, nei processi di criminalità organizzata, rappresenta un “tema classico” per gli operatori e studiosi che hanno indagato i rapporti tra il processo penale e le fattispecie delittuose a valenza mafiosa.

In primo luogo va sempre tenuto in considerazione che nell'accertare e reprimere i fatti di reato, l'ordinamento deve tendere a realizzare un virtuoso equilibrio tra esigenze di difesa sociale e la tutela dei diritti del cittadino-imputato nel processo, presunto innocente fino alla condanna definitiva.

²¹¹ La Dia è l'unico Ufficio monofunzionale, è una struttura interforze, dove si intrecciano e si confondono le esperienze e la professionalità di uomini appartenenti a tre diverse linee gerarchiche: Interno, Difesa, Finanze, Forestale, Penitenziaria. È l'unica Polizia al mondo ad aver avuto un proprio Ufficio di rappresentanza nella sede centrale dell' FBI.

Tenendo presente questi delicati equilibri, va da sé come ogni riflessione sul “doppio binario”, incentrandosi su deroghe a quel sistema di regole ordinarie che si pone come risultato della descritta operazione di bilanciamento, imponga un’indagine sulla ratio delle regole e delle sue eccezioni, nel prisma dei diritti in gioco nei singoli casi; indagine funzionale a ricalibrare i fattori del giudizio di bilanciamento.

In secondo luogo, il processo penale è troppo spesso inteso come uno “strumento di lotta contro il reato”, ma il processo è un luogo “per” accertare il fatto.

Infine non v’è da sottovalutare che la mafia sia un pericolo per la democrazia, per cui lo Stato deve contrastare e reprimere i reati di criminalità organizzata con i mezzi e gli strumenti democratici regolati in primis nella Costituzione.

Gli strumenti differenziati di ricerca e assicurazione delle fonti di prova, trovano terreno fertile nelle indagini preliminari. Giova ricordare che oggi vi sono dei mezzi di prova e di ricerca della prova, oltre che di tecniche investigative, consentite dall’evoluzione tecnologica, che non si avevano negli anni ottanta o novanta.

Tra tutte vi è la prova scientifica, che necessiterebbe di un’adeguata tipizzazione, proprio per l’efficacia potenziale nelle investigazioni relative ai delitti di criminalità organizzata. Allo stesso modo, il potenziamento delle indagini patrimoniali e bancarie, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio dei conti correnti, andrebbe operato nelle forme di proficuo dialogo in chiave investigativa tra le indagini penali, la normativa in materia di prevenzione, le indagini fiscali e la norma anti-riciclaggio.

Tuttavia ciascuna deroga al metodo di ammissione e acquisizione della prova va tarata sul deficit imposto all’affidabilità dell’accertamento, escludendo le deroghe che effettivamente “inquinano” la conoscenza giudiziale.

Ne consegue che oggi, la criticità nel processo di mafia sia proprio rappresentata dall’accertamento della prova.

In conclusione, il nostro legislatore opta per il doppio binario cautelare, cioè di un regime speciale affiancato a quello ordinario, in cui il giudice deve individuare la sussistenza di specifiche esigenze cautelari ed individuare la misura cautelare più adatta alla natura ed alle esigenze cautelari del caso concreto.

Di fatto il doppio binario si risolve, con riferimento ai soggetti imputabili e al contempo socialmente pericolosi, nell’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza: è questo il profilo più problematico dell’istituto, che può tradursi in una duplice privazione della libertà personale dell’individuo, ben oltre il limite segnato dalla colpevolezza per il fatto.

V.5. La destrutturazione e il c.d. “doppio binario”

Il legislatore ha tentato di creare un sistema differenziato di accertamento, parallelo a quello ordinario, ma caratterizzato, per un verso, da un notevole potenziamento dell’efficacia dell’apparato giudiziario e, per altro verso, da un forte ridimensionamento delle garanzie difensive riconosciute all’imputato all’interno del processo penale.

Questo ha condotto il legislatore a configurare dei “sottosistemi” processuali, individuati in base ai titoli di reato, assistendo così ad una “destrutturazione” del sistema.

Ancor prima che il nuovo codice diventasse operativo, era diffuso il timore che il modulo accusatorio risultasse inadeguato per gli accertamenti connessi ai fenomeni di criminalità organizzata; soprattutto per la tendenziale inutilizzabilità degli atti (in particolare, la prova specifica) raccolti dal P.M. ai fini del giudizio. Di qui la previsione di modelli processuali duttili differenziati e alternativi a seconda delle concrete esigenze dell'intervento penale, di possibili correttivi e cautele per determinate categorie di processi, individuati in relazione alla natura dei reati, alla difficoltà e complessità delle indagini, alle situazioni di omertà, ai rischi di inquinamento e di soppressione delle fonti di prova.

D'altra parte lo strumento previsto dal codice (incidente probatorio) per far fronte a taluni inconvenienti, si era rivelato del tutto insufficiente, e in certi casi addirittura controproducente nei procedimenti di mafia: il fatto che l'accusato potesse con tanto anticipo conoscere il tipo di prova da assumere, il nome delle persone da ascoltare e la sua stessa partecipazione allo svolgimento dell'incidente probatorio, avrebbe creato le condizioni aeree per una azione di inquinamento.

Bisognava perciò intervenire direttamente “sul terreno della prova”, estendendo ad essa criteri di differenziazione che erano stati previsti solo per distinguere i tipi di rito e semplificare la struttura del processo.

Occorreva, insomma, una sorta di “corsia preferenziale” per un gruppo di accertamenti giudiziari relativi a delitti di grande allarme sociale. Questo è avvenuto con la legge 7 Agosto 1992, n. 356, di conversione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Sarà dunque necessario verificare se si possa effettivamente parlare di “doppio binario” nell'accertamento dei fatti di mafia.

In realtà, dalla disamina degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, non è possibile affermare, ad oggi, l'esistenza di un sistema processuale organico e coerente, idoneo a dar vita ad un modello di accertamento parallelo ed autonomo (anche se intimamente connesso) a quello previsto nel codice di rito.

Gli interventi normativi si sono, infatti, caratterizzati per la loro scarsa organicità, posto che il legislatore si è limitato ad intervenire soltanto su alcune disposizioni chiave, al fine di adeguarle alle singole esigenze che il fenomeno mafioso pone.

Dunque, quando si utilizza l'espressione “doppio binario”, è bene tenere presente che non si fa riferimento ad un corpus normativo autonomo, inserito all'interno del codice di rito, quanto piuttosto ad una sorta di “filo rosso” che, collega le varie disposizioni di legge destinate ad operare nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, consentendo dunque di individuare, per differenza rispetto al regime processuale ordinario, le linee qualificanti una diversa e più adeguata disciplina processuale²¹².

²¹² Maggio P., *Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi: i risvolti processuali*, AA. VV. p. 505.

Sebbene il legislatore non sia, in concreto, riuscito a delineare un sistema normativo a sé stante, ha comunque predisposto una serie di disposizioni in grado di incidere profondamente sull'organicità del tessuto codicistico, dando vita a forti tensioni con i diritti riconosciuti all'imputato, e delineando un sistema che non può certamente dirsi esente da critiche, ma che, al contrario, appare essere suscettibile di miglioramenti.

Non possono, infatti, sottovalutarsi le peculiarità ed i rischi che caratterizzano l'associazionismo di stampo mafioso, né tantomeno può verosimilmente ritenersi che lo stesso metodo processuale utilizzato per l'accertamento dei reati comuni, possa essere efficacemente utilizzato anche con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p..

La differenza che intercorre tra la maggior parte delle fattispecie di reati contenuti all'interno del codice penale, ed il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. è lapalissiana.

Posto, dunque, che l'ordinario sistema di accertamento delineato dal codice possa, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, rivelarsi inadeguato (perché pensato per reprimere forme meno diffuse e meno organizzate di delinquenza), il problema diviene quello di comprendere in che modo si possa intervenire all'interno del sistema codicistico al fine di apportare le necessarie modifiche.

È pertanto possibile individuare tre diverse direttrici di intervento del legislatore: in primo luogo il potenziamento delle strutture investigative, in modo tale da adeguarle alla fisionomia del fenomeno mafioso; in secondo luogo, il rafforzamento degli strumenti investigativi, in particolare dei mezzi di ricerca della prova; infine, la modifica della disciplina relativa alle prove, con la definizione di un sistema di acquisizione probatoria idoneo a garantire la genuinità della stessa e l'incolumità dei soggetti coinvolti.

Fra quelli citati, l'intervento maggiormente criticato è stato, tuttavia, quello volto alla creazione di un sistema derogatorio idoneo ad incidere sugli ordinari mezzi di acquisizione probatoria, in deroga al principio del contraddittorio tra le parti.

Ne consegue che, il quesito di fondo caratterizzante l'intera questione relativa all'ammissibilità del "doppio binario", sia quello di comprendere fino a che punto possa dirsi legittimo un sistema che, al fine di creare un apparato in grado di fronteggiare il crimine organizzato, apporti incisive deroghe ai presidi garantistici riconosciuti dal codice.

In altri termini, il problema del "doppio binario" risiede tutto nella possibilità di definire un modello di accertamento che riesca a coniugare efficienza e garantismo: impresa alquanto complessa, posto che, quanto più si interviene al fine di aumentare il livello di efficienza del sistema processuale, tanto più si è costretti a diminuire le tutele riconosciute ai soggetti coinvolti.

Emblematica in tal senso è la modifica in tema di acquisizione probatoria, delineata dall'art. 190 *bis* c.p.p.: limitare in talune ipotesi ed entro certi limiti l'escussione orale dei testimoni che abbiano già reso dichiarazioni in altri procedimenti, assicura certamente una maggiore tutela dell'incolumità dei dichiaranti e, riduce il rischio di episodi di intimidazione, garantendo la genuinità e l'affidabilità della prova,

determinando certamente una compressione non indifferente del diritto alla difesa dell'imputato.

Il nucleo del problema va dunque ravvisato proprio nella difficoltà di predisporre un sistema che, pur perseguendo la legittima finalità di reprimere in maniera efficace forme di criminalità organizzata particolarmente pericolose, non vanifichi i principi fondamentali del nostro sistema giuridico.

I punti nuovi di differenziazione rispetto alla disciplina ordinaria del processo sono tre e riguardano:

a) il tema della c.d. circolazione di prove (orali o documentali) raccolte in altri procedimenti (artt. 190 *bis*, artt. 238 e 238 *bis*, art. 511 *bis* in tema di letture) .

b) la normativa sulle intercettazioni, infatti con l'introduzione del comma 3 *bis* dell'art. 295 c.p.p. è ora consentita l'intercettazione di conversazioni tra persone presenti (c.d. intercettazione ambientale: ossia che avviene al di fuori dell'utilizzo di apparecchi telefonici o simili) se finalizzato ad agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'Art. 51, comma 3 *bis*; e ciò in deroga al comma 3 dell'art. 295 che, nei processi ordinari, limita le intercettazioni alle conversazioni telefoniche e ad altre forme di telecomunicazione.

Inoltre, la stessa legge n. 356, integrando l'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (c.d. "decreto anticrimine", convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203) autorizza, nei procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, e in deroga al regime ordinario del secondo comma dell'art. 266 c.p.p., l'intercettazione ambientale "domiciliare", quella cioè che si esegue nella abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi, anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

c) L'esame delle persone che collaborano con la giustizia: i c.d. "pentiti (art. 147 *bis* disp. att.). Esame che, anche d'ufficio, può svolgersi a distanza, mediante collegamento audiovisivo, alla presenza di un ausiliario del giudice che attesti l'identità del collaboratore e garantisca la genuinità delle sue dichiarazioni.

Una disciplina differenziata in tema di formazione della prova, o meglio, di utilizzo dei contributi probatori raccolti in altri procedimenti penali (o nello stesso procedimento, in sede di incidente probatorio) , è prevista quando il processo nel quale si chiede di versare quei contributi, abbia ad oggetto i delitti di cui all'art 51 comma 3 c.p.p., che attribuisce alla procura distrettuale il compito di indagare su un elenco di gravi reati, che coinvolgono reati di mafia, schiavitù, sequestri, stupefacenti e contrabbando e procedimenti per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, , 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del codice penale.

Il sottosistema quantitativamente più importante, che richiede attenzione, è senza dubbio quello relativo ai procedimenti di mafia e criminalità organizzata.

Provare la "mafiosità" di un'associazione per delinquere, costituisce un'elaborazione assai complessa poiché tra fattispecie, fatti da provare e prova si stabiliscono intrecci peculiari: anomalia congenita che discende dalla necessità

sostanziale di ricostruire le basi di un'associazione, la sua storia e le sue caratteristiche ripercuotendosi sul *thema probandum*.

Nell'attuale scenario legislativo e giurisprudenziale, la disciplina del processo penale per fatti di criminalità organizzata mostra il prepotente riemergere di un inquietante fenomeno che affonda le radici nella più scadente tradizione inquisitoria e che vede il processo piegarsi a mero strumento di difesa sociale.

Si assiste così ad una crescente confusione e sovrapposizione delle classiche ripartizioni che risultano oggi ibride: l'accertamento delle responsabilità, da sempre fase neutra e tipica del processo penale, procede di pari passo con la previsione, la linea di demarcazione fra diritto amministrativo diritto penale e diritto processuale penale è ancor di più evanescente.

Nell'accertamento dei reati associativi, in cui vi è l'esigenza di reprimere l'organizzazione criminale nel suo complesso e la necessità di porre al centro dell'accertamento processuale una condotta individuale, entrano in gioco criteri dai confini mutevoli che tengono conto sia degli scopi, sia del programma dell'associazione, sia delle regole interne e dei ruoli assegnati all'associato.

Pertanto la relazione tra struttura dell'incriminazione e valutazione probatoria diviene ancor più intricata per le condotte concorsuali, sfociando in manifestazioni ambigue di continuità alla mafia²¹³.

L'imputato mafioso è stato il precursore del "doppio binario" ed il "processo ai mafiosi" rappresenta l'archetipo di un procedimento *sui generis* che, indubbiamente nel tempo si è esteso in modo abnorme anche altri reati che suscitano particolare allarme sociale.

Si tratta di un processo deviante dalle regole ordinarie!

Una conferma del "doppio binario" è stata fornita dalla stessa Cassazione, secondo la quale i procedimenti relativi al crimine organizzato, presentano peculiarità oggettive e soggettive, alle quali non è sempre possibile dare risposte seguendo le norme ordinarie del codice, per cui avremo un "doppio binario" accanto al rito ordinario.

È lecito chiedersi se, in riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata, possa delinarsi, con un qualche fondamento, un regime differenziato della prova non solo con riguardo alle modalità e alle forme processuali, attraverso le quali gli elementi probatori entrano nel processo, ma anche rispetto al momento della valutazione delle prove; occorre domandarsi se siano giustificate deviazioni dai normali criteri che reggono il metodo gnoseologico che il giudice è tenuto a seguire nell'apprezzamento dei fatti.

È bene subito sottolineare, come già detto sopra, con la dovuta chiarezza, che il sistema positivo non offre il minimo appiglio per configurare regole speciali di valutazione delle prove, vevoli per i soli procedimenti di criminalità organizzata, sicché va riconosciuto che, restano fermi, senza margini di deroga, i principi enunciati dalle disposizioni generali contenute nel titolo I del libro III del codice e principalmente dall'art. 192 c.p.p. concernente proprio il tema della valutazione delle prove, in cui è più

²¹³ Visconti C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, 2003.

fortemente avvertita l'esigenza di garantismo a fronte dei pericoli di arbitrio e di utilizzazione di modelli argomentativi svincolati dagli usuali parametri della logica giudiziaria: il principio del libero convincimento del giudice rappresenta il canone basilare di valutazione della prova.

Il principio del "libero convincimento" consiste nel ripudio del regime delle prove legali, a valutazione vincolata, e non nell'affermazione di un sistema a prova libera. Attiene, infatti, soltanto al momento della valutazione della prova e non riguarda, invece, le fasi del procedimento probatorio che la precedono (ammissione, acquisizione, formazione), che restano soggette ad un regime di stretta legalità: conseguentemente deve senz'altro escludersi che, in nome del libero convincimento, il giudice possa disattendere le tassative prescrizioni sancite dagli artt. 188 (libertà morale della persona nell'assunzione della prova), 189 (prove non disciplinate dalla legge), 190 (diritto alla prova) e 191 c.p.p. (inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge).

Tuttavia la necessità di un regime speciale, ossia il "doppio binario cautelare", affiancato a quello ordinario, è giustificata dall'esigenza di neutralizzare il *periculum libertatis* connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione mafiosa.

In conclusione, l'introduzione di tale sistema è volto a coniugare le esigenze di difesa sociale con la necessità di assicurare le adeguate garanzie degne di un moderno stato di diritto.

In relazione al profilo del trattamento penale differenziato il legislatore, in piena attuazione del regime del "doppio binario", ha previsto a carico di chi commette delitti tipici di criminalità organizzata uno speciale sistema di circostanze aggravanti, tra le quali assume particolare rilievo l'aggravante speciale di cui all'art. 7 del D.L. 152/91, applicabile quando un delitto, punito con una pena diversa dall'ergastolo, sia compiuto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare l'associazione di cui allo stesso articolo e causa un aumento della pena prevista per quel delitto da un terzo alla metà.

La ratio di tale disposizione è, essenzialmente, quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, gli atteggiamenti di coloro che partecipino o meno in reati associativi, ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione propria delle organizzazioni criminali.

Si è parlato di scelta di politica "assai grave, rivoluzionaria, di grave condizionamento e limitazione del diritto alla prova consacrato nell'art. 190 c.p.p.". Si sono anche avanzate preoccupazioni di legittimità costituzionale²¹⁴.

Si è detto, in estrema sintesi, che un processo differenziato nelle garanzie è la negazione del diritto, e che la criminalità si combatte con la norma penale sostanziale e non alterando le regole processuali per l'accertamento della verità.

²¹⁴ SAMEKLODOVICIIL, *Regime differenziato di formazione della prova nei procedimenti di criminalità organizzata*, in http://www.csm.it/quaderni/quad_99b/qua_99_7.pdf.

Alcuni, hanno affermato che si è in presenza di una deviazione intollerabile dei principi del giusto processo.

La scelta politica della “corsia preferenziale” dei processi di mafia è, in definitiva, fondata su due presunzioni: quella che gli imputati di mafia e assimilati “corrompano” la genuinità delle fonti di prova; e che i procedimenti che li riguardano comportino ripetute e separate utilizzazioni delle medesime prove, con sottoposizione dei dichiaranti a molti e gravosi esami dibattimentali.

Ma alle esigenze sottese a quelle presunzioni, avrebbe dovuto farsi fronte, ammettendo la limitazione della prova:

a) solo in presenza di un rischio “concreto” di inquinamento della prova;

b) estendendo la ammissibilità dell’incidente probatorio ai casi in cui sia prevedibile l’utilizzabilità di un atto in procedimenti distinti, insomma: una limitazione del diritto di prova fondata non su un fatto, bensì solo su una presunzione che scaturisce unicamente da una ipotesi di accusa che il processo dovrebbe verificare anche per mezzo di quelle escussioni che si consente di negare.

Il processo penale che non riesce a conferire effettività alle scelte incriminatrici del legislatore, resta un puro esercizio dialettico.²¹⁵

V.6. Il riflusso inquisitorio nel processo penale oggi

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito penale nel 1988, e specialmente dopo le stragi di Via d’Amelio e Capaci, il legislatore ha introdotto nel nostro sistema importanti modifiche circa il processo penale per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Solo l’anno precedente si era concluso il processo che passò alla storia come il “Maxi processo” in cui 475 imputati furono sottoposti a giudizio per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Si temeva che fosse impossibile utilizzare, come prove in dibattimento, i risultati delle indagini condotte dal giudice Antonino Caponnetto e dei magistrati del pool antimafia di Palermo, temendo la necessità di dover effettuare una nuova acquisizione di prove in contraddittorio in quella sede. Questo avrebbe, come chiaritomi dallo stesso Presidente Giordano, allungato i tempi processuali. E ciò non era certamente possibile. Era una situazione unica in cui forse, poteva mettersi un punto a quell’organizzazione così tanto pericolosa attrice di svariati omicidi e delitti.

Per ben comprendere il sistema attuale processuale penale è opportuno fare un passo indietro e riportare l’attenzione ai motivi che hanno spinto a riformulare il codice allora vigente.

Il legislatore del 1988, ispirandosi ai sistemi accusatori e ai principi di immediatezza, oralità e contraddittorio, aveva incentrato il processo sull’acquisizione della prova mediante esame incrociato in dibattimento davanti al giudice.

²¹⁵ In relazione Commissione parlamentare antimafia, SAMEKLODOVICIIL, *Regime differenziato di formazione della prova nei procedimenti di criminalità organizzata*, in http://www.csm.it/quaderni/quad_99b/qua_99_7.pdf.

I verbali degli atti compiuti nelle indagini preliminari, condotte unitamente dalle parti, non dovevano assumere alcuna rilevanza e, salvo casi eccezionali, non andavano inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

A garanzia della separazione tra indagini preliminari e dibattimento, l'art 195 comma 4 c.p.p., stabilivano che “gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria non potevano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni”.

Questo di fatto, impediva che attraverso la testimonianza indiretta degli operatori di polizia, acquisita in fase dibattimentale, si portasse a conoscenza il giudice del contenuto di dichiarazioni acquisite senza contraddittorio nel corso delle indagini preliminari.

Solo in casi eccezionali i verbali acquisiti in tale fase potevano essere utilizzati come prove, nella fase dibattimentale, e ciò era reso possibile in quanto l'art. 512 c.p.p. sanciva che per fatti o circostanze imprevedibili, su richiesta di parte, era ammessa la lettura dei verbali degli atti compiuti in fase preliminare.

Inoltre era previsto che, se il testimone, in fase dibattimentale, avesse reso dichiarazioni contrastanti con quanto dichiarato in fase preliminare, le parti avrebbero potuto contestare al testimone quanto dichiarato dallo stesso precedentemente, leggendo in dibattimento i relativi verbali.

Tuttavia, se le dichiarazioni erano state rese da imputati in procedimenti connessi o collegati, citati per deporre non su un fatto proprio ma su responsabilità di altri, la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, era possibile solo in caso di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, ma non anche quando gli imputati in procedimenti connessi o collegati si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, senza così pregiudicare le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio.

Nei primissimi anni successivi all'adozione del codice oggi vigente, emerse un problema di gestione processuale dei c.d. “pentiti”, ovvero i “collaboratori di giustizia”, i quali avevano, sia in fase dibattimentale, che preliminare, il diritto e la facoltà di non rispondere. E non era altresì possibile, nei casi di impossibilità sopravvenuta, recuperare tramite lettura, le vecchie dichiarazioni. Per cui, i pentiti potendo “scegliere” liberamente a quale giudice o pubblico ministero rivolgersi per poter effettuare le proprie dichiarazioni, diventavano nella pratica “arbitri del processo”.

Fu proprio questo punto, in particolare, a sollevare la questione politica nel 1992.

Per cui ci si rese conto, in quel contesto emergenziale, che il garantismo tipico del codice del 1988 fosse inopportuno.

Tale preoccupazione venne accolta anche dalla Corte Costituzionale che, nel 1992, con tre sentenze smantellò le strutture accusatorie del nuovo codice, dando impulso al c.d. “riflusso inquisitorio”.

Con la sentenza n. 24 del 1992 la Corte, dichiarò incostituzionale l'art. 195 comma 5 c.p.p., che vietava la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, ciò era giustificato dal fatto che la testimonianza, seppur indiretta, era pur sempre una dichiarazione orale resa in dibattimento, per cui la norma introduceva una disparità di trattamento irragionevole.

Con la sentenza n. 254 del 1992, invece, la Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 513 comma 2 c.p.p., nella parte in cui vietava la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi o collegati che in dibattimento si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere.

Infine, con la sentenza n. 255 del 1992, la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 500 comma 4 c.p.p., nella parte in cui non era consentita l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e l'uso probatorio delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari lette in dibattimento ai fini delle contestazioni.

Dal nuovo codice dovevano ricavarsi almeno due principi:

- il principio di non dispersione degli elementi di prova;
- il principio del libero convincimento del giudice.

Con quest'ultima sentenza, di fatto, veniva a mancare la separazione tra procedimento e processo per cui l'eccezione al contraddittorio diventava la regola, e gli atti compiuti unilateralmente dal pubblico ministero, assumevano valore di prova dibattimentale.

Conseguentemente a ciò il legislatore, mostrando qualche resistenza a tale ritorno indietro, ritoccò l'art. 500 c.p.p., con il D.L. n. 306 del 1992, stabilendo che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari contestate dal testimone potevano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, ma potevano altresì essere utilizzate come prova solo se esistevano elementi che ne confermassero l'attendibilità.

Successivamente, nel 1997, il legislatore con la L. n. 267, intervenne sull'art. 513 c.p.p. stabilendo che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari nei confronti di altri, coimputati nel medesimo processo cumulativo, o imputati in procedimenti connessi o collegati, da chi in dibattimento si rifiutava di sottoporsi all'esame o si avvaleva della facoltà di non rispondere, potevano assumere valore di prova solo con il consenso dell'imputato destinatario delle dichiarazioni. Riecheggiavano così, nei processi di mafia, i canoni e principi del sistema accusatorio.

Quest'ultima modifica, però, fece scaturire un'ulteriore formulazione da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 368 del 1998, riconobbe l'esistenza, nel processo penale, di tre principi costituzionali bisognosi di bilanciamento:

- il diritto al silenzio dell'imputato anche quando questi abbia reso dichiarazioni nei confronti di altri;
- il diritto dell'imputato destinatario delle dichiarazioni a sottoporre al vaglio del controesame la credibilità del suo accusatore;
- la superiore funzione del processo di accertamento dei reati e delle relative responsabilità.

Tuttavia, questa incompatibilità di principi con la Costituzione, ha portato il legislatore ad attuare una modifica dell'art 111 Cost, con la Legge Costituzionale n. 2 del 1999, introducendo al suddetto articolo sei nuovi commi, delineando così i canoni del giusto processo.

In tal senso il comma 6 dell'art 111 Cost., sancisce che "il processo penale è regolato dai principi del contraddittorio nella formazione della prova".

È ammessa solo in via d'eccezione, nei casi tassativi previsti dallo stesso legislatore l'uso di una prova non acquisita in contraddittorio. Ciò è possibile quando: vi è il consenso dell'imputato, se l'acquisizione in dibattimento è oggettivamente impossibile o se i risultati dell'acquisizione dibattimentale della prova sono condizionati per effetto di una provata condotta illecita.

Ai nuovi principi costituzionali si è data attuazione con la l. 63 del 2001. Tale norma, ha tra le altre cose, configurato nell'art. 197 *bis* c.p.p., l'istituto della "testimonianza assistita", in virtù della quale a certe condizioni e garanzie, alcuni tra gli imputati dichiaranti *erga alios* assumono un vero e proprio obbligo a testimoniare.

Così operando, si è dunque dato rango costituzionale ai canoni caratterizzanti il sistema accusatorio, e pertanto sarebbe errato considerare il sistema processuale penale, specie quello per reati di criminalità organizzata, costituzionalmente illegittimo.

Inoltre, l'approfondimento dei caratteri peculiari della prova nei processi di criminalità organizzata rappresenta un "tema classico" per gli operatori e studiosi che hanno indagato i rapporti tra il processo penale e le fattispecie delittuose a valenza mafiosa.

V.7. Il Maxi processo: la voce viva dei protagonisti.

Per comprendere le modalità di svolgimento del Maxi processo, e soprattutto comprenderne l'impatto avuto nell'opinione pubblica e nella società, mi sono confrontata con chi quel Maxi Processo l'ha vissuto, con chi ne è stato protagonista; pertanto, ho incontrato: il Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Palermo, Alfonso Giordano; il Giudice a latere, oggi Presidente del Senato, Pietro Grasso; il Pubblico Ministero di quel processo, Giuseppe Ayala; il figlio di Paolo Borsellino, Manfredi Borsellino; infine l'avvocato di parte civile, il Prof. Alfredo Galasso.

Prima di quel 10 febbraio del 1986 si cercò di processare Cosa Nostra, ma nessuna esperienza precedente si era conclusa per scrivere della mafia, indicandone cioè il nome, la struttura, le regole, i comportamenti; si fa riferimento al cd. processo dei 115.

L'unica norma applicabile era l'art. 416 c.p. che comportava però, la necessità di mostrare l'esistenza della singola organizzazione, per cui i precedenti processi si concludevano per insufficienza di prove e con assoluzioni piene.

Non esisteva, inoltre, la figura del collaboratore di giustizia, e la formazione della prova era cosa complessa; la magistratura rispondeva con strumenti pressoché rudimentali a fronte di una mafia all'avanguardia, operante in ambito internazionale. Era segno di fragilità di uno Stato che non era in grado di svolgere i processi nelle sedi giudiziarie e garantire protezione ai giudici rendendo effettiva la giurisdizione²¹⁶.

Il Ministero della Giustizia, si rese subito conto che, per celebrare un processo di quelle dimensioni e con quel numero di detenuti, il palazzo di piazza Vittorio Emanuele Orlando non fosse adeguato; così l'architetto Francesco Martuscelli progettò l'aula "Grandi processi", inaugurata dalla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo.

²¹⁶ Intervento Convegno, Bindi R., Presidente della Commissione Antimafia, Roma, 2017.

Questa occupava 7500 mq, ed era edificata in modo da poter essere connessa direttamente col carcere dell'Ucciardone, allo scopo di facilitare il trasporto dei tanti detenuti che dovevano essere giudicati: costituita da tanti vani, attraverso un lungo corridoio era possibile accedere all'aula ove si svolse il processo.

L'eco di quel processo non era locale, ma transazionale. Per un anno e mezzo era un continuo collegamento con l'"aula bunker": le udienze venivano seguite dai giornalisti quotidianamente.

Importantissima fu la nascita del pool antimafia, fortemente voluto da Rocco Chinnici e guidato da Antonino Caponnetto e composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, le cui accurate indagini hanno portato all'istituzione del Maxi processo a Cosa Nostra, caratterizzato da:

- 349 udienze.
- 1314 interrogatori.
- 635 arringhe difensive.
- 200 avvocati difensori.
- 475 imputati.
- 2665 anni di carcere complessivamente inflitti.

La storica sentenza-ordinanza, però, non conteneva una dettagliata esposizione dello svolgimento del processo riassuntiva delle tappe che avevano contraddistinto la lunga indagine istruttoria. Questa aveva avuto il punto culminante nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, primi fra tutti Tommaso Buscetta e Contorno, i quali, concordemente, avevano sostenuto che al vertice dell'associazione mafiosa, denominata "cosa nostra" vi fosse una c.d. "cupola", una commissione, ossia un organo sovrastante che avesse funzioni direttive, di controllo, di coordinamento, senza il consenso della quale non si sarebbe potuto compiere alcun omicidio.

A parte le dichiarazioni provocatorie di qualche imputato nel processo, quali Greco, Leggio, Brusca, capi mafia, tra lo sprezzante e l'ironico, le dichiarazioni di Buscetta non furono mai messe in discussione.

La cosa più importante delle sue dichiarazioni non fu l'accusa rispetto al singolo reato, ma l'aver costruito il legame delle varie relazioni dei mafiosi di Palermo e dintorni, spiegandone nei dettagli il funzionamento: per la prima volta la magistratura venne a conoscenza dell'organizzazione di Cosa Nostra, prima ancora degli scopi, dei delitti, e dei conflitti interni.

Il processo inizia il 10 febbraio 1986; si intuiva un'attesa spasmodica, come se tutta la città trattenesse il respiro, aspettando un avvenimento di cui non se ne sarebbe potuta calcolare la portata, lo svolgimento e soprattutto la fine, ma che restava misterioso ed inquietante.

Il Maxi processo può essere definito quale processo inedito e straordinario che suscitò non poche critiche, prima su tutte quelle che riguardavano il numero elevato di imputati: 475, tutti accusati di far parte, a vario titolo, dell'organizzazione criminale, nonché di essere autori di reati di stampo mafioso, quali omicidi, estorsioni.

I critici del maxi processo insistevano soprattutto sul fatto che l'imputazione contemporanea di cotanti imputati avesse ostacolato l'attività dei difensori, non

garantendo loro il diritto di difesa. Inoltre un tal numero di imputazioni avrebbe dilatato i tempi naturali della giustizia rendendoli pressoché inaccessibili.

Nonostante per gli “uomini d’onore” fosse chiaro che una condanna da parte della Corte sarebbe stata inevitabile, essi tentarono ugualmente di far decorrere i termini di carcerazione preventiva, ricorrendo ad una serie di tattiche dilatorie, con lo scopo di ostacolare o comunque ritardare il processo.

Intanto il 16 aprile del 1986, nel corso di un’udienza, tutti i legali degli imputati chiesero la riconsultazione del Presidente della Corte: richiesta respinta il giorno successivo.

Di poi, durante l’udienza del 22 ottobre 1986, i legali degli imputati decisero di avanzare una nuova mozione affinché la Corte procedesse alla lettura integrale degli atti, oltre 400.000 pagine.

Solo un intervento parlamentare poté sbloccare la situazione; venne emanata la cd. legge Mancino-Violante, la quale legittimava l’elencazione degli atti processuali, in sostituzione della lettura integrale.

Nonostante le critiche iniziali, il Maxi processo fu un successo sotto diversi punti di vista. Per la prima volta viene affrontato l’insieme dei singoli reati-fine commessi nell’ambito di una strategia criminale, condotta da un’associazione verticistica e unitaria, guidata da un organo di Governo, la c.d. “commissione”, dotata di un sistema di regole e di competenze rigidamente formalizzate all’interno di un “codice d’onore”.

Durante il Maxi processo, la mafia non era preoccupata particolarmente dell’esito che questo avrebbe avuto, poiché essa contava sulla capacità di intimidire e manipolarlo.

Innanzitutto v’è da affermare che il processo penale in vigore a quel tempo era quello misto di tipo inquisitorio ed accusatorio. Il primo sistema prevedeva che il giudice raccogliesse le prove in modo segreto e quindi senza l’intervento di terzi. Il secondo, invece, esigeva che la prova venisse raccolta nel contraddittorio, cioè alla presenza delle parti, dei difensori e degli imputati.

Il codice processuale allora vigente, dunque, consentiva al giudice istruttore di condurre la cd. istruzione formale, raccogliendo elementi probatori in assenza dei difensori, il cui perno era proprio rappresentato dal giudice istruttore, vero e proprio egemone nella conduzione delle indagini e nella raccolta degli elementi atti a sorreggere, ovvero contrastare, l’accusa mossa dal pubblico ministero.

Pertanto il processo penale consentiva che, il Presidente del collegio giudicante, sul quale incombeva l’onere di condurre l’indagine istruttoria dibattimentale, al fine di procedere con speditezza verso la conclusione del processo, si limitasse soltanto a rammentare le deposizioni rilasciate, richiedendone semplicemente la conferma.

Tale metodo avrebbe certamente consentito una maggiore rapidità, ma bisognava dimostrare che la Corte intendesse rivisitare le dichiarazioni, ascoltandole, mentre esse venivano espresse nell’ immediatezza, oralità e nella solennità del dibattimento.

Il Maxi processo, segnò un vero e proprio paradigma, non solo giudiziario ma anche culturale che, da un punto di vista prettamente materiale, altro non era che un

“magma di carte”, “una stanza con le pareti coperte, alla lettera, di scaffali impilati di carte”²¹⁷.

Ha certamente rappresentato un passaggio importante della storia siciliana e italiana: si era di fronte ad un momento fondamentale, non solo nella lotta alla mafia, ma, perché per la Sicilia e l'Italia intera era la prima volta che con una forma tipica, 475 imputati venissero sottoposti ad un unico processo, un unico dibattimento e venisse processata un'organizzazione nel suo complesso.

Questo poté certamente realizzarsi grazie all'introduzione nel nostro ordinamento, con la c.d. “legge Rognoni-La Torre, del reato associativo di stampo mafioso, *ex art. 416 bis c.p.p.*: il legislatore, pertanto, offrì alla magistratura uno strumento fondamentale.

Con le prime collaborazioni, venne squarciato il “muro dell'omertà” che proteggeva l'associazione “Cosa Nostra”: da quel momento, nulla fu come prima.

Il Pubblico Ministero di allora, Dott. Giuseppe Ayala, mi ha dichiarato in merito: “Avevamo le tessere di un mosaico, ma mancava la figura e questa la diede proprio Tommaso Buscetta!”²¹⁸.

Il Maxi processo fu “un'opera d'arte”: processo solido, fondato su un impianto probatorio granitico, costituito non solo dalle dichiarazioni del singolo collaboratore, ma da una quantità di riscontri, di accertamenti, perquisizioni, sequestri.

Il processo portò ad un'apertura della società civile. Iniziarono anche i primi timidi scioperi: per la prima volta, lo Stato metteva alle sbarre la mafia e lo faceva proprio a Palermo.

Tuttavia per capire cosa abbia davvero rappresentato il Maxi processo e capire, soprattutto, i successivi 30 anni di mafia, bisognerebbe domandarsi perché quel processo fu possibile.

Per la prima volta in modo così netto, la mafia siciliana subiva uno smacco evidente e indiscutibile da parte dello Stato. Per la prima volta, almeno su questo fronte, l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura trovò un forte sostegno nella reazione diffusa della società civile.

Si innescò un circolo virtuoso nel Paese: ne trasse beneficio l'azione degli inquirenti, ma in pari tempo l'efficacia e il successo dell'azione di contrasto responsabilizzò l'intero Paese. Tuttavia però non bisogna dimenticare l'impatto che tutto questo ebbe sulle stesse organizzazioni mafiose.

I risultati di quel Maxi processo sono stati molto positivi. La sentenza è stata confermata anche negli altri due gradi di giudizio.

Si è trattato, quindi, di un processo costruito molto bene, con riscontri certi, con prove oggettive e con un obiettivo raggiunto: aver messo, per la prima volta, Cosa Nostra “in ginocchio”.

²¹⁷ In memoria di Falcone e Borsellino, Roma, 3 luglio 2012, in <http://www.meic.net/allegati/files/2013/04/24362.pdf>.

²¹⁸ Intervista Dott. Giuseppe Ayala, Palermo, 2017.

Il maxiprocesso ha dunque dimostrato che lo Stato, con un buon lavoro di indagine e costruzione giudiziaria, ha potuto battere Cosa Nostra.

LA MAFIA NON HA VINTO!

Finito l'entusiasmo e gli echi provocati dal maxiprocesso, purtroppo, il clima cambiò e il grande sostegno, anche di opinione pubblica, nei confronti dei magistrati si affievolì.

Cominciava un periodo molto difficile per Palermo. L'impegno avrebbe dovuto essere mantenuto con la guardia alta contro Cosa Nostra, ma anche contro la 'ndrangheta e la camorra.

Era un periodo, siamo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, in cui cambiarono anche gli equilibri internazionali. L'attenzione dell'opinione pubblica si concentrò su altro. Ma ciò fu sicuramente un errore, perché di fatto Cosa Nostra tornò "in campo" contro lo stesso Stato che aveva condannato i suoi "fedeli" associati.

Ma Buscetta aveva avvertito Falcone che il conto aperto con Cosa Nostra non si sarebbe più chiuso, ma soprattutto che la mafia non si sarebbe dimenticata, e che piuttosto avrebbe aspettato il momento perfetto, ragionato, per agire nuovamente.

E così a Maggio e Luglio del 1992, io non ero nemmeno nata, la mafia colpiva lo Stato, uccidendo chi aveva dato un volto a quel cancro, a quel fenomeno sociale, insomma a Cosa Nostra, alla mafia. Uccideva coloro i quali, oggi, insieme alle tante vittime di mafia, sono diventate delle icone di giustizia e di amore verso la propria terra, che in modo perfetto rappresentavano la parte di Stato a cui davvero stava a cuore la Sicilia, che con dedizione, amore, determinazione e coraggio hanno lottato affinché in quella tanto martoriata Sicilia, potesse sentirsi *"la bellezza del fresco profumo di libertà che rifiutare il puzzo di un compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità"*²¹⁹.

Nell'incontro tenutosi a Cefalù, l'8 settembre 2016, ho ascoltato con attenzione e commozione le parole di Manfredi Borsellino, e credo che oggi il nostro compito, il mio compito, quello della mia generazione, sia quello di far memoria oggi, domani e sempre, perché il patrimonio che abbiamo ereditato è importante e pregnante di valori solidi che dovrebbero caratterizzare la nostra vita, prima ancora che la nostra professione.

Passione, dedizione, determinazione, ma soprattutto coraggio di lottare per le nostre idee, per creare un mondo migliore, senza scendere ad alcun compromesso con la parte marcia della nostra società.

Ma purtroppo oggi, la nostra terra, ospita una criminalità comune e una criminalità mafiosa, in quanto la mafia è sempre presente, ma in modo silente. Sono cambiati gli scenari, sono cambiati i volti, ma non sono cambiati i fini, gli obiettivi che intende perseguire.

In tale fase, quasi finale del mio lavoro, mi servo delle parole donatemi da Attilio Bolzoni, giornalista di La Repubblica: "la differenza fra criminalità comune e criminalità mafiosa è che quella comune è sempre vissuta ai margini della società ed è

²¹⁹ Citazione del Giudice Paolo Borsellino.

sempre stata combattuta dal potere, quella mafiosa ha vissuto sempre dentro la società ed è sempre stata protetta dal potere”.

“Speriamo che cambi il vento, che venga il libeccio, e che porti via quest’afa”²²⁰.

²²⁰Citazione del Giudice Paolo Borsellino.

CONCLUSIONI

“Batteremo la mafia, la elimineremo dal corpo sociale perché è incompatibile con la libertà e l’umana convivenza”. Sono queste le parole usate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi alle nuove generazioni. Si tratta di qualcosa di più che una semplice speranza, come ha sostenuto il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Si tratterebbe più di *“una promessa”* e, insieme, di un *“impegno politico”*. Per sostenerlo lo Stato dovrebbe riuscire a dare rinnovato vigore alle ragioni dell’antimafia, rilanciando le ragioni della lotta alla mafia, riuscendo ad applicare le sanzioni con maggior efficacia. Nella riscrittura dei termini dell’impegno dello Stato e della società contro la mafia occorre una laica, ma inflessibile determinazione.

Ognuno deve agire secondo il compito che il suo ruolo gli assegna. Vale per la politica, come per le altre forze dello Stato e della società. Una mobilitazione sociale e civile che funzioni da “incubatore” culturale per i provvedimenti di riforma, che ne prepari il terreno. Ciò non significa, naturalmente, mettere in secondo piano l’elaborazione degli strumenti tecnici di contrasto e prevenzione. Ma la loro efficacia sarà maggiore, se nel frattempo si guarderanno i fenomeni mafiosi con uno sguardo storico-politico profondo²²¹.

La mafia non ha vinto, lo Stato ha saputo reggere l’urto della tremenda iperbole di violenza criminale che seguì la sentenza della Cassazione, alla sentenza del Maxi processo in quanto sono state adottate nuove e più rigorose linee di condotta, anzitutto nella formazione di un complesso sistema normativo, di diritto sostanziale e processuale, ma poi anche nell’innovazione sul piano delle strutture giudiziarie, costruite secondo le intuizioni di Giovanni Falcone.

Esse hanno sicuramente posto la Magistratura e le forze dell’ordine in condizione di incidere più in profondità sul fenomeno mafioso, in particolare attraverso le indagini patrimoniali, l’individuazione delle risorse illecite e dei canali di riciclaggio. Solo allora, infatti, lo Stato riuscì ad effettuare confische dei patrimoni di mafia in proporzioni finalmente significative. Ed è questa una strada sulla quale in questi anni lo Stato ha continuato ad agire con grande determinazione.

Quando si è chiamati ad affrontare le problematiche poste dal fenomeno mafioso, ci si trova a dover ricercare un difficile equilibrio tra spinte contrapposte: da un lato, la società civile e la magistratura schierata in prima linea, invocano risposte energiche al fine di debellare la “piaga” del crimine organizzato; dall’altro, tali istanze possono porsi in frizione con i principi fondamentali della nostra cultura giuridica, spesso cristallizzati a livello costituzionale.

Di fatto, sul versante del contrasto al crimine mafioso, campeggia l’eterno problema di conciliare l’efficacia degli strumenti repressivi al fine di tutelare la collettività, con il rispetto dei valori cardine sanciti dalla Costituzione a tutela del singolo.

Oggi il fenomeno mafioso si presenta con connotati differenti rispetto al passato.

²²¹ Intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, Convegno, Roma, 2017.

Come ha affermato il Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi all'apertura dell'anno giudiziario 2017, una delle piaghe del nostro Paese è proprio la corruzione: fenomeno gravissimo anche in Sicilia che si presenta in modo più complicato perché si intreccia con la presenza della mafia; quindi le già difficilissime indagini contro la corruzione diventano ancora più complesse.

La mafia, oltre ad avvalersi per le sue attività della tipica forza intimidatrice, si avvale di fatto anche della corruzione per raggiungere i suoi scopi. Tuttavia il coinvolgimento del soggetto esterno, riduce di gran lunga il rischio di essere denunciati e perseguiti. Infatti non essendo più necessario ricorrere ad atti violenti che attirino l'attenzione degli inquirenti, si finisce con l'associare alle proprie attività illecite soggetti esterni che agiscono non solo perché intimiditi ma anche perché titolari di un tornaconto personale.

“La corruzione, poi, consente alle organizzazioni criminali di procacciarsi informazioni riservate, ottenere documenti falsi, pilotare i procedimenti di evidenza pubblica, riciclare i propri proventi ed eludere le azioni di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia e i costi di tale enorme illegalità ricadono sull'economia”²²².

Ne consegue che le indagini da svolgere diventano sempre più complesse e ciò a causa anche dalle carenze legislative. Di fatto si riesce a *“scalfire solo la superficie della corruzione, a scrostare un po' di intonaco dall'alto muro della corruzione che rimane solido”²²³.*

Così, nonostante l'ottimo lavoro svolto dagli Uffici Giudiziari, l'opinione pubblica perde fiducia nelle istituzioni, alle quali di fatto si chiede maggiore attenzione al fenomeno che è in continua metamorfosi.

Il Presidente della Corte d'Appello di Palermo facente funzioni, Matteo Frasca, ha affermato che nonostante gli arresti e le condanne, Cosa Nostra sul territorio rimane diffusa e pervasiva, in grado, quando ne ha ritenuto la necessità, di portare a compimento azioni violente ed efferate per affermare la propria supremazia ed alimentare il flusso di proventi illeciti. Inoltre è *“ritornato preminente l'interesse dell'organizzazione mafiosa ad acquisire e mantenere il totale monopolio del mercato delle sostanze stupefacenti, in stretto collegamento, per le esigenze di approvvigionamento, con altre organizzazioni criminali italiane ed estere. Ma il dato più significativo è rappresentato dalla permanente e molto attiva opera di infiltrazione, da parte di cosa nostra, in ogni settore dell'attività economica e finanziaria, che consenta il fruttuoso reinvestimento dei proventi illeciti, oltre che nei meccanismi di funzionamento della pubblica amministrazione, in particolare nell'ambito degli enti locali”²²⁴.*

Dopo un apparente periodo di stasi del fenomeno mafioso, diversi soggetti si sono determinati a collaborare con la giustizia. Al di là del livello di inserimento nell'organizzazione criminale, ciò che rileva è la ripresa del fenomeno e l'incremento del numero dei collaboratori, anche proveniente da ambienti finora non toccati da tali forme

²²² Cit. Presidente Corte d'Appello, Palermo, Matteo Frasca

²²³ Apertura anno Giudiziario, Palermo, *cit.*, Procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi.

²²⁴ Apertura anno Giudiziario, Palermo, *cit.*, Presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca.

dissociative, segno indubbio dell'efficacia dell'azione investigativa e repressiva da un lato e, dall'altro, della credibilità della struttura giudiziaria e statutale nel suo complesso.

Di fatto la D.D.A. sta orientando la propria azione inquirente proprio nei confronti di tali settori, al fine di individuare ed interrompere i canali di investimento e reimpiego degli imponenti proventi illeciti dell'organizzazione, affiancandola a quella dei sequestri e delle confische nell'ambito delle misure di prevenzione. Quest'ultimo aspetto sta sollevando, specie nell'ultimo periodo storico, parecchie perplessità con dibattiti accesi sia in dottrina che in giurisprudenza, fermo restando che la confisca rimane lo strumento più efficace per interrompere questa perversa catena.

Le indagini su Cosa nostra, dopo l'evoluzione del pentitismo, si sono avvalse dell'apporto fondamentale offerto dai collaboratori di giustizia, che hanno fornito informazioni di grande importanza sugli attuali assetti organizzativi delle consorterie mafiose, confermandone la struttura unitaria e piramidale ed il mantenimento delle tradizionali regole interne, sui loro interessi economici e su gravi fatti delittuosi da queste perpetrati.

Cosa Nostra è stata ed è capace di infiltrarsi in ogni settore dell'attività economica e finanziaria per reinvestire capitali illeciti oltre che nei gangli della Pubblica amministrazione; infatti, notevole attenzione è stata rivolta ai canali di infiltrazione e di condizionamento attivati da Cosa Nostra nei settori dell'impiego delle risorse pubbliche, delle concessioni e delle grandi opere, in quest'ultimo caso attraverso i meccanismi del subappalto, nonché alla sua interessata partecipazione ai numerosi fenomeni di corruzione che tuttora investono l'operato della pubblica amministrazione. Oggi Cosa Nostra è un'associazione "diffusa e pervasiva, in grado di azioni violente ed efferate per affermare la propria supremazia ed alimentare il flusso di proventi illeciti"²²⁵.

Oggi, per quanto riguarda la repressione penale, il Ministro Andrea Orlando al convegno, ha affermato che l'attenzione del Governo è diretta, con un particolare accento, verso il fenomeno del condizionamento nel libero esercizio del voto e verso il fenomeno della raccolta illecita di consensi, da parte delle organizzazioni di tipo mafioso. Infatti, il disegno di legge di modifica del codice penale e di procedura penale, in discussione al Senato, contiene provvedimenti importanti in materia, come l'innalzamento delle pene per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e l'introduzione del reato di associazione per delinquere con finalità di gestione e controllo di attività della pubblica amministrazione.

Che negli ultimi 30 anni dal Maxi processo si siano fatti passi in avanti nella repressione del fenomeno mafioso, è innegabile. Compito della Magistratura, prima ancora che dello Stato, è proprio quello di non abbassare mai la guardia. È inoltre necessario ricordare che, educando le nuove generazioni e le vecchie alla legalità, potrebbe certamente ottenersi un risultato migliore.

*"Dove il cittadino, con i suoi diritti e doveri, cede il passo al clan, alla clientela, la mafia, dunque, si presenta sempre come un'organizzazione dal futuro assicurato"*²²⁶.

La mafia certamente non uccide più come prima, ma silenziosamente continua a danneggiare la nostra società, la nostra terra e la nostra Nazione.

²²⁵ Presidente Corte d'Appello Palermo, *cit.*, Matteo Frasca.

²²⁶ Falcone G e Padovani M, *Cose di cosa nostra, op. cit.*, p. 29.

“L’azione di controllo alla mafia, come al terrorismo, richiede non solo una grande professionalità tra i magistrati e gli inquirenti, ma la diffusione e la pratica di un sistema di valori nella società civile e in ogni mestiere, valori in grado di vivere nella vita quotidiana il degrado morale, politico e sociale dipendente proprio dalla valorizzazione dei diritti fondamentale, su cui si fonda il potere mafioso, dalla vita alla libertà economica”²²⁷.

Io ho fiducia nello Stato corretto, che lotta contro ogni tipo di criminalità, organizzata e non; nella Magistratura che, con coraggio, è sempre in costante ricerca della verità e soprattutto ho fiducia nell’antimafia giusta.

Io ci credo!

Pertanto, lasciamo la nostra terra migliore di come l’abbiamo trovata, educando al bene e alla legalità: tutta l’Italia sta diventando Sicilia!

Voglio trarre un prezioso insegnamento di vita dalle parole di Manfredi Borsellino che, nell’intervista da me svolta, mi ha ricordato che *“non bisogna mai perdere la fiducia in se stessi e sentirsi non in grado. Non bisogna mai mollare per ciò in cui si crede perché nella propria normalità, nella vita, si può sempre riuscire. Non bisogna essere geni!”²²⁸.*

La cosa più importante è lottare, e bisogna farlo per degli ideali, dei diritti, per raggiungere uno scopo, un obiettivo: lottare, e farlo per la qualunque ragione!

Spero un giorno, nel mio piccolo, di poter apportare il mio contributo a questa terra, a questa Sicilia; la stessa che ha visto morire dei grandi professionisti dell’antimafia, forse i migliori che la storia siciliana abbia potuto avere, senza doverla abbandonare.

“Io sono fiero di essere siciliano.

Io mi vergogno di essere siciliano.

Io sono fiero di essere siciliano perché da noi è nata la civiltà!

[...]

Io mi vergogno di essere siciliano perché ancora oggi sento dire: lascia perdere, è sempre stato così, ma chi te lo fa fare?!

[...]

Io mi vergogno perché ancora oggi sento dire: “Ai tempi della Democrazia Cristiana, mangiavano ma facevano mangiare...”

[...]

Io mi vergogno di essere siciliano, perché se mi capita di essere chiamato mafioso a Milano, internamente mi scatta una sensazione di potere.

Io sono fiero di essere siciliano, perché Falcone, Borsellino, Padre Puglisi sono siciliani.

²²⁷ Intervista Prof. Alfredo Galasso, Palermo, 2017 .

²²⁸ Intervista Dott. Manfredi Borsellino, Cefalù, 2017.

Io mi vergogno di essere siciliano perché Falcone, Borsellino, Padre Puglisi...ERANO siciliani!

Io sono fiero di essere siciliano, perché Libero Grassi ne era fiero.

Io mi vergogno di essere siciliano perché internamente penso che Libero Grassi se l'è cercata!

Io sono fiero di essere siciliano perché mi sento di appartenere a qualcosa di grande.

Io mi vergogno di essere siciliano perché ci mancherà sempre qualche cosa per diventare grandi.

Io sono fiero di essere siciliano perché è la cosa più bella che mi ha lasciato mio padre.

Io mi vergogno di essere siciliano perché è l'unico modo per farmi sentire.

Io sono fiero di averla lasciata questa Sicilia così un giorno potrò dire ai miei figli: "Lo vedi che cosa ti ho risparmiato?!"

Io invece non la voglio lasciare questa Sicilia, non la voglio lasciare così, perché VOGLIO VINCERE!"²²⁹.

La mafia non ha vinto!

²²⁹ Ficarra e Picone, "Sono fiero, mi vergogno di essere siciliano".

Alla fine di questo lavoro ritengo sia doveroso ricordare chi in questa terra, e non solo, sia stato ucciso per mano di associazioni criminali di stampo mafioso.

L'elenco comprende le sole vittime di cui se ne conoscono i volti e le storie.

1893
EMANUELE NOTARBARTOLO.

1896
EMANUELA SANSONE.

1905
LUCIANO NICOLETTI.

1906
ANDREA ORLANDO.

1909
JOE PETROSÌNO.

1911
LORENZO PANEPINTO.

1914
MARIANO BARBATO.
GIORGIO PECORARO.

1915
BERNARDINO VERRÒ.

1916
GIORGIO GENNARO.

1919
GIOVANNI ZANGÀRA.
COSTANTINO STELLA.
GIUSEPPE RUMORE.
GIUSEPPE MONTICCIOLO.
ALFONSO CÀNZIO.

1920
NICOLÒ ALONGI.
PAOLO LI PUMA.
CROCE DI GANGI.
PAOLO MIRMINA.
GIOVANNI ORCEL.
STEFANO CARONÌA.

1921
PIETRO PONZO.
VITO STASSI.
GIUSEPPE CASSARÀ.
VITO CASSARÀ.
GIUSEPPE COMPAGNA.

1922
DOMENICO SPATOLA.
MARIO SPATOLA.
PIETRO PAOLO SPATOLA.
SEBASTIANO BONFIGLIO.
ANTONINO SCUDERI.

1924
ANTONINO CIOLÌNO.

1944
SANTI MILISENNA.
ANDREA RAIÀ.

1945
CALOGERO COMAIANNI.
NUNZIO PASSAFIUME.
FILIPPO SCIMONE.
CALCEDONIO CATALANO.
AGOSTINO D'ALESSANDRO.
CALOGERO CICERO.
FEDELE DE FRANCISCA.
MICHELE DI MICELI.
MARIO PAOLETTI.
ROSARIO PAGANO.
GIUSEPPE SCALÌA.
GIUSEPPE PUNTARELLO.
GIORGIO COMPARETTO.

1946
ANGELO LOMBARDI.
VITTORIO EPIFANI.
VITANGELO CINQUEPALMI.
IMERIO PICCINI.
MASINA PERRICONE SPINELLI.
GAETANO GUARINO.
PINO CAMILLERI.
GIOVANNI CASTIGLIONE.
GIROLAMO SCACCIA.
GIUSEPPE BIONDO.
GIOVANNI SANTANGELO.
GIUSEPPE SANTANGELO.
VINCENZO SANTANGELO.
GIOVANNI SEVERINO.
FILIPPO FORNO.
NICOLÒ AZOTI.
FIORENTINO BONFIGLIO.
MARIO BOSCONI.
PIETRO LORIA.
FRANCESCO SASSANO.
EMANUELE GRECO.
MARIO SPAMPINATO.
GIOVANNI LA BROCCA.
VINCENZO AMENDUNI.
VITTORIO LEVICO.

1947
ACCURSIO MIRAGLIA.
PIETRO MACCHIARELLA.
NUNZIO SANSONE.
EMANUELE BUSELLINI.
MARGHERITA CLESCERI.
GIOVANNI GRIFÒ.
GIORGIO CUSENZA.
CASTRENSE INTRAVÀIA.
VINCENZA LA FATA.
SERAFINO LASCÀRI.
GIOVANNI MEGNA.
FRANCESCO VICARI.
VITO ALLOTTA.
GIUSEPPE DI MAGGIO.
FILIPPO DI SALVO.
VINCENZO LA ROCCA.
VINCENZA SPINA.
MICHELANGELO SALVIA.
GIUSEPPE CASÀRRUBEÀ.

VINCENZO LO IACONO.
GIUSEPPE MANIACI.
CALOGERO CAIOLA.
VITO PIPITONE.
LUIGI GERONAZZO.

1948
EPIFANIO LI PUMA.
PLACIDO RIZZOTTO.
GIUSEPPE LETIZIA.
CALOGERO CANGELOSI.
MARCANTONIO GIACALONE.
ANTONIO GIACALONE.
ANTONIO DI SALVO.
NICOLA MESSINA.
CELESTINO ZAPPONI.
GIOVANNI TASQUIER.

1949
CARLO GUARINO.
VITO GUARINO.
FRANCESCO GULINO.
CANDELORO CATANESE.
MICHELE MARINARO.
CARMELO AGNONE.
QUINTO REDA.
CARMELO LENTINI.
PASQUALE MARCONE.
ARMANDO LODDO.
SERGIO MANCINI.
CARLO ANTONIO PABUSA.
GABRIELE PALANDRANI.
GIOVAN BATTISTA ALOE.
ILARIO RUSSO.
GIOVANNI CALABRESE.
GIUSEPPE FIORENZA.
SALVATORE MESSINA.
FRANCESCO BUTIFAR.

1951
ANTONIO SANGINITI.

1952
FILIPPO INTILI.

1955
SALVATORE CARNEVALE.
GIUSEPPE SPAGNUOLO.

1957
PASQUALE ALMERICO.
ANTONINO POLLARI.

1958
VINCENZO DI SALVO.
VINCENZO SAVOCA.

1959
ANNA PRESTIGIACOMO.
GIUSEPPINA SAVOCA.
VINCENZO PECORARO.
ANTONINO PECORARO.

1960
ANTONINO DAMANTI.
COSIMO CRISTINA.
PAOLO BONGIORNO.
ANTONINO GIANNOLA.

1961
PAOLINO RICCOBONO.

1962

ENRICO MATTEI.
GIACINTO PULEO.

1963
GIUSEPPE TESAURO.
PIETRO CANNIZZARO.
MARIO MALAUSA.
SILVIO CORRAO.
CALOGERO VACCARO.
PASQUALE NUCCIO.
EUGENIO ALTOMARE.
GIORGIO CIACCI.
MARINO FARDELLI.

1966
CARMELO BATTAGLIA.
GIUSEPPE BURGIO.

1967
GIUSEPPE PIANI.

1968
SALVATORE SUROLO.

1969
ORAZIO COSTANTINO.
GIOVANNI DOMÉ.

1970
MAURO DE MAURO.

1971
PIETRO SCAGLIONE.
ANTONIO LORUSSO.
VINCENZO RICCARDELLI.

1972
GIOVANNI SPAMPINATO.
GIOVANNI VENTRA.
DOMENICO CANNATA.
PAOLO DI MAIO.

1974
ANGELO SORINO.
EMANUELE RIBOLI.
NICOLA RUFFO.

1975
CALOGERO MORREALE.
GAETANO CAPPIELLO.
FRANCESCO FERLAINO.
DOMENICO FACCHINERI.
MICHELE FACCHINERI.
TULLIO DE MICHELI.
MARIO CERETTO.
GIUSEPPINA UTANO.
CRISTINA MAZZOTTI.

1976
GERARDO D'ARMINIO.
GIUSEPPE MOSCARELLI.
CATERINA LIBERTI.
SALVATORE FALCETTA.
CARMINE APUZZO.
SALVATORE LONGO.
SALVATORE BUSCEMI.
FRANCESCO VINCI.
ALBERTO CAPUA.
VINCENZO RANIERI.
VINCENZO MACRÌ.
FRANCESCO PAOLO CHIARAMONTE.
MARIO CESCHINA.

1977

ROCCO GATTO.
STEFANO CONDELLO.
VINCENZO CARUSO.
PASQUALE POLVERINO.
GIUSEPPE RUSSO.
FILIPPO COSTA.
ATTILIO BONINCONTRO.
DONALD MACKAY.
MARIANGELA PASSIATORE.
ADRIANO RUSCALLA.

1978

UGO TRIOLO.
GIUSEPPE IMPASTATO.
ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI.
SALVATORE CASTELBUONO.
GAETANO LONGO.
PAOLO GIORGETTI.
PASQUALE CAPPuccio.
FORTUNATO FURORE.
AUGUSTO RANCILIO.

1979

ALFONSO SGROI.
FILADEFIO APARO.
MARIO FRANCESE.
MICHELE REINA.
GIORGIO AMBROSOLI.
GIORGIO BORIS GIULIANO.
CALOGERO DI BONA.
CESARE TERRANOVA.
LENIN MANCUSO.
GIOVANNI BELLISSIMA.
SALVATORE BOLOGNA.
DOMENICO MARRARA.
VINCENZO RUSSO.
ANTONINO TRIPODO.
ROCCO GIUSEPPE BARILLÀ.
CARMELO DI GIORGIO.
PRIMO PERDONCINI.
BALDASSARRE NASTASI.

1980

PIERSANTI MATTARELLA.
GIUSEPPE VALARIOTI.
EMANUELE BASILE.
GIANNINO LOSARDO.
PIETRO CERULLI.
GAETANO COSTA.
CARMELO JANNÌ.
DOMENICO BENEVENTANO.
MARCELLO TORRE.
VINCENZO ABATE.
GIUSEPPE GIOVINAZZO.
CIRO ROSSETTI.
FILOMENA MORLANDO.
BRUNO VINCI.
GRAZIELLA DE PALO.
ITALO TONI.
ANTONIO COLISTRA.
ADELMO FOSSATI.
SILVIO DE FRANCESCO.
GIUSEPPE GULLÌ.

1981

VITO IEVOLELLA.
SEBASTIANO BOSIO.
LEOPOLDO GASSANI.
GIUSEPPE GRIMALDI.
VINCENZO MULE.
DOMENICO FRANCAVILLA.
MARIANO VIRONE.
GIUSEPPE SALVIA.

MARIANO MELLONE.
ROSSELLA CASINI.
GIUSEPPE CUTTITTA.
MICHELE BORRIELLO.
FRANCESCA MOCCIA.
LORENZO CROSETTO.

1982

LUIGI D'ALESSIO.
ROSA VISONE.
NICOLÒ PIOMBINO.
ANTONIO SALZANO.
PIO LA TORRE.
ROSARIO DI SALVO.
GENNARO MUSELLA.
GIUSEPPE LALA.
DOMENICO VECCHIO.
ANTONIO VALENTI.
RODOLFO BUSCEMI.
MATTEO RIZZUTO.
SILVANO FRANZOLIN.
LUIGI DI BARCA.
SALVATORE RAITI.
GIUSEPPE DI LAVORE.
ANTONINO BURRAFATO.
SALVATORE NUVOLETTA.
ANTONIO AMMATURO.
PASQUALE PAOLA.
PAOLO GIACCONE.
VINCENZO SPINELLI.
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA.
EMANUELA SETTI CARRARO.
DOMENICO RUSSO.
CALOGERO ZUCCHETTO.
CARMELO CERRUTO.
SIMONETTA LAMBERTI.
GIULIANO PENNACCHIO.
ANDREA MORMILE.
LUIGI CAFIERO.
ANTIMO GRAZIANO.
GENNARO DE ANGELIS.
ANNAMARIA ESPOSITO.
ANTONIO DE ROSA.
ELIO DI MELLA.
SALVATORE DRAGONE.
MARIO LATTUCA.
GIOVANNI GAMBINO.
FRANCESCO BORRELLI.
ALFREDO AGOSTA.
FRANCESCO PANZERA.
VINCENZO ENEA.

1983

GIANGIACOMO CIACCIO MONTALTO.
PASQUALE MANDATO.
SALVATORE POLLARA.
MARIO D'ALEO.
GIUSEPPE BOMMARITO.
PIETRO MORICI.
BRUNO CACCIA.
ROCCO CHINNICI.
SALVATORE BARTOLOTTA.
MARIO TRAPASSI.
STEFANO LI SACCHI.
SEBASTIANO ALONGI.
FRANCESCO IMPOSIMATO.
DOMENICO CELIENTO.
ANTONIO CRISTIANO.
NICANDRO IZZO.
GIOACCHINO CRISAFULLI.
FRANCESCO BRUNITTO.
SALVATORE ZANGARA.
PATRIZIA SCIFO.

VITTORIO SCIFO.
LUIGI CANGIANO.
LIA PIPITONE.
SIMONE DI TRAPANI.
GIUSEPPE BERTOLAMI.

1984

GIUSEPPE FAVA.
RENATA FONTE.
CRESCENZO CASILLO.
GIOVANNI CALABRÒ.
COSIMO QUATTROCCHI.
FRANCESCO QUATTROCCHI.
MARCELLO ANGELINI.
SALVATORE SCHIMMENTI.
GIOVANNI CATALANOTTI.
ANTONIO FEDERICO.
PAOLO CANALE.
GIOVANBATTISTA ALTOBELLI.
LUCIA CERRATO.
ANNA MARIA BRANDI.
ANNA DE SIMONE.
GIOVANNI DE SIMONE.
NICOLA DE SIMONE.
LUISELLA MATARAZZO.
MARIA LUIGIA MORINI.
FEDERICA TAGLIALATELA.
ABRAMO VASTARELLA.
PIER FRANCESCO LEONI.
SUSANNA CAVALLI.
ANGELA CALVANESE.
CARMINE MOCCIA.
VALERIA MORATELLO.
MICHELE BRESCIA.
SANTO CALABRESE.
ANTIOCO COCCO.
VINCENZO VENTO.
PIETRO BUSETTA.
SALVATORE SQUILLACE.
FRANCESCO FABBRIZZI.
SALVATORE MELE.
BRUNO ADAMI.

1985

PIETRO PATTI.
GIUSEPPE MANGANO.
GIOACCHINO TAGLIALATELA.
SERGIO COSMAI.
GIOVANNI CARBONE.
BARBARA RIZZO ASTA.
GIUSEPPE ASTA.
SALVATORE ASTA.
BEPPE MONTANA.
ANTONINO CASSARÀ.
ROBERTO ANTIOCHIA.
GIUSEPPE SPADA.
ANTONIO ENRICO MONTELEONE.
GIANCARLO SIANI.
BIAGIO SICILIANO.
GIUDITTA MILELLA.
CARMINE TRIPODI.
GRAZIELLA CAMPAGNA.
GIUSEPPE MACHEDA.
ROBERTO PARISI.
MARIO DIANA.
MARCO PADOVANI.
GIANLUCA CANONICO.
DOMENICO DEMAIO.

1986

PAOLO BOTTONE.
GIUSEPPE PILLARI.
FILIPPO GEBBIA.

ANTONIO MORREALE.
FRANCESCO ALFANO.
VITTORIO ESPOSITO.
SALVATORE BENIGNO.
CLAUDIO DOMINO.
FILIPPO SALSONE.
ANTONIO SABIA.
GIOVANNI GIORDANO.
NUNZIATA SPINA.
ANTONIO BERTUCCIO.
FRANCESCO PRESTIA.
DOMENICA DE GIROLAMO.
LUIGI STAIÀNO.
MARIO FERRILLO.
SALVATORE LEDDA.
GIOVANNI GARCEA.
SEBASTIANO MORABITO.
NINO D'UVA.
LUIGI AJOVALASIT.

1987

GIUSEPPE RECHICHI.
ROSARIO IOZIA.
GIUSEPPE CUTRUNEO.
ROSARIO MONTALTO.
ANTONIO CIVININI.
CARMELO GANCI.
LUCIANO PIGNATELLI.
GIOVANNI DI BENEDETTO.
COSIMO ALEO.
ANIELLO GIORDANO.
GIOVANNI MILETO.
ANTONINO SCIRTÒ.
PAOLO SVEZIA.

1988

GIUSEPPE INSALACO.
GIUSEPPE MONTALBANO.
NATALE MONDO.
DONATO BOSCIA.
GRAZIA SCIMÈ.
FRANCESCO MEGNA.
ALBERTO GIACOMELLI.
ANTONINO SAETTA.
STEFANO SAETTA.
MAURO ROSTAGNO.
LUIGI RANIERI.
CARMELO ZACCARELLO.
GIROLAMO MARINO.
ANIELLO CORDASCO.
GIULIO CAPILLI.
PIETRO RAGNO.
ABED MANYAMI.
RAFFAELE ANTONIO TALARICO.
MICHELE VIRGA.
GIUSEPPE MASCOLO.
FRANCESCO SALZANO.
GIANFRANCO TREZZI.

1989

FRANCESCO CRISOPULLI.
GIUSEPPE CARUSO.
FRANCESCO PEPI.
MARCELLA TASSONE.
NICOLA D'ANTRASSI.
VINCENZO GRASSO.
PAOLO VINCI.
SALVATORE INCARDONA.
ANTONINO AGOSTINO.
IDA CASTELLUCCIO.
DOMENICO CALVIELLO.
ANNA MARIA CAMBRIA.
CARMELA PANNONE.

PIETRO GIRO.
DONATO CAPPETTA.
CALOGERO LORIA.
FRANCESCO LONGO.
GIOVANBATTISTA TEDESCO.
COLIN WINCHESTER.
GIACOMO CATALANO.
PIETRO POLARA.
NICOLINA BISCOZZI.
PASQUALE PRIMERANO.
PASQUALE MIELE.
GIUSEPPE TIZIAN.
JERRY ESSAN MASSLO.
GAETANO DE CICCO.
DOMENICO GUARRACINO.
SALVATORE BENAGLIA.
GAETANO DI NOCERA.
MICHELE PIROMALLI.
CLAUDIO VOLPICELLI.
ANDREA CORTELLEZZI.
ANTONIO D'ONUFRIO.
VINCENZO MEDICI.

1990

GIUSEPPE TALLARITA.
NICOLA GIOITTA IACHINO.
EMANUELE PIAZZA.
GIUSEPPE TRAGNA.
GIOVANNI BONSIGNORE.
ANTONINO MARINO.
ROSARIO LIVATINO.
ALESSANDRO ROVETTA.
FRANCESCO VECCHIO.
ANDREA BONFORTE.
GIOVANNI TRECROCI.
SAVERIO PURITA.
ANGELO CARBOTTI.
DOMENICO CATALANO.
MARIA MARCELLA.
VINCENZO MICELI.
ELISABETTA GAGLIARDI.
GIUSEPPE ORLANDO.
MICHELE ARCANGELO TRIPODI.
PIETRO CARUSO.
NUNZIO PANDOLFI.
ARTURO CAPUTO.
ROBERTO TICLI.
MARIO GRECO.
ROSARIO SCIACCA.
GIUSEPPE MARNALO.
STEFANO VOLPE.
FRANCESCO OLIVIERO.
COSIMO DURANTE.
ANGELO RAFFAELE LONGO.
RAFFAELA SCORDO.
CALOGERO LA PIANA.
ANTONIO NUGNES.
PASQUALE FELICIELLO.
MARCO TEDESCHI.
FERDINANDO BARBALACE.
MARCELLA DI LEVRANO.
SERGIO ESPOSITO.
ANDREA ESPOSITO.
TOBIA ANDREOZZI.
ANTONINO PONTARI.
PIERO CARPITA.
LUIGI RECALCATI.
GIUSEPPE SOTTILE.

1991

VALENTINA GUARINO.
ANGELICA PIRTOLI.
GIUSEPPE SCEUSA.

SALVATORE SCEUSA.
VINCENZO LEONARDI.
ANTONIO CARLO CORDOPATRI.
ANGELO RICCARDO.
DEMETRIO QUATTRONE.
NICOLA SOVERINO.
ANDREA SAVOCA.
DOMENICO RANDÒ.
GIOVANNA SANDRA STRANIERI.
ANTONIO SCOPELLITI.
LIBERO GRASSI.
FABIO DE PANDI.
GIUSEPPE ALIOTTO.
ANTONIO RAMPINO.
SILVANA FOGLIETTA.
SALVATORE D'ADDARIO.
RENATO LIO.
FRANCESCO TRAMONTE.
PASQUALE CRISTIANO.
STEFANO SIRAGUSA.
ALBERTO VARONE.
FELICE DARA.
VINCENZO SALVATORI.
SERAFINO OGLIASTRO.
GIUSEPPE GRIMALDI.
SALVATORA TIENI.
NICOLA GUERRIERO.
GIUSEPPE SORRENTI.
ANTONIO VALENTI.
NUNZIANTE SCIBELLI.
VINCENZO GIORDANO.
SALVATORE VINCENZO SURDO.
GASPARE PALMERI.
IGNAZIO ALOISI.
ONOFRIO ADDESI.
FRANCESCO AUGURUSA.
GIUSEPPE PICCOLO.
PASQUALE MALGERI.
ANTONINO LODOVICO BRUNO.
CIRINO CATALANO.

1992

SALVATORE AVERSA.
LUCIA PRECENZANO.
PAOLO BORSELLINO.
ANTONIO RUSSO.
FORTUNATO ARENA.
CLAUDIO PEZZUTO.
SALVATORE MINEO.
GIULIANO GUAZZELLI.
GIOVANNI FALCONE.
FRANCESCA MORVILLO.
ROCCO DICILLO.
ANTONIO MONTINARO.
VITO SCHIFANI.
PAOLO BORSELLINO.
AGOSTINO CATALANO.
EDDIE WALTER COSINA.
EMANUELA LOI.
VINCENZO LI MULI.
CLAUDIO TRAINA.
RITA ÀTRIA.
PAOLO FICALÒRA.
LUIGI SÀPIO.
EGIDIO CAMPANIELLO.
GIORGIO VILLÀN.
PASQUALE DI LORENZO.
GIOVANNI PANUNZIO.
GAETANO GIORDANO.
GIUSEPPE BORSELLINO.
ANTONIO TAMBORINO.
MAURO MANIGLIO.
RAFFAELE VITIELLO.

EMANUELE SAÙNA.
GIOVANNI LIZZIO.
ANTONIO DI BONA.
GIOVANNI CARNICELLA.
ANTONIO MUTO.
PASQUALE AURIEMMA.

1993

BEPPE ALFANO.
ADOLFO CARTISANO.
PASQUALE CAMPANELLO.
VINCENZO D'ANNA.
VINCENZO VITALE.
GENNARO FALCO.
NICOLA REMONDINO.
DOMENICO NICOLÒ PANDOLFO.
MAURIZIO ESTATE.
FABRIZIO NENCIONI.
ANGELA FIUME.
NADIA NENCIONI.
CATERINA NENCIONI.
DARIO CAPOLICCHIO.
DOMENICO NICITRA.
CARLO LA CATENA.
STEFANO PICERNO.
SERGIO PASOTTO.
ALESSANDRO FERRARI.
MOUSSAFIR DRISS.
GIUSEPPE PUGLISI.
RAFFAELE DI MERCURIO.
ANDREA CASTELLI.
ANGELO CARLISI.
CALOGERO ZAFFUTO.
RICCARDO VOLPE.
ANTONINO VASSALLO.
FRANCESCO NAZZARO.
GIORGIO VANOLI.
LUIGI IANNOTTA.
ANTONINO SPARTÀ.
SALVATORE SPARTÀ.
PIETRO VINCENZO SPARTÀ.
GIUSEPPE MARINO.
ANTONIO MAZZA.

1994

VINCENZO GAROFALO.
ANTONINO FAVA.
GIUSEPPE DIANA.
ILARIA ALPI.
MIRAN HROVATIN.
LUIGI BODENZA.
IGNAZIO PANEPINTO.
MARIA TERESA PUGLIESE.
GIOVANNI SIMONETTI.
SALVATORE BENNICI.
CALOGERO PANEPINTO.
FRANCESCO MANISCALCO.
NICHOLAS GREEN.
MELCHIORRE GALLO.
GIUSEPPE RUSSO.
COSIMO FABIO MAZZOLA.
LILIANA CARUSO.
AGATA ZUCCHERO.
LEONARDO SANTORO.
PALMINA SCAMARDELLA.
ANTONIO NOVELLA .
FRANCESCO ALOI.
FRANCESCO BRUNO.
ANGELO CALABRÒ.
SAVERIO LIARDO.
ANTONIO D'AGOSTINO.

1995

FRANCESCO BRUGNANO.
FRANCESCO MARCONE.
SERAFINO FAMÀ.
GIOACCHINO COSTANZO.
PETER IWULE ONJEDEKE.
FORTUNATO CORREALE.
ANTONINO BUSCEMI.
GIUSEPPE MONTALTO.
GIUSEPPE CILIA.
CLAUDIO MANCO.
ANTONIO BRANDI.
GIAMMATTEO SOLE .
GENOVESE PAGLIUCA.
PIETRO SANUA.
PIERANTONIO SANDRI.
GIUSEPPE GIAMMONA.
GIOVANNA GIAMMONA.
FRANCESCO SAPORITO.
NATALE DE GRAZIA.
CESARE BOSCHIN.
MICHELE CIARLO.
GIOVANNI CARBONE.
MARCELLO PALMISANO.

1996

GIUSEPPE DI MATTEO.
FRANCESCO TAMMONE.
GIUSEPPE PUGLISI.
ANNAMARIA TORNO.
GIOVANNI ATTARDO.
DAVIDE SANNINO.
SANTA PUGLISI.
SALVATORE BOTTA.
SALVATORE FRAZZETTO.
GIACOMO FRAZZETTO.
MARIA ANTONIETTA SAVONA.
RICCARDO SALERNO.
GIOACCHINO BISCEGLIA.
ROSARIO MINISTERI.
CALOGERO TRAMÙTA.
CELESTINO FAVA.
ANTONINO MOIO.
RAFFAELE PASTORE.
ANTONINO POLIFRONI.
SALVATORE MANZI.
CONCETTA MATARAZZO.
MICHELE CAVALIERE.
FRANCESCO GIORGINO.

1997

GIUSEPPE LA FRANCA.
CIRO ZIRPOLI.
GIULIO CASTELLINO.
AGATA AZZOLINA.
RAFFAELLA LUPOLI.
SILVIA RUOTOLO.
ANGELO BRUNO.
FRANCESCO MARZANO.
ANDREA DI MARCO.
AMBROGIO MAURI.

1998

INCORONATA SOLLAZZO.
MARIA INCORONATA RAMELLA.
ERILDA ZTAUSCI.
SALVATORE DE FALCO.
ROSARIO FLAMINIO.
ALBERTO VALLEFUOCO.
GIUSEPPINA GUERRIERO.
LUIGI IOCLANO.
DOMENICO GERACI.
ANTONIO CONDELLO.

MARIA ANGELA ANSALONE.
GIUSEPPE MARIA BICCHERI.
GIUSEPPE MESSINA.
GRAZIANO MUNTONI.
GIOVANNI GARGIULO.
GIOVANNI VOLPE.
ORAZIO SCIASCIO.
GIUSEPPE IACONA.
DAVIDE LADINI.
SAVERIO IERACE.
ANTONIO FERRARA.

1999

SALVATORE OTTONE.
ROSARIO SALERNO.
STEFANO POMPEO.
FILIPPO BASILE.
HISO TELARAY.
MATTEO DI CANDIA.
VINCENZO VACCARO NOTTE.
LUIGI PULLI.
RAFFAELE ARNESANO.
RODOLFO PATERA.
ENNIO PETROSINO.
ROSA ZAZA.
ANNA PACE.
MARCO DE FRANCHIS.
FRANCESCO SALVO.

2000

ANTONIO LIPPIELLO.
SALVATORE VACCARO NOTTE.
ANTONIO SOTTILE.
ALBERTO DE FALCO.
FERDINANDO CHIAROTTI.
FRANCESCO SCERBO.
GIUSEPPE GRANDOLFO.
DOMENICO GULLACI.
MARIA COLANGIULI.
HAMDI LALA.
GAETANO DE ROSA.
SAVERIO CATALDO.
DANIELE ZOCCOLA.
SALVATORE DE ROSA.
GIUSEPPE FALANGA.
LUIGI SEQUINO.
PAOLO CASTALDI.
GIANFRANCO MADIA.
VALENTINA TERRACCIANO.
RAFFAELE IORIO.
FERDINANDO LIGUORI.

2001

TINA MOTOC.
MICHELE FAZIO.
CARMELO BENVEGNA.
STEFANO CIARAMELLA.

2002

FEDERICO DEL PRETE.
TORQUATO CIRIACO.
HUSAN BALIKÇI.
ANTONIO PETITO.
GIUSEPPE FRANCESE.
FRANCESCO SANTANIELLO.

2003

DOMENICO PACILIO.
GAETANO MARCHITELLI.
CLAUDIO TAGLIALATELA.
PAOLINO AVELLA.
MICHELE AMICO.
GIUSEPPE ROVESCIO.

ANTONIO VAIRO.
PAOLO BAGNATO.

2004

BONIFACIO TILOCCA.
ANNALISA DURANTE.
STEFANO BIONDI.
PAOLO RODÀ.
GELSOMINA VERDE.
DARIO SCHERILLO.
MATILDE SORRENTINO.
FRANCESCO ESTATICO.
FABIO NUNNERI.
MASSIMILIANO CARBONE.
ANTONIO LANDIERI.
FRANCESCO GRAZIANO.
ANTONIO GRAZIANO.
ANTONIO MAIORANO.
ATTILIO MANCA.

2005

FRANCESCO ROSSI.
ATTILIO ROMANÒ.
FRANCESCO FORTUGNO.
GIUSEPPE RICCIO.
DANIELE POLIMENI.
GIANLUCA CONGIUSTA.
PEPE TUNEVIC.
EMILIO ALBANESE.

2006

SALVATORE BUGLIONE.
DANIELE DEL CORE.
LORIS DI ROBERTO.
RODOLFO PACILIO.
MICHELE LANDA.
ANTONIO PALUMBO.
ANNA POLITIKOVSKAJA.
GIUSEPPE D'ANGELO.
LUCA COTTARELLI.

2007

LUIGI SICA.
FRANCESCO GAITO.
UMBERTO IMPROTA.
GIUSEPPE VEROPALUMBO.
LUIGI RENDE.
CARMELA FASANELLA.
ROMANO FASANELLA.
DOMENICO DE NITTIS.
FILIPPO SALVI.

2008

MARIO COSTABILE.
DOMENICO NOVIELLO.
MARCO PITTONI.
RAFFAELE GARGIULO.
RAFFAELE GRANATA.
GIUSEPPE MINOPOLI.
LORENZO RICCIO.
RAFFAELE MANNA.
SAMUEL KWAKU.
CRISTOPHER ADAMS.
ERIC AFFUM YEBOAH.
KWAME ANTWI JULIUS FRANCIS.
EL HADJI ABABA.
ALEX GEEMES.
FRANCESCO ALIGHIERI.
GABRIELE ROSSI.
ANTONIO CIARDULLO.
ERNESTO FABOZZI.

2009

DOMENICO GABRIELE.
PETRU BIRLANDEANU.
GAETANO MONTANINO.
NICOLA NAPPO.
LEA GAROFALO.
ANTONIO CANGIANO.

2010
TERESA BUONOCORE.
ANGELO VASSALLO.
GIANLUCA CIMMINIELLO.
CARMINE CANNILLO.

2011
VINCENZO LIGUORI.
GIUSEPPE MIZZI.
CARLO CANNAVACCIUOLO.

2012
ANDREA NOLLINO.
PASQUALE ROMANO.
FILIPPO CERAVOLO.

2014
NICOLA CAMPOLONGO.
DOMENICO PETRUZZELLI.
VINCENZO FERRANTE.
ROBERTO MANCINI.

2015
DOMENICO MARTIMUCCI.

...a voi e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, va la nostra memoria e il nostro impegno!²³⁰

²³⁰ In *Libera, Associazione, nomi e numeri, contro la mafia*, in <http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87>.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Alfonso R., *La gestione processuale dei collaboratori di giustizia*, in *quaderni del CSM n. 99, 1998 – i delitti della criminalità organizzata vol. II.*
- [2] Alfonso R., *Concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia*, in DPP 2006, 361
- [3] Alfonso R., *L'assistenza legale per i collaboratori e testimoni della giustizia*, in DPP 2004, 224
- [4] Amato G., *Indipendenza del pubblico ministero segreto investigativo e protezione dei pentiti*, in *questione giustizia*, 1996 .
- [5] Ardita S., *Il nuovo regime penitenziario dell'Art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, in *Cassazione penale*, 2003 fasc. 1 pp. 430.
- [6] Ayala G., *Chi ha paura muore ogni giorno – i miei anni con Falcone e Borsellino*, Mondadori, 2008.
- [7] Barrocu G., *Chiamata in correità de relato: il libero convincimento del giudice come “cavallo di Troia” per il recupero del sapere investigativo*, in DPP 2013, n. 12, 1445
- [8] Baudi A., *Riflessioni sulla valutazione della chiamata in correità in sede di provvedimento cautelare*, in DPP 2002, 884
- [9] Baudi A., *Riflessioni sulla valutazione di credibilità dichiarativa*, in DPP 2003, 1155.
- [10] Bernasconi A., *La riforma della legge sui collaboratori di giustizia: profili generali e intersezioni con le tematiche del “giusto processo”*, in LP 2002, 75.
- [11] Bernasconi, *La riforma della legge sui collaboratori profili generali e intersezioni con le tematiche del “giusto processo”*, in *Legislazione Penale*, 2002.
- [12] Bernasconi, *Voce collaboratori di giustizia*, in *Enciclopedia Treccani*, 1999.
- [13] Bevere A., *La chiamata di correo*, Giuffrè, 2001.
- [14] Bevere A., *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2001.
- [15] Bolzoni A., *Faq Mafia*, Bompiani, 2010.
- [16] Buzzelli S., *Gravi indizi cautelari, chiamata in correità e riscontri individualizzanti dopo la legge n. 63 del 2001*, in CP 2002, n. 1227.
- [17] Cantone R., *Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la redazione del verbale illustrativo ed il rispetto del termine di centottanta giorni nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2010 fasc. 5 pp. 502-508.
- [18] Cassibba F., *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2002, fasc. 2.
- [19] Chiara G., *Commento all'art. 13 del d. l. 306/1992*, in *Legislazione penale*, 1993.
- [20] *Commento all'art. 192 c. p. p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 4^a ed., Ipsoa, Milano, 2010 (e ivi ulteriori indicazioni di letteratura)
- [21] Cremonesi L., *Chiamate di correo e criteri legali di valutazione della prova*, in D&G 2004, 22, 56

- [22] D'ambrosio L., *Testimoni e collaboratori di giustizia*, 2002, Cedam.
- [23] Daniele M., *Regole di esclusione e di valutazione della prova*, 2009, Giappichelli.
- [24] De Leo F., *La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in *Quest. Giust.*, 2002, 635; e in *CP* 2002, 1577.
- [25] De Pascalis P., *Il problema della disciplina del verbale illustrativo in rapporto alla figura dei testimoni di giustizia*, in *Riv. it e dir. e proc. pen.*, 2004, fasc. 4.
- [26] Dell'Anna T., *La necessità di riforma dell'art. 192 c.p.p.*, in *DPP* 2005, 759.
- [27] Di Matte N. con Palazzolo S., *Collusi- perché i politici ,uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia*, BUR, 2015.
- [28] Falcone G. con Padovani M., *Cose di cosa nostra*, Rizzoli, 2016.
- [29] Fassone, *La valutazione della prova nei processi di mafia*, in *Quest. Giust.*, 2002, 620
- [30] Fumo M., *Delazione collaborativa, "pentimento" e trattamento sanzionatorio*, 2001.
- [31] Fumo M., *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tra velleità di riforma e resistenze del sistema*, in *CP* 2003, n. 840
- [32] Fumo m., *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione tra velleità di riforma e resistenza del sistema*, in *Cass. Pen.*, 2003.
- [33] Fumo M., *Si applicano ai testimoni di giustizia le nuove norme previste per i pentiti? Un'interpretazione possibile dalle conseguenze paradossali*, in *dir. e giust.* 2003 fasc. 7.
- [34] Gaito ed altri, *manuale procedura penale*, 2010, Giappichelli.
- [35] Giordano A., *Il Maxi processo trent'anni dopo – il Memoriale del Presidente*, Bonanno, 2011.
- [36] Giordano P., *Sequestrabili i beni destinati alla confisca anche nei procedimenti penali in corso*, in *GD* 2003, pp. 39-36.
- [37] Iacoviello F. M., *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di Cassazione, in CP* 2004, n. 1205.
- [38] Lattanzi G., *Codice di procedura penale commentato*, VII ed. 2009, Art. 192.
- [39] Lodato S., *La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta*, Mondadori, 2014.
- [40] Lupo S., *Storia della mafia*, Donzelli Editore, 2004.
- [41] M. Laudi, *Commento al D. M. 24. 11. 1994 n. 687 Art. 2*, in *Legislazione penale*, 1995.
- [42] Maggio P., *Ancora incertezze giurisprudenziali sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine semestrale di redazione del verbale illustrativo*, in *CP* 2004, n. 1475.
- [43] Maggio P., B. Petralia, *Dichiarazioni "tardive" dei collaboratori di giustizia e sanzioni processuali*, in *DPP* 2003, n. 1143.
- [44] Manuali V., *La chiamata in correità ed il riscontro individualizzante nella giurisprudenza successiva alla legge 1 marzo 2001 n. 63*, in *ANPP* 2002, 611.
- [45] Marino G. C., *Storia della mafia*, Newton Compton editori, 2006.
- [46] Nicaso A., *Mafia*, Bollati Boringhieri, 2016.
- [47] Orlandi R., *Il procedimento penale per fatti di criminalità organizzata*, in *Politica del diritto*, 1994, p. 385.
- [48] Ormanni, *I pentiti devono dire tutto e subito*, in *D&G* 2003, 37, 38.
- [49] Ormanni, *I pentiti devono dire tutto e subito, cit. nota prec.*

- [50] P. Grasso, *Il sistema di protezione dei collaboratori. Situazione attuale e prospettive di modifica*, in Quaderni del CSM n. 99 – i delitti di criminalità organizzata vol. I.
- [51] P. Grasso, *Per non morire di mafia*, 2013, ed. Pickwick.
- [52] Pansini G., *Chiamata di correo e libero convincimento del giudice*, in D&G 2002, 12, 8.
- [53] Ruggiero R.A., *Dichiarazioni “spontanee”, dichiarazioni “sollecitate” rese dai collaboratori di giustizia*, in Cassazione penale, 2008, fasc. 4 pp. 1481-1489.
- [54] Ruggiero R. A., *Dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia e surplus motivazionale del giudice: un inedito rapporto*, in Cassazione Penale, 2009 fasc. 12 p. 4755- 4760.
- [55] Ruggiero R. A., *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, 2012, Giappichelli.
- [56] Ruggiero R.A., *Le dichiarazioni del “collaborante” tra utilizzabilità e valutazione*, in *Giustizia penale*, 2003, fasc. 3.
- [57] Ruggiero R.A., *Dichiarazioni “spontanee” e dichiarazioni “sollecitate” rese dai collaboratori di giustizia*, in CP 2008, 1481.
- [58] Ruggiero R.A., *I discutibili confini delle dichiarazioni tardive dei “collaboratori di giustizia”*, in CP 2009, 2288.
- [59] Ruggiero R.A., *Lo statuto del testimone di giustizia*, in CP 2004, n. 1010.
- [60] Ruggiero R.A., *Speciale programma di protezione e affidabilità del “pentito”*, in *Cassazione penale*, 2010, fasc. 7-8.
- [61] Russo, *Valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori: criteri generali e aspetti pratici. Verso il capitolato dei risconti*, in *Quaderni del CSM n. 99 – i delitti di criminalità organizzata*, vol. II. 146.
- [62] Ruta C., *Pio La Torre legislatore contro la mafia- interventi e discorsi parlamentari*, Edizioni di storia e studi sociali, 2014.
- [63] Sassano, *La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia*, Giappichelli, Torino, 2002.
- [64] Scaglione A., *Il processo penale per i delitti di criminalità organizzata*, in GP 2009, III, 129.
- [65] Sentenza del Maxi Processo, Tomo VI, 1986.
- [66] Silvestri G., *I criteri di valutazione previsti dall’art. 192 c. p. p.*, in Quaderni del CSM n. 99 – I delitti di criminalità organizzata vol. II.
- [67] Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., *Diritto Processuale penale*, Giuffrè, 2014.
- [68] Spataro, *Per i collaboratori di giustizia “legge scoraggiacollaborazioni”. Mancato l’obiettivo di un miglioramento qualiquantitativo*, in D&G, 2001 fasc. 9.
- [69] T. Padovani, *Il traffico delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1986, p. 398.
- [70] Tomasone, *Collaboratori e testimoni di giustizia. Presupposti, requisiti e procedimenti: norme e giurisprudenza*, in D&G 2003, 28, inserto.
- [71] Tonini P., *Il diritto al silenzio. Tra giusto processo e disciplina di attuazione*, in Cassazione penale, 2002 fasc. 2 pp. 835-848.
- [72] Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2016.
- [73] Tranchina G., *I canoni di valutazione probatoria della chiamata in correità*, in *Diritto penale e processo*, 1995.
- [74] Grevi V., *Le dichiarazioni rese dal coimputato*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1991.

- [75] Vigna P.L., *La gestione giudiziaria del pentito: problemi deontologici, tecnici e psicologici*, in AA. VV. *Chiamata in correità psicologia del pentitismo nel nuovo processo premiale*, 1992.
- [76] Vitale A., *Il riscontro della chiamata in correità ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza*, in CP 2003, n. 577.

ATTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

- Relazione al disegno di legge - Atto Senato 2207- del 11 Marzo 1997 in Atti Parlamentari – Senato della Repubblica.
- Resoconti stenografici delle sedute dell’Assemblea del Senato e della Camera dei Deputati dell’Atto Senato 2207- Atto Camera 6909 e Atto Camera 6765.
- Relazioni semestrali del Ministro dell’Interno al Parlamento sulle misure di protezione - Considerazioni conclusive – dal Luglio-Dicembre 1996 al Luglio-Dicembre 2001.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Resoconto Stenografico - Audizione del sottosegretario di stato al Ministero dell’Interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall’articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspare Spatuzza, XVI Legislatura, n. 49, 51°seduta, 6 Luglio 2010

SITOGRAFIA

- [1] <http://www.archivioantimafia.org>
- [2] <https://www.youtube.com/watch?v=c6wQ0zbiA5I&list=PLKRIy78KLz-o4HZ6WPjDnaX-aZ1tJcM2l&index=7>
- [3] <https://www.youtube.com/watch?v=7J7rpcg8wbM>
- [4] <http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87>
- [5] <http://www.radioradicale.it/>
- [6] http://www.fondazionefalcone.it/index.php?id_area=1

INTERVISTE*

- Il Dott. Ayala Giuseppe;
- Il Dott. Borsellino Manfredi;
- Il Dott. Di Matteo Antonino;
- Il Prof. Galasso Alfredo; non solo per avermi concesso un confronto, ma anche per avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile a Roma.
- Il Dott. Giordano Alfonso
- Il Presidente del Senato Grasso Pietro;

- Il Direttore di TeleJato Maniaci Giuseppe;
- Lo scrittore Orsatti Pietro;
- Lo scrittore Vitale Salvo;
- Lo scrittore Salvo Palazzolo.

(*) elenco in ordine alfabetico.

ATTIVITÀ DI CONTESTO

- ***“ Il processo di mafia trent’anni dopo”- Roma – Corte di Cassazione; 14-15 Ottobre, 2016***
- ***“Tra scienza e diritto: il metodo scientifico nel processo penale”- Roma- Cassa Forense, 24 Febbraio, 2017.***